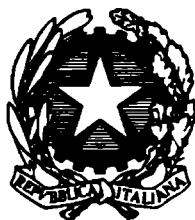


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 dicembre 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1997, n. 25.

Modifica delle leggi regionali 26 giugno 1987, n. 33 e 15 marzo 1990, n. 30 concernenti la disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 26.

Disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1996, n. 33 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 27.

Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET-Lazio) Pag. 7

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 74.

Norme integrative alla legge regionale 28 dicembre 1997, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 10

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 75.

Modifica alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 32 .. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 76.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali n. 82 e n. 88 dell'11 settembre 1996 (TSA - ATAM) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 77.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1991, n. 20: Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche Pag. 11

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 78.

Rifinanziamento della legge regionale n. 98/1989 e studio del potenziale eolico della Regione (art. 5 legge n. 10/1991). Pag. 13

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 79.

Contributi per restauro dell'organo della chiesa di S. Giovina in Lanciano e dell'organo della chiesa di S. Lorenzo Martire in San Buono (Chieti) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 80.

Snellimento delle procedure di erogazione delle risorse per i programmi cofinanziati dalla Unione europea di cui alle leggi regionali 26 gennaio 1993, n. 10 e 3 aprile 1995, n. 32 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 81.

Contributo straordinario all'azienda U.S.L. di L'Aquila per l'acquisto di n. 2 pulmini da destinare al trasporto di portatori di handicap Pag. 14

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 82.

Determinazione della quota percentuale di partecipazione della Regione ai consorzi di sviluppo industriale e delle indennità e rimborso spese per missioni spettanti ai componenti degli organi consortili leggi regionali numeri 56 e 57 del 22 agosto 1994 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 83.

Ordinamento della Polizia locale Pag. 16

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 84.

Trattamento economico e rimborso spese di viaggio dei commissari straordinari e liquidatori degli enti amministrativi dipendenti della Regione Pag. 20

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 85.

Norme in materia di programmazione Pag. 20

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 86.

Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1997 Pag. 23

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 64.**

Disposizioni per gli interventi a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1997. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 65.

Istituzione dell'Ente per la gestione del «Parco Regionale delle Alpi Apuane». Suppressione del relativo Consorzio. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 66.

Sostituzione del comma 3 - Art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 «Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna» Pag. 30

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 67.

Contributo straordinario all'Autorità portuale di Marina di Carrara per la sistemazione della «Banchina Talierno» del porto di Marina di Carrara Pag. 31

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 68.

Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana Pag. 31

REGIONE SICILIA**DECRETO PRESIDENZIALE 7 agosto 1997, n. 34.**

Recepimento dell'accordo per la definizione della progressione economica orizzontale di cui agli artt. 14 e 15 del D.P. Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 Pag. 33

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 30 agosto 1997, n. 34.**

Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE 79/409 e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503. Pag. 34

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 30.**

Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), già modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79, e 27 luglio 1989, n. 46 Pag. 35

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 31

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata con legge regionale 11 marzo 1993, n. 13 Pag. 36

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 32.

Norme sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace Pag. 38

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1997, n. 33.

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale), già modificata dalla legge regionale 21 febbraio 1996, n. 7 Pag. 39

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 32.**

Modifica degli articoli 2 e 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi». Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 «Disposizioni per l'utilizzazione del fondo regionale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27» Pag. 41

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 33.

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 «Istituzioni dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali» e successive modifiche e integrazioni Pag. 42

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 34.

Modifiche della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 «Norme per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti» e successive modificazioni Pag. 42

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 35.

Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare «Veneto Agricoltura» Pag. 45

FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 9 settembre 1997, n. 32.**

Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza Pag. 48

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 31.**

Incremento temporaneo della ricettività delle strutture alberghiere esistenti. Integrazione della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42 Pag. 52

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 32.

Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 Pag. 52

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 33.

Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare Pag. 56

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 giugno 1997, n. 7-51/Leg.

Modifica del regolamento concernente il contratto-tipo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole equiparate dell'infanzia emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992 Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 luglio 1997, n. 8-52/Leg.

Legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16, così come modificata con legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 «Disciplina per la raccolta dei funghi». Approvazione del nuovo regolamento. Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1997, n. 9-53/Leg.

Regolamento concernente i criteri e le relative equiparazioni per l'inquadramento nel ruolo unico della Provincia autonoma di Trento del personale comandato in applicazione dell'articolo 37 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 . . . Pag. 61

RETTIFICHE**AVVISI DI RETTIFICA**

Comunicato relativo alla legge regionale del Piemonte 12 maggio 1997, n. 24, recante: «Interventi per lo sviluppo dei sistemi locali di imprese nei distretti industriali del Piemonte». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 19 del 14 maggio 1997 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 36 del 6 settembre 1997) Pag. 63

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1997, n. 25.

Modifica delle leggi regionali 26 giugno 1987, n. 33 e 15 marzo 1990, n. 30 concernenti la disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI
26 GIUGNO 1987, N. 33 E 15 MARZO 1990, N. 30

Art. 1.

1. L'articolo 30 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Decadenza dell'assegnazione*). — 1. Il sindaco del comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

- a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- b) non abiti stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso che l'ente gestore non lo autorizza per gravi motivi;
- c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
- d) svolga nell'alloggio attività illecite;
- e) non paghi il canone di locazione o le spese per i servizi nei termini contrattualmente previsti ovvero si renda responsabile di inadempimenti contrattuali per le quali sia espressamente prevista la risoluzione del contratto;
- f) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 3 eccezion fatta per il requisito del reddito di cui alla lettera f), del medesimo articolo.

2. Per gli appartenenti alle forze dell'ordine assegnatari di alloggi appositamente riservati, la decadenza viene pronunciata anche nel caso di trasferimento a sede di servizio diversa da quella indicata dai rispettivi comandi ai fini dell'assegnazione stessa.

3. Al provvedimento di decadenza si applica il disposto di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 29».

Art. 2.

1. L'articolo 31 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Perdita della qualifica di assegnatario*). — 1. L'assegnatario perde tale qualifica qualora nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, superi del settantacinque per cento il limite massimo di reddito complessivo del nucleo familiare di cui all'articolo 3, lettera f), calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 457 del 1978 e successive modificazioni derivanti da delibere del CIPE e della normativa regionale vigente. Per tutto il periodo di permanenza, agli assegnatari interessati, viene applicato un canone di locazione fissato con le modalità di cui all'articolo 39.

2. L'ente gestore accerta almeno ogni due anni che non sussista per l'assegnatario e per il suo nucleo familiare la condizione di perdita della qualifica di assegnatario di cui al comma 1. A tal fine il suddetto ente richiede agli assegnatari, che sono tenuti a fornirgli idonea documentazione.

3. Per l'assegnatario il quale, previa diffida, non produca la documentazione richiesta, si considera come sussistente la condizione di cui al comma 1.

4. Nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, il comune di residenza dell'assegnatario, d'intesa con l'ente gestore, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari.

5. In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici finanziari, per l'assegnatario interessato si considera come sussistente la condizione di cui al comma 1.».

Art. 3.

1. L'articolo 37 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Caratteri oggettivi dell'alloggio*). — 1. Per la definizione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio gli enti gestori applicano il disposto degli articoli 12, commi 1 e 2, e 13 della legge n. 392 del 1978.

2. Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti indicati negli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della citata legge n. 392 del 1978 con la seguente specificazione:

a) vetustà: l'anno di costruzione coincide con quello dell'ultima delle opere di ristrutturazione o di completo restauro di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978. In mancanza di date certe, desumibili dai dati ufficiali in possesso degli enti gestori, si fa riferimento all'anno di prima assegnazione dello stabile;

b) ubicazione: nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti si applica il coefficiente unico 0,80. I comuni possono motivatamente individuare zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relativamente a singoli edifici o complessi residenziali con riferimento alle condizioni igieniche generali, allo stato dei servizi rispetto alle condizioni medie del comune, alle difficoltà di accesso ed agibilità; in tal caso si applica il coefficiente 0,80.

3. Qualora vengano disposte modificazioni alla legge n. 392 del 1978, la Regione, ai fini dell'applicazione del presente articolo apporta le relative modificazioni con apposito provvedimento legislativo.».

Art. 4.

1. L'articolo 39 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Calcolo del canone di locazione*). — 1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo le seguenti fasce di reddito:

a) il canone di locazione non può essere superiore a lire quindicimila mensili per alloggio qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima INPS. Lo stesso canone si applica per gli assegnatari che risultino effettivamente disoccupati;

b) il canone sociale non può essere superiore al 4,2 per cento del reddito imponibile familiare qualora il reddito di tutti i componenti non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato;

c) se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è inferiore o uguale all'importo stabilito quale limite di reddito per l'accesso, il canone è pari al 75 per cento di quello fissato ai sensi degli articoli precedenti, ma comunque non può essere superiore al 6 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari;

d) se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è compreso tra il limite superiore indicato alla lettera c) ed il valore risultante dalla maggiorazione del 25 per cento del suddetto limite, il canone è pari a quello fissato ai sensi degli articoli precedenti, ma comunque non può essere superiore al 6,6 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari;

e) se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è compreso tra il limite superiore indicato alla lettera d) ed il valore fissato quale limite per la decadenza, il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti, aumentato del 25 per cento, ma comunque non superiore al 7,2 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari;

f) se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è compreso tra il limite superiore indicato alla lettera e) e la maggiorazione del 50 per cento di tale limite, il canone è pari a quello fissato ai sensi degli articoli precedenti aumentato del 100 per cento, ma comunque non superiore al 12 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari;

g) se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è superiore a quello indicato alla lettera f), il canone è pari a quello fissato ai sensi degli articoli precedenti, aumentato del 150 per cento, ma comunque non superiore al 13 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

2. I redditi di cui al comma 1, lettere a), si intendono effettivi; quelli di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) si intendono determinati con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera f).

3. Gli assegnatari, il cui nucleo familiare comprende uno o più componenti, conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia, e che sia affetto da menomazioni di qualsiasi genere, che comportino una diminuzione permanente superiore a 2/3 della capacità lavorativa, certificata dalla competente unità sanitaria locale, sono collocati nella fascia di reddito inferiore a quella determinata con le modalità previste dal presente comma.

4. Il canone di locazione non può comunque, essere, inferiore a quello previsto per la prima fascia di reddito di cui al comma 1.

5. Contestualmente alla proposta per la determinazione dell'ammontare annuo delle quote di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 è comunicata alla Regione la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi».

Art. 5.

1. L'articolo 40 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (Collocazione nelle fasce di reddito). — 1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 39 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 41».

Art. 6.

1. L'articolo 41 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (Accertamento periodico del reddito e anagrafe dell'utenza). — 1. La situazione reddituale degli assegnatari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), è aggiornata ogni due anni dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 13 e le disponibilità regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale ed ha effetto immediato nei casi in cui la variazione del reddito in diminuzione sia causata da:

a) decesso dell'assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito originario;

b) licenziamento o immissione nelle liste di mobilità ed accertato stato di disoccupazione dell'assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito;

c) sospensione dal lavoro e fruizione della cassa integrazione guadagni dell'assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito.

3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione del reddito, tale da modificare la collocazione nella fascia di reddito inferiore.

4. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito ritenuto inattendibile si applica il canone di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 39.

5. Gli enti soggetti all'applicazione della presente legge sono tenuti ad aggiornare annualmente l'anagrafe completa degli assegnatari degli alloggi, trasmettendo alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno eventuali modificazioni e/o aggiornamenti.».

Capo II

NORME TRANSITORIE

Art. 7.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme l'accertamento deve essere compiuto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti gestori richiedono agli assegnatari, che sono tenuti a fornirli, idonea documentazione.

2. Nella determinazione del reddito annuo complessivo non si tiene conto della detrazione degli assegni familiari fino alla elaborazione dei dati del primo censimento reddituale utile, salvo conguaglio degli eventuali scostamenti.

3. La Regione, in conformità ai criteri nazionali stabiliti dal CIPE a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, alle percentuali sul reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare relativo alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata del 50 per cento rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 513, fermo restando il versamento dello 0,50% al fondo di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I canoni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1996. Ai fini della loro applicazione sono individuate le seguenti modalità:

a) l'aggiornamento dei canoni decorre dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il canone di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 4 è di lire diecimila per i primi dodici mesi e di lire quindicimila dal tredicesimo mese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) i canoni di cui al comma 1, lettere f) e g), dell'articolo 4 sono incrementati di un'addizionale pari ad un punto in percentuale per ogni scaglione di cinque milioni di reddito a partire dal reddito imponibile di lire sessantuno milioni annui. Tale addizionale è destinata dagli IACP al finanziamento del fondo sociale di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 33/1987;

d) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale dispone le modalità di riscossione dei canoni aggiornati per il periodo dal 1° gennaio 1996 alla data di effettiva applicazione di essi da parte degli enti gestori.

5. Qualora dall'applicazione delle norme contenute nel titolo V della legge regionale n. 33 del 1987, come modificato dal titolo I della presente legge, derivi un aumento del canone di locazione, per gli assegnatari collocati nelle fasce di reddito di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 4, la differenza tra canone in atto e canone corrispondente a ciascuna delle suddette fasce è ridotta del 50 per cento per i primi 4 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli enti soggetti all'applicazione della presente legge sono tenuti a trasmettere alla Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa l'anagrafe completa degli assegnatari degli alloggi.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 luglio 1997

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 luglio 1997.

97R0932

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 26.

Disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1996, n. 33.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 9 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Pianificazione faunistico-venatoria transitoria

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, la Regione, al fine di consentire il regolare esercizio dell'attività venatoria nel Lazio, provvede a delimitare in via transitoria gli ambiti territoriali di caccia (ATC) mediante l'approvazione del piano faunistico-venatorio di cui all'allegato A, parte integrante della presente legge, che ha validità per la sola stagione venatoria 1997-1998, fatta eccezione per i regimi di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato A che hanno validità fino all'adozione del successivo piano faunistico venatorio regionale.

Art. 2.

Regolamentazione transitoria degli ATC

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 1995, al fine di consentire l'avvio della gestione programmata della caccia, la Regione, con il regolamento di cui all'allegato B, parte integrante della presente legge, disciplina le modalità di accesso agli ATC delimitati con il piano faunistico-venatorio transitorio di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Gestione transitoria degli ATC

1. Le province, fino alla costituzione dei comitati di gestione ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale n. 17 del 1995, provvedono alla gestione transitoria degli ATC delimitati ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

Calendario venatorio

1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 17 del 1995, il calendario venatorio ed il regolamento, relativi alla sola stagione di caccia 1997-1998, sono quelli riportati nell'allegato C, parte integrante della presente legge.

2. I termini previsti nel calendario venatorio, per determinate specie cacciabili, possono essere modificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e devono comunque essere contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato nell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché nell'articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1995.

Art. 5.

Proroga delle concessioni di aziende faunistico-venatorie

1. Le concessioni regionali di aziende faunistico-venatorie vigenti e rilasciate ai sensi della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, sono prorogate fino alla data di emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1995, ferme restando le concessioni la cui scadenza è successiva a tale data.

2. Gli effetti delle eventuali disdette presentate entro la data del 31 dicembre 1997, decorrono dal febbraio 1998.

Art. 6.

Deroga transitoria al divieto di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1995

1. In deroga all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1995, i termini temporali inerenti la bruciatura delle stoppie, di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono vigenti nel periodo 1° marzo-30 settembre 1997.

Art. 7.

Abrogazione

1. La legge regionale 5 agosto 1996, n. 33 è abrogata.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 31 luglio 1997.

(Omissis).

97R0933

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 27.**Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET-Lazio).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Oggetto e finalità**

1. È istituita l'Agenzia regionale per la promozione dell'eno-gastronomia tipica romano-laziale (ARPET-Lazio), con sede in Latina.

2. L'Agenzia è organismo strumentale della Regione con la finalità di promuovere la conoscenza e la diffusione dell'eno-gastronomia tipica romano-laziale.

3. L'Agenzia è ente di diritto pubblico (dotato, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa e gestionale) ed esercita le proprie competenze nell'ambito della programmazione regionale sotto il controllo, la vigilanza e gli indirizzi della Giunta regionale e dell'assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale.

Art. 2.**Compiti e strumenti operativi**

1. L'Agenzia attua e coordina, in collaborazione con le competenti strutture regionali e con l'ARSIAL programmi di attività in materia di:

a) promozione e diffusione della conoscenza e dell'uso dei piatti tipici della cucina romano-laziale, in collaborazione con l'assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale;

b) assistenza tecnico-operativa alle imprese singole ed associate dei ristoratori, degli albergatori e degli operatori del settore turistico-ricettivo, in collaborazione con l'assessorato alle politiche per la promozione della cultura dello spettacolo e del turismo;

c) interventi formativi rivolti ad allievi cuochi delle scuole alberghiere nonché ai cuochi professionisti, in collaborazione con l'assessorato regionale alla scuola, formazione professionale e politiche per il lavoro e d'intesa con l'assessorato regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo;

d) studio e divulgazione dell'eno-gastronomia dell'antica Roma, del Rinascimento e della cucina nata dall'uso dei prodotti giunti dal «Nuovo Mondo».

2. Per i fini di cui al comma 1, lettera a), l'Agenzia opera in particolare:

a) partecipando con propri stands alle fiere ed alle manifestazioni;

b) fornendo assistenza economica e tecnica alle sagre e alle fiere locali che abbiano come tema la promozione dei piatti tipici o dei prodotti agro-alimentari della zona;

c) collaborando con gli enti e gli operatori turistici della Regione per proporre una specifica propaganda sulla cucina tipica romano-laziale.

3. Per i fini di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia opera in particolare:

a) istituendo la «Consulta» di cui all'articolo 6, per consentire la partecipazione propositiva alle attività da parte delle associazioni di categoria del settore turistico-ricettivo, nonché degli enti a questo preposti;

b) promuovendo presso gli esercizi pubblici e le mense aziendali, manifestazioni per il rilancio e la diffusione dei piatti tipici;

c) collaborando con i ristoratori collettivi per l'introduzione dei piatti tipici nei menu delle comunità;

d) realizzando materiale di propaganda e curandone la diffusione attraverso gli organi di stampa e i mezzi radiotelevisivi e telematici, mediante apposite convenzioni stipulate a tal fine;

e) istituendo un «Albo d'Oro» della cucina tipica romano-laziale in cui iscrivere i nominativi degli imprenditori e degli operatori del settore che abbiano maggiormente contribuito alla diffusione della cucina tipica nell'anno precedente o durante la vita professionale.

4. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), l'Agenzia opera in particolare:

a) promuovendo, organizzando e gestendo, presso la propria o altra sede, brevi corsi, anche a regime semiconvittuale o convittuale, di specializzazione nella cucina tipica romano-laziale, riservati ad allievi cuochi delle scuole alberghiere e professionali. Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza;

b) organizzando e gestendo, presso la propria o altra sede, incontri e manifestazioni culinarie riservate a cuochi professionisti, ristoratori e operatori del settore turistico-ricettivo, con l'intento, di promuovere anche la diffusione dei prodotti tipici agro-alimentari della Regione impiegati per i menu della cucina tipica;

c) promuovendo, di concerto con le amministrazioni provinciali e con le aziende speciali di cui alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (ordinamento della formazione professionale), una campagna di sensibilizzazione a favore della formazione professionale alberghiera.

5. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), l'Agenzia opera in particolare:

a) promuovendo studi e pubblicazioni esplicative sulla materia, anche in collaborazione con associazioni ed enti del settore turistico-ricettivo;

b) istituendo un concorso annuale sull'eno-gastronomia tipica romano-laziale, con prova pratica, intitolato al fondatore dell'arte gastronomica «Marco Gaudio Apico», cui partecipano cuochi professionisti. Il concorso riserva una sezione agli allievi cuochi delle scuole alberghiere ed è disciplinato da un regolamento stilato dal comitato direttivo dell'agenzia.

Art. 3.**Organi**

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il comitato direttivo;

c) la consulta.

Art. 4.**Il presidente**

1. Il presidente dell'Agenzia è eletto dal Consiglio regionale ed è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il comitato direttivo, dispone per l'attuazione delle deliberazioni e provvede a dare esecuzione alle direttive della Giunta regionale.

3. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal consigliere preventivamente delegato o, in assenza, il competente più anziano del comitato direttivo.

4. Il presidente dell'ARPET-Lazio viene corrisposto un compenso lordo annuo pari al 40 per cento dell'indennità lorda del consigliere regionale.

Art. 5.**Il comitato direttivo**

1. Il comitato direttivo è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia, da sei membri, eletti dal Consiglio regionale, scelti tra esperti segnalati dagli assessori all'economia e finanza, alla scuola, formazione e politiche per il lavoro, alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport, allo sviluppo

economico e attività produttive, allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale e all'utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali ed è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale.

2. Il comitato direttivo è l'organo preposto alla amministrazione dell'Agenzia.

3. Il comitato direttivo è convocato su iniziativa del presidente, si riunisce almeno ogni mese e tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne facciano richiesta scritta al presidente almeno tre componenti.

4. Le riunioni del comitato direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro componenti compreso il presidente. Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Alle riunioni del comitato direttivo può partecipare, senza diritto di voto, l'assessore regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale o un suo delegato.

6. Ai membri del comitato direttivo viene corrisposto il compenso previsto dalla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.

Art. 6.

La consulta

1. La consulta, nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, e presieduta dall'assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, è composta dai rappresentanti delle seguenti associazioni ed enti:

- a) APRA Federalberghi;
- b) Associazione italiana esercenti ristoratori trattorie e rosticcerie;
- c) Associazione nazionale di ristorazione collettiva (ANGEM);
- d) Associazione direttori d'albergo (ADA);
- e) Federazione italiana cuochi - Unione regionale cuochi Lazio (URCL);
- f) Associazione maitres italiani ristoranti e alberghi (AMIRA);
- g) Associazione italiana sommeliers;
- h) Associazione italiana Barmen e sostenitori (AIBES);
- i) il sovrintendente scolastico regionale per il Lazio;
- l) il dirigente del settore formazione professionale di base della Regione;
- m) un rappresentante dell'Unione regionale enti per il turismo;
- n) un rappresentante dell'ARSIAL;
- o) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole regionali.

2. La durata in carica della Consulta coincide con la durata in carica del Consiglio regionale.

3. Presso la sede dell'Agenzia è istituita la segreteria della Consulta; le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'Agenzia stessa.

4. Ai componenti della Consulta spettano i compensi e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla legge regionale n. 27 del 1996.

5. La Consulta esprime parere motivato sul piano delle attività annuali programmate, presentato dal presidente dell'Agenzia, e su ogni altro argomento proposto da almeno sei membri della Consulta stessa.

Art. 7.

Incompatibilità

1. La carica di componente degli organi dell'Agenzia è incompatibile per i consiglieri regionali, gli amministratori di enti dipendenti dalla Regione, i sindaci, i presidenti di amministrazione provinciale, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti di consorzi di comuni e province, i presidenti e gli assessori di unioni di comuni, i presidenti di comunità montane e i membri degli esecutivi di tali enti, gli imprenditori e gli amministratori di società comunque costituite che effettuino forniture di beni o prestazioni di servizi dell'Agenzia, il personale in servizio nell'Agenzia, coloro che hanno liti pendenti con

l'Agenzia, coloro che hanno il maneggio del denaro dell'Agenzia o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione, coloro che, avendo debiti verso l'Agenzia, si trovino legalmente in mora.

2. Non possono far parte dello stesso organo gli ascendenti o i discendenti e gli affini in linea diretta fino al quarto grado, nonché i fratelli e i coniugi.

Art. 8.

Durata delle cariche

1. Il presidente e i componenti degli organi di amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Alla scadenza, essi proseguono il loro mandato per la gestione interinale dell'Agenzia fino all'insediamento dei nuovi organi e comunque nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui alla vigente normativa in materia di proroga degli amministratori degli enti pubblici regionali.

Art. 9.

Il coordinatore

1. Il coordinatore dell'Agenzia è nominato, con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di organizzazione, amministrazione, formazione professionale alberghiera e con esperienze nel settore turistico-ricettivo. L'incarico di coordinatore è incompatibile con qualsiasi incarico esterno o interno all'Amministrazione regionale.

2. Il rapporto di lavoro del coordinatore è disciplinato con contratto di natura privatistica a tempo determinato, della durata di cinque anni rinnovabile.

3. L'incarico di coordinatore può essere conferito anche a personale appartenente alla qualifica dirigenziale del ruolo regionale ed in possesso del curriculum professionale di cui al comma 1. Per la durata dell'incarico il rapporto di lavoro del dipendente regionale resta sospeso, con conservazione del posto e maturazione degli eventuali diritti legati all'anzianità.

4. Il coordinatore sovrintende al personale e al funzionamento degli uffici e cura, sotto la vigilanza del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'Agenzia ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti. Svolge le funzioni di segretario del comitato direttivo, partecipando alle sedute con voto consultivo e controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa.

5. In caso di assenza o impedimento, il coordinatore può essere sostituito temporaneamente, con provvedimento del presidente, da un dirigente in servizio nell'Agenzia.

Art. 10.

Gestione economica e risorse

1. La gestione economica e finanziaria dell'Agenzia è disciplinata dalle norme del suo regolamento di amministrazione e contabilità che è informato ai principi che regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione.

2. L'attività istituzionale dell'Agenzia è assicurata mediante il fondo di dotazione annuale della Regione sulle spese generali di funzionamento per le attività.

3. Il fondo di dotazione annuale di gestione della Regione è determinato con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. Il fondo di dotazione annuale di gestione è assegnato all'Agenzia della Giunta regionale che lo ripartisce in due rate di pari entità: la prima entro e non oltre il 30 aprile, nella misura del 50 per cento delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso, e la seconda, a saldo, entro e non oltre il 31 ottobre.

Art. 11.*Servizio tesoreria*

1. Il servizio di tesoreria dell'Agenzia è affidato all'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni a questa praticate, salvo che condizioni più vantaggiose siano offerte da altri istituti di credito.

Art. 12.*Beni in uso*

1. Tutti i beni, mobili ed immobili, materiale ed immateriali, in uso all'Agenzia sono forniti dall'Amministrazione regionale.

2. La sede dell'Agenzia è collocata presso l'immobile di proprietà della Regione, sito in Latina, via Piscinara sinistra n. 1, parte del quale verrà concesso in uso con apposito provvedimento della Giunta regionale.

3. L'Agenzia per la promozione dell'eno-gastronomia tipica romano-laziale (ARPET-Lazio) istituisce presso l'enoteca regionale presso i locali di Portanapoletana - Velletri una sede decentrata con finalità specifica alla promozione e la conoscenza dei prodotti enologici tipici romano-laziali.

Art. 13.*Indirizzo, vigilanza e controllo*

1. Ferma restando l'attribuzione al Consiglio regionale del controllo sugli atti di cui all'articolo 54, primo comma, lettera b) dello statuto, il potere di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione sull'attività dell'Agenzia è esercitato dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, determina annualmente gli indirizzi generali sulle attività istituzionali della stessa, nel quadro dei programmi regionali ed approva il programma annuale di attività formulato ai sensi dell'articolo 2.

3. La Giunta regionale esercita il controllo di merito sui seguenti atti dell'Agenzia:

a) il regolamento di amministrazione e contabilità e le norme di carattere regolamentare;

b) i provvedimenti per l'articolazione delle strutture tecniche e amministrative dell'Agenzia;

c) la costituzione di commissioni consultive.

4. Il controllo di cui al comma 3 viene esercitato dalla Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare permanente agricoltura, foreste, caccia e pesca secondo la seguente procedura:

a) gli atti assoggettati al controllo, sono inviati dall'ARPET-Lazio all'ufficio «controllo enti» dell'assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale che li istruisce e li invia, entro venti giorni dal ricevimento, alla Giunta regionale;

b) la Giunta regionale inoltra gli atti istruiti alla commissione consiliare permanente competente entro quindici giorni dal ricevimento.

5. Le deliberazioni assoggettate al controllo della Giunta regionale, si intendono approvate se entro settanta giorni dalla data di ricevimento dei relativi processi verbali da parte dell'ufficio «controllo enti» dell'assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, la Giunta regionale non ne pronunci l'annullamento o la sospensione, con la richiesta di chiarimenti o riesame.

6. L'assessore regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, sulla base delle direttive generali della Giunta regionale, fornisce le indicazioni operative e specifiche sugli atti di gestione dell'agenzia, anche in sede di partecipazione alle riunioni del comitato direttivo.

7. Il controllo su tutti gli atti dell'Agenzia non individuati nel comma 3, è delegato dalla Giunta regionale all'assessore regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale.

8. Gli atti di cui al comma 7 diventano esecutivi se, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dei relativi processi verbali da parte dell'ufficio «controllo enti» dell'assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, non ne venga pronunciato l'annullamento o la sospensione, con la richiesta di chiarimenti o riesame.

9. Le decisioni adottate in sede di controllo della Giunta regionale o dall'assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, sono comunicate all'Agenzia e alla commissione consiliare permanente agricoltura, foreste, caccia e pesca, entro l'ottavo giorno successivo, non festivo, a quello della loro adozione con espressa indicazione della motivazione del provvedimento regionale.

10. Le deliberazioni sono presentate all'ufficio «controllo enti» dell'assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, in triplice copia integrale autentica.

11. Sono immediatamente esecutive le deliberazioni di mera esecuzione di altre deliberazioni assoggettate a controllo regionale e già divenute esecutive.

12. Le deliberazioni di cui al comma 11 sono inviate trimestralmente all'assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale con apposito elenco.

13. Qualora entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta, non vengano forniti dall'Agenzia i necessari chiarimenti di cui ai commi 5 e 8, gli atti interessati si intendono decaduti.

14. L'attività di vigilanza e di controllo sulle deliberazioni i cui termini, per l'esercizio del controllo stesso, scadono nei periodi dal 31 luglio al 10 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio, è sospesa.

15. Ugualmente è sospeso l'esercizio del controllo sulle deliberazioni dell'Agenzia comunque inviate all'assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, nei medesimi periodi di cui al comma 14.

16. L'esercizio del controllo sulle deliberazioni di cui ai commi 14 e 15, è comunque esercitato, rispettivamente, entro il 30 settembre e il 30 gennaio; in difetto esse si intendono approvate.

Art. 14.*Controllo ispettivo e poteri sostitutivi*

1. La Giunta regionale può disporre controlli per accertare il funzionamento degli organi dell'Agenzia.

La Giunta regionale dispone la nomina, previa diffida e fissazione di un termine entro il quale provvedere, di commissari *ad acta*, per il compimento degli atti dovuti.

3. Gli organi dell'Agenzia possono essere sciolti con decreto del presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale e previa motivata diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi ripetute violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche, ovvero di direttive e di atti di indirizzo della Giunta regionale.

4. Con il medesimo decreto viene nominato un commissario che rimane in carica per un periodo non superiore a sei mesi. Il commissario cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia fino all'insediamento dei nuovi organi e percepisce un compenso pari a quello del presidente della stessa.

Art. 15.*Strutture dell'Agenzia*

1. L'articolazione delle strutture dell'Agenzia in funzione dei compiti stabiliti dalla presente legge, deve corrispondere ai principi della necessità, economicità e trasparenza.

2. Il comitato direttivo, nel corso della sua prima seduta, delibera sulla articolazione delle strutture tecniche e amministrative dell'Agenzia. La deliberazione viene sottoposta all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b).

3. L'Agenzia, su deliberazione del comitato direttivo, può stabilire una sede di rappresentanza in Roma, o altra località, in un immobile, o sua parte, concesso in uso gratuito dalla Regione.

Art. 16.*Il personale dell'Agenzia*

1. Il personale dell'Agenzia è formato da dipendenti regionali messi a disposizione *pro tempore* della Regione con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta degli assessori alle risorse e sistemi e allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale.

2. Il predetto personale conserva integralmente lo stato giuridico ed economico del personale regionale nonché la retribuzione complessiva percepita al momento dell'assegnazione.

3. Il comitato direttivo, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 2, delibera la pianta organica dell'Agenzia che il presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale approva con decreto.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997, da iscriversi al capitolo n. 11431 di nuova istituzione avente la seguente denominazione: «Spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET-Lazio)».

2. La copertura è assicurata dallo stanziamento di pari importo del capitolo n. 29002, lettera c) dell'elenco 4 allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 agosto 1997

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 31 luglio 1997.

97R0934

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 74.

Norme integrative alla legge regionale 28 dicembre 1997, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 14 novembre 1979, n. 55 si estendono agli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale.

Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 della legge regionale 26 agosto 1994, n. 58 si estendono ai presidenti delle commissioni permanenti, della commissione di vigilanza e della commissione progetti speciali.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 011201 del bilancio per l'esercizio finanziario per l'anno 1997 che presenta la necessaria capienza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 luglio 1997

FALCONIO

Si comunica che il Governo ha osservato, in relazione al titolo un errore materiale nell'indicazione della legge regionale che correttamente deve intendersi «legge regionale 28 dicembre 1977, n. 76».

97R0897

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 75.

Modifica alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 32.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aggiungere all'art. 7, comma 5 legge regionale n. 32/1995: «Nei casi di provate difficoltà legate all'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla-osta che impediscano la realizzazione dell'opera, la Regione concede una seconda proroga di novanta giorni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 luglio 1997

FALCONIO

97R0898

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 76.**Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali n. 82 e n. 88 dell'11 settembre 1996 (TSA - ATAM).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale dell'8 agosto 1997)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 82 dell'11 settembre 1996 sono aggiunte le parole: «... maturato alla data del 31 maggio 1996...».

Art. 2.

Il termine per la composizione degli organi statutari e la conseguente cessazione delle funzioni commissariali già stabilita dal secondo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 88 dell'11 settembre 1996, è prorogato fino all'approvazione dello statuto e alla nomina degli organi statutari che deve aver luogo entro novanta (90) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Al quinto comma dell'art. 9 della legge regionale n. 88 del 1995 è aggiunto: la gestione dei beni e dei rapporti giuridici instaurati dal Teatro Regionale Abruzzese (T.R.A.), nelle more della definizione di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge, è affidata al commissario, nel rispetto di quanto disposto al precedente art. 9, primo comma.

All'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 88 dell'11 settembre 1996 dopo «... rapporti giuridici in atto», sono aggiunte le parole «... entrambi alla data del 31 maggio 1996...».

Art. 4.

Nelle more della costituzione degli organi del nuovo Ente teatrale regionale - Teatro stabile d'Abruzzo, l'attività teatrale relativa alla stagione 1996/1997 e 1997/1998 è riferibile all'Ente teatrale regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 88 dell'11 settembre 1996, primo comma, ancorché svolta dal TSA.

Ai sensi e per gli effetti del comma che precede il contributo di cui all'art. 8 della richiamata legge regionale n. 88/1996 è erogato all'Ente teatrale regionale, nella persona del commissario di cui al primo comma dell'art. 9, ai fini del pagamento degli oneri sostenuti dal TSA per la stagione 1996/1997 e 1997/1998.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 1997

FALCONIO**97R0899****LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 77.****Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1991, n. 20: Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale dell'8 agosto 1997)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale n. 20/1991, dopo le parole «... gli insediamenti di emittenza...» aggiungere «radio e...».

All'art. 1 della legge regionale n. 20/1991, dopo le parole «... nel rispetto della vigente normativa...» sostituire «statale e comunitaria» con «... nazionale...».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale n. 20/1991 è così modificato:

Al primo comma, le parole «oppure superiore a 25W...» sono sostituite con «oppure superiore a 7W».

Art. 3.

All'art. 2 della legge regionale n. 20/1991, dopo le parole «... e degli impianti esistenti...» aggiungere «... che comportano esposizione in campo vicino o...».

Art. 4.

All'art. 5 della legge regionale n. 20/1991 dopo le parole «... acquisito per gli aspetti urbanistici...» aggiungere «... ed edilizi».

All'art. 5 della legge regionale n. 20/1991 dopo le parole «... dei comuni interessati...» aggiungere «e l'autorizzazione tecnico-sanitaria della USL territorialmente competente».

All'art. 5 della legge regionale n. 20/1991 dopo le parole «... di cui all'art. 8...» aggiungere:

«Le autorizzazioni regionali per impianti con potenza superiore a 350W vengono rilasciate solo su aree, individuate dai comuni, fuori dai centri abitati, e comunque, fuori dalle zone già destinate all'edificabilità dallo strumento urbanistico comunale.

Tali aree devono avere una fascia di rispetto costituita da una zona inabitata avente un raggio determinato in funzione delle potenze e delle frequenze da installare e, comunque, non inferiore a 1.000 m., misurato a partire dalla perimetrazione dell'area individuata.

Nella suddetta zona di rispetto non possono essere rilasciate concessioni edilizie o autorizzazioni relative ad opere di civile abitazione, rurali o accessori ad essi. L'approvazione, da parte dei comuni, della localizzazione delle suddette aree a servizio degli impianti di emissione, costituisce variante automatica allo strumento urbanistico comunale per l'uso di destinazione in oggetto.

Le autorizzazioni regionali per gli altri impianti che comportano esposizione in «campo lontano» vengono rilasciate solo su apposite aree individuate dai comuni. Tali aree devono avere una fascia di rispetto di 50 metri dai più vicini insediamenti abitativi esistenti o per i quali è già rilasciata concessione edilizia.

Nelle aree, come sopra individuate e nelle relative zone di rispetto non possono essere superati i valori limiti del campo elettromagnetico di cui all'art. 7».

Art. 5.

All'art. 6 della legge regionale n. 20/1991 sostituire l'intero secondo comma con il seguente:

«Il suddetto presidio multizonale, per ogni insediamento di trasmettitori, provvede alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione globale, come stabilito al successivo art. 7, precisando i limiti da non superare per ogni installazione ed effettuando, per ogni impianto, le misurazioni di controllo ad installazione avvenuta e funzionante, nel contesto di tutti gli impianti esistenti e funzionanti nella zona di ubicazione degli stessi. Di tali valori il presidio multizonale ne dà comunicazione al settore ecologia e tutela dell'ambiente della Regione, al comune dove si trova ubicata l'area di installazione, al Ministero delle poste e telecomunicazioni e al Ministero della sanità - ISPESL».

All'art. 6 della legge regionale n. 20/1991 sopprime i commi 4, 5 e 6 ed inserire i seguenti:

«Nei casi di superamento dei limiti di cui al successivo art. 7, il sindaco sospende il funzionamento delle emittenti che concorrono a determinare il superamento mediante ordinanza sindacale: se entro i successivi 60 giorni l'emittente inadempiente non risultasse in regola con le disposizioni di legge, la Regione revoca l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Il superamento anche temporaneo, dei limiti di cui al successivo art. 7 della presente legge da parte dei soggetti titolari degli impianti esistenti, è punito con una sanzione amministrativa da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 per ogni singola fonte di emissione responsabile, oltre le sanzioni amministrative già previste dalla normativa vigente».

Art. 6.

All'art. 8 della legge regionale n. 20/1991 dopo le parole «... dal Ministero della poste e telecomunicazioni» aggiungere: «da un rappresentante del Ministero della sanità - ISPESL»;

da un rappresentante delle associazioni di difesa dei consumatori designato dalla Consulta dalle associazioni per la tutela dell'ambiente riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi della legge n. 349/1986».

Art. 7.

Sostituire l'art. 9 della legge regionale n. 20/1991 con il seguente:

«Gli impianti fissi esistenti sono tenuti all'adeguamento alle norme di cui alla presente legge entro un termine massimo di centotanta giorni dalla comunicazione alle emittenti dell'individuazione delle aree di cui al presente articolo.

Entro tale termine gli stessi impianti sono sottoposti a regime autorizzatorio di cui al precedente art. 2, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione è respinta, la Regione comunica il diniego all'emittente con invito a procedere alla disattivazione degli impianti entro trenta giorni. In caso di mancata osservanza da parte delle emittenti, la Regione commina la sanzione di cui all'art. 6 e contestualmente ne dà comunicazione al sindaco competente per territorio affinché provveda alla disattivazione degli impianti in oggetto mediante ordinanza sindacale entro i sessanta giorni successivi.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono equiparati, al diniego dell'autorizzazione, l'omessa richiesta di autorizzazione di cui al precedente comma 2, nonché il silenzio dell'amministrazione regionale decorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

I comuni interessati individuano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le aree fuori dai centri abitati in cui debbono essere trasferiti gli impianti fissi già esistenti. Tali aree devono avere le caratteristiche stabilite dal precedente art. 5 e comunicate alle emittenti insistenti sul territorio comunale.

In caso di mancata individuazione da parte dei comuni delle aree fuori dai centri abitati per il trasferimento degli impianti fissi esistenti nel termine suindicato o della mancanza di aree idonee ai sensi della presente legge, previa comunicazione alla Regione da parte dei comuni interessati, provvederà in via sostitutiva nei successivi tre mesi, il presidente della Giunta regionale».

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 1997

FALCONIO

97R0900

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 78.**Rifinanziamento della legge regionale n. 98/1989 e studio del potenziale eolico della Regione (art. 5 legge n. 10/1991).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 30 novembre 1989, n. 96 concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1984, n. 31» è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di L. 450.000.000. Tali provvidenze sono disposte a fronte di interventi effettuati in anni precedenti e per i quali sono state inoltrate, ai sensi della legge regionale n. 98/1989 regolari istanze di contributo non ancora concesso.

Art. 2.

L'art. 5 della legge n. 10/1991 prevede che le regioni, d'intesa con l'ENEA, individuino le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito della redazione dei piani energetici regionali.

Si autorizza, pertanto, per l'anno 1996 la somma di lire 150.000.000.

Art. 3**Oneri finanziari**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 600.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. n. 81/1977, con il fondo globale iscritto al cap. 323.000 — con quota parte delle partite numeri 17 e 18 dell'elenco n. 3 rispettivamente per L. 450.000.000 e L. 150.000.000 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, sono apportate le seguenti variazioni:

- è istituito ed iscritto il cap. 282421 (nel sett. 28, tit. 2, ctg. 4, sez. 10) denominato: «Contributo in attuazione dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10» con lo stanziamento di sola competenza di L. 150.000.000;

è incrementato il cap. 282411, denominato: «Contributi in conto capitale di cui all'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308 in materia energetica - legge regionale 18 aprile 1984, n. 31» con lo stanziamento di sola competenza di L. 450.000.000.

Art. 4.**Urgenza**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 1997

FALCONIO

97R0901

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 79.**Contributi per restauro dell'organo della chiesa di S. Giovina in Lanciano e dell'organo della chiesa di S. Lorenzo Martire in San Buono (Chieti).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede per l'anno 1997 con provvedimento della Giunta regionale, un contributo di lire 70.000.000, per il restauro dell'organo antico della chiesa di S. Giovina di Lanciano e lire 30.000.000 per il restauro dell'organo della chiesa di S. Lorenzo Martire a San Buono.

All'erogazione del contributo ai rettori della chiesa, con le procedure e modalità previste nella legge regionale 16 marzo 1988, n. 29, provvede il settore lavori pubblici e politica della casa.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 100.000.000, si provvede ai sensi della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 con quota parte della partita n. 10 - Elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio è iscritto (nel sett. 15, tit. 2, ctg. 4, sez. 10) il capitolo 152421 con la denominazione: «Contributi per il restauro dell'organo nella chiesa di S. Giovina in Lanciano e dell'organo della chiesa di San Lorenzo martire in San Buono (Chieti)» con lo stanziamento di sola competenza di lire 100.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 1997

FALCONIO

97R0902

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 80.

Snellimento delle procedure di erogazione delle risorse per i programmi cofinanziati dalla Unione europea di cui alle leggi regionali 26 gennaio 1993, n. 10 e 3 aprile 1995, n. 32.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale dell'8 agosto 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità-procedura

1. Al fine di consentire il più rapido completamento dei programmi cofinanziati con risorse della Unione europea e dello Stato, regolati dalle leggi regionali 26 gennaio 1993, n. 10 e 3 aprile 1995, n. 32, la Giunta regionale, fermo restando la uniformità ed il coordinamento delle direttive, è autorizzata a modificare ed integrare con propri provvedimenti le disposizioni sulle procedure di erogazione delle risorse contenute nei rispettivi allegati «D» e «A».

2. Per i nuovi programmi cofinanziati, le procedure di erogazione sono stabilite con appositi provvedimenti della Giunta regionale.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 1997

FALCONIO

97R0903

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 81.

Contributo straordinario all'azienda U.S.L. di L'Aquila per l'acquisto di n. 2 pulmini da destinare al trasporto di portatori di handicap.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale dell'8 agosto 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo interviene in favore della ASL di L'Aquila con un contributo straordinario finalizzato all'acquisto di n. 2 pulmini, dotati delle necessarie attrezzature, da destinare al trasporto di portatori di handicap.

Art. 2.

Il contributo complessivo di cui all'articolo precedente è fissato in lire 120.000.000 (centoventimilioni).

Il contributo a favore della A.U.S.L. di L'Aquila è concesso ed erogato in un'unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del settore sanità, entro trenta giorni dalla richiesta della A.U.S.L. al settore competente corredata da:

- 1) relazione tecnico economica circa gli autoveicoli da acquistare;
- 2) atto di acquisto e liquidazione della spesa sostenuta.

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 120.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte delle disponibilità afferenti alla partita n. 1 dell'elenco n. 4 — Fondo globale. Nello stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

cap. 324000 denominato: Fondo globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi per spese in conto capitale - in diminuzione: L. 120.000.000;

cap. 72332 (di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 07, tit. 2, ctg. 3, sez. 08) denominato: «Contributo straordinario alla U.S.L. di L'Aquila per l'acquisto di n. 2 pulmini da destinare al Servizio tutela sociale per il trasporto di portatori di handicap» - in aumento: L. 120.000.000.

La partita n. 1 dell'elenco n. 4 - Fondo globale, allegato al bilancio per l'esercizio in corso è corrispondentemente ridotta.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 1997

FALCONIO

97R0904

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 82.

Determinazione della quota percentuale di partecipazione della Regione ai consorzi di sviluppo industriale e delle indennità e rimborso spese per missioni spettanti ai componenti degli organi consortili leggi regionali numeri 56 e 57 del 22 agosto 1994.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale dell'8 agosto 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, in attuazione della legge regionale n. 56/1994 e n. 57/1994, determina la propria quota percentuale di partecipazione al Fondo di dotazione dei Consorzi di sviluppo industriale, nonché le indennità spettanti ai componenti degli organi consortili.

Art. 2.

Il Fondo di dotazione ordinaria di ciascun Consorzio di sviluppo industriale è fissato nella misura pari alla entità delle spese di funzionamento dell'ente.

La quota di partecipazione della Regione, derivante da specifico capitolo istituito con apposita legge di bilancio, arriva fino al 30% del Fondo di dotazione dei consorzi, la restante quota è costituita da quote conferite dagli organismi partecipanti, individuati dall'art. 1, comma terzo della legge regionale n. 56/1994.

Art. 3.

Al presidente è attribuita un'indennità di carica e di funzione pari al 50% dell'indennità spettante al presidente dell'amministrazione provinciale sul cui territorio ha sede legale il consorzio.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione è attribuita un'indennità di carica e di funzione pari al 50% dell'indennità spettante agli assessori dell'amministrazione provinciale sui cui territori ha sede legale il consorzio.

Ai membri dell'assemblea generale è attribuita un'indennità di presenza pari al 50% dell'indennità spettante ai consiglieri provinciali nella cui provincia ha sede legale il consorzio.

Al presidente e ai membri effettivi del collegio sindacale è corrisposta un'indennità mensile lorda di L. 500.000. Tali indennità saranno adeguate con le stesse modalità e nella misura percentuale stabilite per gli amministratori della provincia sul cui territorio ha sede legale il consorzio.

Le indennità di missione ed il rimborso spese dei componenti gli organi consortili saranno corrisposti nella misura prevista per i corrispondenti organi della provincia sul cui territorio ha sede legale il consorzio.

Art. 4.

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge è notificata alla Commissione europea in applicazione dell'art. 93.3 del trattato C.E.

Gli interventi scaturenti da essa troveranno applicazione dopo che la commissione avrà comunicato il suo assenso, a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 3.750.000.000, si provvede come segue:

quanto a L. 3.000.000.000 mediante riduzione, per competenza e cassa dello stanziamento iscritto sul cap. 181552;

quanto a L. 750.000.000 mediante utilizzazione, ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. n. 81/1977, del fondo globale iscritto sul cap. 324000, quota parte della partita n. 3 - Elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Con decreto del presidente della Giunta regionale si provvede ad apportare le necessarie variazioni al bilancio per l'esercizio in corso.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 1997

FALCONIO

97R0905

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 83.**Ordinamento della Polizia locale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.*Funzioni di Polizia locale*

1. I comuni, le province e gli altri enti locali esercitano le funzioni di Polizia locale, urbana e rurale, di Polizia amministrativa e ogni altra attività di Polizia, nelle materie loro attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.

Art. 2.*Svolgimento dell'attività sul territorio*

1. Le attività di Polizia si svolgono, di norma, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, o di quello presso cui il personale sia stato distaccato o comandato.

2. Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.

3. Le operazioni esterne di polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

4. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolare occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse, nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego in materia di mobilità del personale, sulla base di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate. Delle missioni va data preventiva comunicazione al prefetto.

Art. 3.*Commissione giudicatrice dei concorsi*

1. Le commissioni giudicatrici, disciplinate dalle leggi vigenti, possono essere integrate con un esperto designato dalla Giunta regionale.

Art. 4.*Dipendenza del servizio di Polizia locale*

1. La Polizia locale è alle dirette dipendenze del titolare del potere di rappresentanza o suo delegato, che sovrintende impartendo le direttive di carattere generale e vigilando sullo svolgimento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Il comandante del corpo e/o il responsabile del servizio di Polizia locale risponde direttamente al titolare del potere di rappresentanza o suo delegato dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo degli operatori di Polizia locale.

Gli addetti di Polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

3. Nella gestione associata il relativo atto costitutivo disciplina l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio fissandone i contenuti essenziali.

Il responsabile del servizio di Polizia locale gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate. Egli è, altresì, responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale.

4. Gli addetti di Polizia locale impiegati in servizi associati, sono sottoposti all'autorità del titolare del potere di rappresentanza nel cui territorio si trovano ad operare.

TITOLO II**ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE****Art. 5.***Istituzione del servizio di Polizia municipale*

1. Per l'esercizio delle attività di Polizia municipale i comuni possono istituire un apposito servizio di Polizia municipale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture che assicuri lo svolgimento delle suddette attività in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche, amministrative e socio-economiche dell'area servita.

Art. 6.*Compiti degli addetti alla Polizia municipale*

1. Gli addetti al servizio di Polizia municipale nel territorio di competenza o degli enti associati provvedono a:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;

b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, di intesa con le autorità competenti nonché in caso di privati infortuni;

c) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;

d) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;

e) collaborare nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni con le forze di Polizia dello Stato e della Protezione civile;

f) svolgere compiti di Polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni nei limiti e nelle forme di legge.

2. Nell'espletamento delle funzioni di Polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di cui alle lettere e) e f) del precedente comma, gli addetti al servizio di Polizia municipale sono posti, operativamente alle dipendenze della competente autorità giudiziaria o di P.S., nel rispetto delle intese con l'autorità locale e previa messa a disposizione degli addetti stessi da parte dell'autorità medesima.

3. Gli addetti di Polizia municipale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli esattamente indicati nella normativa vigente (legge 7 marzo 1986, n. 65).

A tal uopo, entro anni 2 (due) dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, che hanno nel proprio organico operatori di Polizia municipale che svolgono, quali mansioni aggiuntive previste nel regolamento comunale e nel bando di concorso per l'assunzione, funzioni non previste dalla legge quadro sull'ordinamento della Polizia locale e dalla presente legge, provvedono ad adeguare i regolamenti e le piante organiche alle nuove disposizioni in materia.

Art. 7.*Modalità di esercizio del servizio e segni distintivi*

1. Il servizio è svolto in uniforme tranne che in particolari casi nei quali è necessario essere in abiti civili per l'espletamento del servizio, come da regolamento comunale.

2. L'uniforme degli addetti alla Polizia municipale è stabilita, nel modello e nelle ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dall'allegato della presente legge.

3. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla Polizia municipale recano lo stemma e la denominazione dell'ente di appartenenza nonché il numero personale di matricola.

Essi sono conformi ai modelli previsti dall'allegato.

4. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla Polizia municipale, in relazione alle funzioni attribuite, sono stabilite dall'allegato della presente legge.

5. È fatto divieto di utilizzare distintivi diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.

Art. 8.*Caratteristiche dei mezzi*

1. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dall'allegato della presente legge.

2. Per l'espletamento di particolari servizi di istituto, possono essere utilizzati mezzi di trasporto privi di contrassegni.

Art. 9.*Dotazione organica*

1. La dotazione organica della Polizia municipale di norma è formata da un atto per ogni 700 abitanti o frazioni di 700 e con un minimo di due addetti.

Art. 10.*Norme generali per l'istituzione del servizio di Polizia municipale*

1. La Polizia municipale provvede all'espletamento delle funzioni indicate all'art. 6.

2. In ogni comune il servizio di Polizia municipale deve essere svolto con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno.

A tale fine i comuni possono adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.

3. I comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di Polizia municipale sono espletati da almeno sette operatori, possono procedere all'istituzione del corpo di Polizia municipale.

Art. 11.*Regolamento comunale*

1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, i gradi, lo stato giuridico e le funzioni del personale di Polizia municipale sono disciplinati dal regolamento comunale entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2. I regolamenti comunali devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore e possono normativizzare i gradi iniziali dei nuovi assunti, rimanendo impregiudicati i diritti acquisiti.

3. I regolamenti comunali devono essere inviati al Ministero dell'Interno per il tramite del commissario di Governo, nonché alla Giunta regionale - Settore enti locali.

Art. 12.*Gradi della Polizia municipale*

1. Nella determinazione dei gradi da attribuire al personale della Polizia municipale, il regolamento comunale tiene conto dei seguenti livelli massimi attribuibili al comandante:

a) nei comuni classificati 1/A, grado di colonnello;

b) nei comuni capoluogo di provincia, grado di tenente colonnello;

c) nei comuni che non sono capoluogo di provincia, grado di maggiore;

d) nei comuni di classe 2, grado di capitano;

e) nei comuni di classe 3, grado di tenente;

f) nei comuni di classe 4, con almeno due posti di operatori di Polizia municipale, grado di sottufficiale (maresciallo con n. 1 barretta verticale argentata).

2. Agli ufficiali sono attribuibili i gradi inferiori a quello del comandante a scalare, rapportati allo scalare della qualifica funzionale rivestita.

3. Ai sottufficiali, fatta eccezione per quelli dei comuni di classe 4, sono attribuibili i gradi di maresciallo maggiore aiutante, costituiti da tre barrette verticali argentate ed una stelletta per spallina, soggolo piatto argentato con due righe orizzontali e quattro barrette argentate verticali per il berretto.

4. Agli addetti di Polizia municipale semplici dopo 10 anni di servizio di ruolo effettivo è attribuibile il grado di agente con una V, dopo 20 anni di servizio di ruolo effettivo due V e dopo 25 anni di servizio di ruolo effettivo tre V.

5. I comandanti, di qualsiasi grado, indossano i gradi contornati da filetto rosso ai singoli distintivi.

6. I distintivi di grado sono quelli descritti nell'allegato alla presente legge.

Art. 13.*Gestione intercomunale o coordinata tra i comuni*

1. I comuni, per ragioni di economicità ed efficienza, possono gestire le funzioni di Polizia municipale a carattere ricorrente, stagionale od occasionale, in modo coordinato mediante la stipula di apposite convenzioni tra loro, secondo i principi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevedendo l'impiego del personale su tutto il territorio interessato, nonché l'organizzazione di strutture e strumenti operativi.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme e i modi della gestione coordinata nonché i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie dei comuni interessati.

3. Al sindaco, o suo delegato, sono riservati nell'ambito del territorio comunale di competenza le funzioni di vigilanza nell'espletamento dei provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché l'emanazione delle direttive di Polizia municipale.

4. La Regione incentiva tali forme di gestione coordinata contribuendo all'acquisto di mezzi e strumenti operativi necessari alla loro istituzione e funzionamento, nella misura massima del 30% della spesa globale documentata dagli enti locali interessati.

5. Per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo i comuni devono far pervenire al settore enti locali, la richiesta opportunamente documentata, allegando la documentazione attestante la gestione coordinata del servizio mediante convenzione.

Alla richiesta deve essere allegata, quale requisito per accedere ai finanziamenti, una dichiarazione a firma del sindaco, nella quale si attesti che il personale del corpo o del servizio di Polizia municipale utilizza le uniformi ed i distintivi di grado, previsti dalla presente legge e che il comune ha ottemperato a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge.

6. Il settore enti locali comunica, previa acquisizione del parere del servizio bilancio reso sulla base di idonea documentazione, agli enti interessati l'ammissione al contributo entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda secondo le indicazioni del precedente comma 5.

Entro lo stesso termine è comunicata l'esclusione delle domande non ammissibili per mancanza dei requisiti richiesti o insufficienza di fondi a disposizione per l'anno in corso.

7. Le domande di contributo saranno esaminate in rigoroso ordine cronologico di presentazione e nello stesso ordine saranno concessi i benefici previsti fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

Art. 14.

Affidamento della gestione associata

1. Le comunità montane e le associazioni sovracomunali, in attuazione dell'art. 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 148 promuovono l'esercizio associato e l'organizzazione del servizio di Polizia municipale.

2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni realizzano le intese sulla reciproca utilizzazione temporanea del personale e dei mezzi operativi.

3. Alle attività associate promosse e realizzate dalle comunità montane sono estesi i benefici previsti all'art. 18, comma 4, secondo le modalità indicate dall'art. 13, commi 5, 6 e 7».

Art. 15.

Rappresentanza legale

1. Nella ipotesi di gestione associata dei servizi, le direttive al personale di Polizia municipale, fatta salva la competenza di ciascun sindaco nell'ambito del proprio comune, sono impartite dal legale rappresentante della associazione sovracomunale.

TITOLO III

FUNZIONI DI POLIZIA PROVINCIALE

Art. 16.

Istituzione del corpo di Polizia provinciale

1. Per l'esercizio delle attività di Polizia locale le province, per le funzioni ed i compiti ad esse attribuiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono istituire, con apposito atto deliberativo, il corpo di Polizia provinciale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture che assicuri lo svolgimento di tutte le attività di polizia in materia continuativa, efficiente e professionale su tutto il territorio provinciale, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche e socio-economiche dell'area servita.

Art. 17.

Regolamento provinciale

1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico e le funzioni del personale di Polizia provinciale dell'area di vigilanza, sono disciplinati dal regolamento provinciale entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2. L'organigramma, le modalità di espletamento dei servizi di Polizia provinciale, le uniformi ed i distintivi sono definiti da appositi regolamenti da adottarsi da parte delle amministrazioni provinciali entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I regolamenti provinciali devono essere inviati al Ministero dell'Interno per il tramite del commissario di Governo, nonché alla Giunta regionale - Settore enti locali.

Art. 18.

Gestione interprovinciale o coordinata tra gli enti

1. Gli enti sovracomunali possono stipulare con le province apposite convenzioni a carattere stagionale od occasionale, per l'erogazione dei servizi di loro competenza.

2. Le province, per ragioni di efficienza, possono gestire i servizi di Polizia provinciale mediante la stipula di apposite convenzioni tra loro, secondo i principi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme e i modi della gestione coordinata, nonché i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie degli enti interessati.

4. Al titolare del potere di rappresentanza o suo delegato, nell'ambito del territorio di competenza, sono riservate le funzioni di indirizzo per l'espletamento dei provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché l'emanazione delle direttive di Polizia locale.

Art. 19.

Rappresentanza legale

1. Nella ipotesi di gestione associata dei servizi, le direttive al personale di Polizia provinciale, fatta salva la competenza di ciascun presidente nell'ambito della provincia, sono impartite dal legale rappresentante dell'associazione sovraprovinciale.

Art. 20.

Caratteristiche dei mezzi

1. I mezzi (automezzi, motomezzi ecc.) in dotazione della Polizia provinciale devono avere caratteristiche tecniche tali da assicurare la massima efficienza per l'erogazione dei servizi in riferimento alle caratteristiche morfologiche del territorio delle singole province.

TITOLO IV

FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Art. 21.

Istituzione della scuola regionale di Polizia locale

1. Con la presente legge si disciplina la scuola regionale di Polizia locale.

2. L'organizzazione e la gestione della scuola di Polizia locale è affidata al settore enti locali.

3. La scuola regionale di Polizia locale ha lo scopo di garantire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei comandanti, ufficiali, sottufficiali ed operatori di Polizia locale.

4. La scuola regionale può, su richiesta e di concerto con gli enti locali interessati, svolgere attività didattiche per la formazione di candidati a corsi pubblici per l'accesso ai posti di comandante, ufficiali, addetti al coordinamento e controllo e operatori di Polizia locale.

5. Le finalità suindicate sono perseguite mediante l'organizzazione di corsi regionali di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale.

Art. 22.

Corsi regionali

1. I corsi regionali si tengono di volta in volta in varie città d'Abruzzo presso strutture pubbliche della Regione o di altri enti locali.

2. Le materie e le ore complessive dei corsi sono programmate dal responsabile della scuola regionale di Polizia locale, su disposizione del componente la Giunta preposto al settore enti locali, sentito il parere del comitato tecnico per la Polizia locale.

3. I docenti dei corsi, scelti tra magistrati, docenti universitari, avvocati, tecnici, ufficiali di Polizia locale ed esperti delle varie materie, in base a criteri oggettivi approvati dalla Giunta regionale su proposta del comitato tecnico regionale, sono nominati dal componente la Giunta preposto al settore enti locali, su proposta del dirigente la scuola di Polizia locale.

4. Il settore enti locali comunica entro il 31 dicembre di ogni anno il programma dei corsi che la Regione intende svolgere nell'anno successivo indicando il tipo, la durata, le date di svolgimento, le città sede dei corsi, le materie, nonché le modalità di partecipazione.

5. Gli enti locali devono comunicare entro il mese di gennaio di ogni anno l'adesione ai vari corsi indicando con precisione il numero, le generalità e la qualifica degli addetti che si intende far partecipare.

6. Ai corsi possono essere ammessi i comandanti, gli ufficiali, i sottufficiali, gli operatori di Polizia locale e i candidati ai concorsi specificati nel quarto comma del precedente articolo 25 della presente legge (*).

7. A conclusione di ogni corso si terranno una o più prove per la valutazione del profitto individuale dei partecipanti e per il rilascio dell'attestato.

8. In fase di prima applicazione della presente legge, le comunicazioni di cui al precedente quinto comma devono essere fatte dai comuni entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte della Regione della organizzazione dei corsi per l'anno 1997.

(*) Presumibilmente è da ritenere che il riferimento all'art. 25 è errato.

9. Il materiale didattico relativo ad ogni corso va conservato presso la scuola di Polizia locale ed inviato ad ogni singolo ente.

Art. 23.

Direzione della scuola di Polizia locale

1. La direzione della scuola regionale di Polizia locale e l'organizzazione dei corsi, data la particolarità della materia e del profilo professionale, sono affidate dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore enti locali, e sentito il parere del comitato tecnico regionale, ad un dirigente regionale del settore enti locali.

2. L'incarico di direttore della scuola regionale di Polizia locale ha la durata in carica quanto la durata del comitato tecnico regionale.

Art. 24.

Osservatorio regionale di Polizia locale

1. È istituito l'osservatorio regionale di Polizia locale.

2. Presso l'osservatorio regionale di Polizia locale è costituito un sistema informatizzato per la raccolta di leggi, decreti, circolari e quant'altro attiene all'attività della Polizia locale, cui possono accedere i corpi ed i servizi di Polizia locale.

3. La direzione dell'osservatorio regionale di Polizia locale è affidata dalla Giunta regionale, su designazione del componente la Giunta preposto al settore enti locali, ad un dirigente regionale del settore enti locali.

TITOLO V

COMITATO TECNICO REGIONALE

Art. 25.

Comitato tecnico

1. Il presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore enti locali, nomina, con proprio decreto il comitato tecnico regionale per la Polizia locale, che dura in carica quattro anni ed è composto da:

- a) il componente la Giunta preposto al settore enti locali, o dirigente del settore da lui delegato che lo presiede;
- b) il direttore della scuola regionale di Polizia locale;
- c) un rappresentante dell'UPI;
- d) un rappresentante dell'ANCI;
- e) un rappresentante dell'UNCSEM;
- f) n. 6 esperti in materia designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, appartenenti alla Polizia locale;
- g) un ufficiale di Polizia municipale designato dall'ANCPUM regionale;
- h) un operatore di Polizia municipale designato dall'ANVU Abruzzo.

2. Il componente che non partecipa a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dal presidente della Giunta regionale.

3. L'onere complessivamente valutato per le spese del comitato così come composto al precedente comma 1 è di L. 3.000.000 e trova, per l'anno 1996 la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio regionale - 11425. Per gli esercizi successivi sui pertinenti capitoli dei corrispondenti bilanci regionali.

Art. 26.

Compiti del comitato

1. Il comitato tecnico regionale ha funzione di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di Polizia locale.

2. Esso, in particolare, provvede ad esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alle prescrizioni di cui alla presente legge, nonché proposte sulle iniziative atte a migliorare, comunque, l'efficienza dei servizi.

3. La Giunta regionale, entro 90 giorni emana apposito regolamento per il funzionamento del comitato tecnico regionale.

TITOLO VI NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 27.

Applicazione ad altri enti locali

1. Gli enti locali diversi dai comuni esercitano le funzioni di Polizia locale di cui sono titolari a mezzo di appositi servizi, disciplinati dai regolamenti dell'ente di appartenenza.

2. A questi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla presente legge sostituendo al comune e ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

3. Per quanto attiene alla divisa, fermo restando quanto previsto dall'allegato i colori saranno grigio chiaro per quella di rappresentanza e verde loden per quella ordinaria.

4. Per quanto attiene ai mezzi, i colori saranno di base grigio-verde, le scritte rosso pantone in negativo.

Art. 28.

Regolamento degli enti locali

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni e gli altri enti locali adeguano i loro regolamenti.

2. Decorso inutilmente i termini suddetti, il comitato regionale di controllo e le sezioni provinciali, nominano un commissario, che provvede all'adozione dei relativi atti.

3. I comuni e gli altri enti locali entro due anni successivi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguarsi a tutte le disposizioni in essa contenute.

Art. 29.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 50.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 — quota parte delle partite n. 5 — Elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel sett. 03, tit. 2, ctg. 3, sez. 01) il capitolo 32320 denominato: «Contributi in conto capitale ai comuni associati alla gestione del servizio di Polizia», con lo stanziamento di sola competenza di L. 50.000.000.

Gli oneri relativi alla realizzazione dei corsi per operatore di polizia locale gravano sullo stanziamento del pertinente capitolo di spesa 32430 del bilancio di previsione 1997 e, per gli esercizi successivi cui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali».

Art. 30.

Norma finale

1. La legge regionale n. 59 del 20 luglio 1989 è abrogata.

2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 1997

FALCONIO

(Omissis).

97R0906

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 84.

Trattamento economico e rimborso spese di viaggio dei commissari straordinari e liquidatori degli enti amministrativi dipendenti della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ferme restando le procedure previste dalla normativa vigente in materia di nomina di commissari straordinari e di commissari liquidatori degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, la Giunta regionale determina il compenso onnicomprensivo, al lordo delle ritenute di legge e per ogni giornata di effettiva presenza presso gli enti, di norma, nella misura di lire 130.000.

2. La Giunta regionale determina, altresì, il numero delle giornate di effettiva presenza necessaria all'espletamento dell'incarico nel limite mensile di n. 12 giornate, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) diversità della struttura organizzativa, consistenza del patrimonio amministrato ed estensione del territorio servito dall'ente, qualora si tratti di commissari straordinari;

b) situazione demografica dell'ente, numero dei creditori e valore dei debiti liquidati, qualora si tratti di commissari liquidatori.

3. La Giunta regionale, qualora rilevi situazioni di particolare complessità per l'espletamento delle funzioni di commissario, può determinare un compenso di misura diversa da quella di cui al primo comma e un numero di giornate superiore a quelle di cui al secondo comma.

Art. 2.

1. Ai medesimi commissari compete il rimborso delle spese di viaggio previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali, se e in quanto spettante, tenuto conto della minore distanza tra il luogo di servizio, di residenza e di abituale dimora e quello di espletamento dell'incarico.

Art. 3.

1. Gli incarichi per l'espletamento delle funzioni di commissario vengono conferiti per la durata massima di un anno.

I predetti incarichi possono essere prorogati per un ulteriore periodo non eccedente i sei mesi.

Art. 4.

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

2. Gli oneri conseguenti alla applicazione della presente legge sono a carico degli enti interessati alla gestione commissariale.

Art. 5.

1. Salvo quanto disposto da specifiche leggi di settore in materia, le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 1997

FALCONIO

97R0907

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 85.

Norme in materia di programmazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE****Art. 1.**

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in armonia con quanto stabilito agli articoli 8 e 9 del proprio statuto, adotta la programmazione quale metodo della propria azione politica.

2. La Regione concorre, come soggetto autonomo, di concerto con le altre regioni e province autonome, alla elaborazione dei documenti della programmazione nazionale, attuandone gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze e coordina i propri interventi con quelli delle autonomie locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO II ORGANISMI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 2.

Soggetti ed organi della programmazione

1. Sono soggetti della programmazione regionale la Regione, le province, le comunità montane, gli enti parco, ed i comuni singoli od associati.

2. Le province ed i comuni singoli, od associati, concorrono alla programmazione regionale secondo le disposizioni della presente legge.

3. Gli organi della programmazione regionale sono il Consiglio e la Giunta regionale i quali si avvalgono del supporto:

del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) previsto dalla legge regionale 30 agosto 1996, n. 77;

della Conferenza permanente Regione-Enti locali, prevista dalla legge regionale 18 aprile 1996, n. 21;

della Consulta regionale per la montagna prevista dalla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 101.

TITOLO III STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 3.

Atti della programmazione regionale e locale

1. Sono atti della programmazione regionale:

a) il programma regionale di sviluppo;

b) i progetti regionali speciali di cui alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;

c) il quadro regionale di riferimento ed i relativi piani di settore;

d) i programmi, i progetti ed i piani di settore relativi al programma di cui alla lettera a);

e) gli atti di indirizzo alle società a partecipazione regionale e agli enti dipendenti della Regione.

2. Sono atti della programmazione locale:

f) i piani ed i programmi pluriennali delle province;

g) i piani di sviluppo economico delle comunità montane;

h) i piani ed i programmi dei comuni singoli od associati;

i) i piani territoriali provinciali;

l) i piani dei parchi e delle riserve;

m) i programmi pluriennali delle comunità dei parchi.

3. Gli atti di cui al primo e secondo comma, indicati alle lettere b), c), d), e), f), h), m), devono evidenziare i rapporti con il quadro programmatico regionale vigente.

TITOLO IV PROGRAMMA REGIONE DI SVILUPPO

Art. 4.

Definizione

1. Il programma regionale di sviluppo, di seguito denominato P.R.S. è il documento fondamentale di programmazione regionale attraverso il quale la Regione concorre alla definizione degli obiettivi della programmazione nazionale.

2. Il P.R.S. individua gli obiettivi dello sviluppo socio-economico della Regione, definisce le linee programmatiche per il loro conseguimento e ne determina le priorità in relazione alle risorse finanziarie prevedibilmente acquisibili nel periodo di riferimento.

Art. 5.

Contenuti del P.R.S.

1. Il P.R.S., previa analisi della realtà regionale, individua:

a) il modello di sviluppo regionale nel quale vengono definiti gli obiettivi dello sviluppo socio-economico dell'Abruzzo, dell'uso razionale ed ordinato del territorio e stabilite le strategie da adottare per il loro conseguimento;

b) il quadro economico finanziario recante le risorse per ciascuna delle azioni programmatiche in cui si articola il programma.

2. Le risorse finanziarie, di cui al punto b) del precedente comma, sono iscritte nelle previsioni di spesa del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

Art. 6.

Validità del P.R.S.

1. Il P.R.S. ha una validità non superiore al quinquennio, e può essere aggiornato con la procedura di cui al successivo art. 9.

Art. 7.

Efficacia del P.R.S.

1. Il Consiglio regionale e la Giunta garantiscono la coerenza dell'azione della Regione con le linee programmatiche individuate nel P.R.S.

2. La Giunta regionale cura, attraverso i settori competenti, che le attività degli enti dipendenti dalla Regione e dalle società a prevalente partecipazione regionale siano coerenti agli indirizzi del piano regionale di sviluppo.

3. Ogni provvedimento amministrativo della Regione e degli enti locali che interagisce con gli obiettivi della programmazione deve essere in sintonia con le indicazioni del P.R.S.

Art. 8.

Formazione del P.R.S.

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 3, comma 6 della legge n. 142/1990, provvede all'elaborazione del P.R.S. con il concorso delle province, dei comuni, delle comunità e degli enti parco.

2. Lo schema del programma, predisposto dal servizio di programmazione, è adottato dalla Giunta regionale ed è contemporaneamente trasmesso:

alle province;

al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

alla conferenza permanente Regione-Enti locali;

alla consulta regionale per la montagna.

3. In ogni provincia è istituita una conferenza per la programmazione per coordinare e raccordare l'attività programmatica degli enti locali agli obiettivi della programmazione regionale.

4. Alla conferenza, presieduta dal presidente della provincia, partecipano i sindaci, i presidenti delle comunità montane e dei parchi naturali nazionali e regionali.

5. Entro 120 giorni dal ricevimento dello schema del programma, le province trasmettono alla Giunta regionale le risultanze della conferenza, unitamente alle proprie proposte.

6. Entro lo stesso termine, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, la conferenza permanente Regione-Enti locali e la consulta regionale per la montagna, trasmettono alla Giunta il proprio parere obbligatorio non vincolante sullo schema di programma di cui al comma 2.

7. Qualora le valutazioni ed i pareri di cui ai precedenti quinto e sesto comma non sono resi nei termini assegnati se ne prescinde.

8. Lo schema del P.R.S., rielaborato alla luce delle indicazioni formulate, è riesaminato dalla Giunta regionale ed è trasmesso al Consiglio regionale che si pronuncia nei successivi 60 giorni.

9. La deliberazione consiliare di approvazione del P.R.S. è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 9.

Aggiornamento del P.R.S.

1. Ogni anno, in occasione della presentazione del conto consuntivo, i settori regionali interessati all'azione del programma, trasmettono alla Giunta regionale una relazione contenente:

a) lo stato di attuazione del P.R.S. e delle azioni programmatiche da questo previste;

b) i risultati conseguiti ed i costi sostenuti;

c) gli atti adottati per l'attuazione delle azioni programmatiche con l'indicazione analitica delle cause che eventualmente non abbiano consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.R.S.;

d) eventuali proposte e suggerimenti di modifica alle modalità di realizzazione delle azioni programmatiche di competenza del settore.

2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite delle strutture regionali, assume le determinazioni in merito all'eventuale aggiornamento o modifica del P.R.S. in vigore.

3. Il P.R.S. è aggiornato con la procedura di cui al precedente art. 8.

TITOLO VI

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 10.

Piani regionali di settore

1. I piani regionali di settore sono specifici interventi attuativi del P.R.S. che definiscono:

a) gli obiettivi ed i risultati attesi nel settore in relazione alle finalità del P.R.S. e ad altri interventi comunitari, statali e regionali;

b) i soggetti pubblici e privati responsabili dell'attuazione degli interventi e della loro gestione;

c) le risorse organizzative ed economiche necessarie per il raggiungimento dei risultati attesi;

d) i modi ed i tempi degli interventi ed i criteri per la loro localizzazione; tenuto conto del quadro regionale di riferimento e delle sue aree di attuazione programmatica;

e) i criteri e le modalità per la concessione di eventuali sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

f) gli eventuali accordi di programma da redigere per la relativa realizzazione;

g) la spesa complessiva e quella di parte regionale distinta in annualità per tutta la durata del piano;

h) le modalità di coperture della spesa regionale con l'indicazione espressa dei capitoli del bilancio annuale e pluriennale a tal fine interessati.

2. I piani regionali di settore sono approvati con la procedura prevista dall'art. 6-bis della legge regionale 27 aprile 1995, n. 70.

TITOLO VI

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE LOCALE

Art. 11.

Programma pluriennale della provincia

1. La provincia, con riferimento al P.R.S., adotta un proprio programma pluriennale, sia di carattere generale che settoriale, avente la stessa validità temporale del documento di programmazione regionale.

2. La provincia assicura la partecipazione degli enti locali attraverso la conferenza per la programmazione di cui al precedente art. 8, comma 3.

3. Il programma pluriennale è adottato con deliberazione del Consiglio provinciale, entro 120 giorni dall'approvazione del P.R.S., ed è trasmesso alla Giunta regionale ed alla conferenza permanente Regione-Enti locali, nei successivi 90 giorni dall'adozione.

4. La Giunta regionale, attraverso la conferenza permanente Regione-Enti locali, qualora ravvisi elementi di incompatibilità con gli indirizzi della programmazione regionale, trasmette i propri rilievi alla provincia che deve adeguarsi nei successivi 90 giorni.

5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma pluriennale della provincia entro 60 giorni dal ricevimento.

6. La deliberazione consiliare di approvazione del programma pluriennale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 12.

Piani pluriennali di sviluppo delle comunità montane, degli enti parco e delle comunità dei parchi

1. I piani pluriennali di sviluppo delle comunità montane sono regolati dalle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 92/1994 e successive modificazioni.

2. Il secondo comma dell'art. 22 è così modificato, «Il piano pluriennale di sviluppo socio economico ha la stessa durata del P.R.S.; al piano possono essere apportati variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità purché in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali».

3. I piani pluriennali di sviluppo approvati dalle comunità montane sono inviati entro 90 giorni alle consultazioni regionali per la montagna, che si avvale del settore enti locali della Giunta regionale per la verifica di compatibilità con il P.R.S. Qualora la consultazione regionale per la montagna ravvisi elementi di incompatibilità con gli indirizzi della programmazione regionale, trasmette i propri rilievi alle comunità montane, che devono adeguarsi entro i 90 giorni successivi.

4. I piani dei parchi ed i piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità dei parchi sono regolati dalle disposizioni della legge n. 394/1991 e dalla legge regionale n. 38/1996.

5. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 è aggiunto «Il piano socio-economico ha la stessa durata del P.R.S., al piano possono essere apportati variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità purché in armonia con i piani e di programmi regionali e provinciali».

Art. 13.

Piani e programmi comunali

1. Gli atti di programmazione socio-economica dei comuni sono:

a) il bilancio di previsione;

b) il bilancio pluriennale;

c) la relazione previsionale e programmatica.

2. I comuni trasmettono la relazione previsionale e programmatica alla provincia per la verifica di compatibilità con i programmi provinciali, ed alla conferenza permanente Regione-Enti locali per la verifica di compatibilità con il P.R.S.

3. La verifica di compatibilità si intende compiuta decorsi trenta giorni dal ricevimento. In caso di incompatibilità, la conferenza Regione-Province, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 21/1996, formula i propri rilievi e li trasmette alla Giunta regionale che si pronuncia definitivamente nei successivi 30 giorni dal ricevimento.

4. La provincia trasmette ogni anno alla Regione una relazione sugli atti di programmazione ad essa pervenuti nell'anno precedente e sulle verifiche di compatibilità effettuate.

5. La Regione, ai sensi dell'art. 54, comma 12, della legge n. 142/1990, concorre al finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali per la realizzazione del proprio piano regionale di sviluppo.

**TITOLO VII
RACCORDO DEGLI STRUMENTI
PROGRAMMATICI E FINANZIARI**

Art. 14.*Raccordo con il bilancio di previsione*

1. Il primo comma dell'art. 17 della L.R.C. n. 81/1977 è così sostituito:

Entro il 30 ottobre la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di previsione, predisposto sulla scorta delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale in merito alle relazioni di cui al primo comma dell'art. 9, della relazione previsionale e programmatica dello Stato, tenuto conto del disegno di legge finanziaria, ove predisposto, unitamente al bilancio pluriennale e ai bilanci di previsione degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'art. 61 dello statuto.

Art. 15.*Raccordo con il bilancio pluriennale*

1. Dopo il quarto comma dell'art. 9 della L.R.C. n. 81/1977 è aggiunto il seguente quarto comma-bis:

Per ciascuna delle azioni programmatiche indicate nel P.R.S., il bilancio pluriennale, nel rispetto della normativa contabile vigente individua anche con annotazioni in calce o in nota:

- a) gli obiettivi generali nel P.R.S.;
- b) i settori regionali competenti;
- c) la normativa di riferimento;
- d) le risorse di finanziamento distinte in quote regionali, statali e comunitarie;
- e) la partecipazione, ove prevista, di altri soggetti pubblici e privati;
- f) i costi complessivi ed i risultati attesi in termini di quantità e qualità per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione regionale.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 16.*Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni previste negli articoli 14 e 15 si applicano dal primo bilancio successivo all'approvazione dell'aggiornamento del P.R.S. vigente.

Art. 17.*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati l'art. 4 e l'art. 9, primo comma, della L.R.C. n. 81/1977.

2. Salvo quanto disposto dalla legge regionale n. 21/1996, art. 4, primo comma, punti 1) e 2) ed art. 8, comma 6, è abrogata ogni altra norma regionale che risulti in contrasto con le disposizioni recate dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 1997

FALCONIO

97R0908

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 86.

Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località balneari della costa adriatica abruzzese, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 16, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza della merci trasportate con la modalità gomma, la Regione Abruzzo, entro i limiti di spesa di cui al successivo art. 3 assume l'onere del pagamento della tariffa di pedaggio autostradale degli autotreni ed autoarticolati di cui, rispettivamente, alle lettere h) ed i) dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente deviati sull'A/14 lungo la tratta S. Benedetto del Tronto-Vasto Sud e viceversa, per un periodo di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il competente settore trasporti dispone la liquidazione ed il pagamento, previo impegno della Giunta regionale, della spesa derivante dagli interventi di cui al precedente art. 1 in favore della Società autostrade S.p.a. — con sede in Roma — concessionaria dell'Autostrada A/14, sulla base delle fatture dei pedaggi autostradali conseguenti all'applicazione della presente legge regionale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge regionale, valutato per l'anno 1997, in lire 1 miliardo (1.000.000.000), si provvede mediante prelevamento, per competenza e per cassa, dal Fondo globale, elenco n. 3, capitolo 323000.

La partita n. 2 del sopracitato elenco n. 3 è ridotta di lire 1 miliardo (1.000.000.000).

All'istituzione di idoneo capitolo di spesa si provvede ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29 dicembre 1977.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 1997

FALCONIO

97R0909

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 64.

Disposizioni per gli interventi a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1997.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 21 agosto 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni per l'erogazione alle imprese dei contributi di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677 recante «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996».

1. Le provvidenze concesse alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del giugno 1996, a valere sui fondi di cui all'art. 10 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DPC - n. 2449 del 25 giugno 1996 sono detratte dall'ammontare dei contributi di cui le medesime imprese beneficiano in base all'art. 5 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La detrazione riguarda la quota delle provvidenze di cui al comma 1 non utilizzata per il finanziamento del piano degli interventi infrastrutturali e di emergenza di cui all'art. 3 della medesima ordinanza n. 2449/1996.

3. Successivamente alla presentazione della domanda del contributo di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge 576/1996, per ciascuna impresa richiedente, la Fidi Toscana S.p.A. provvede a calcolare la suddetta detrazione sulla base del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 55 del 2 aprile 1997, e sulla base dell'ammontare complessivo dei contributi di cui l'impresa può beneficiare ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3 del decreto-legge 576/1996.

4. L'ammontare complessivo dei contributi è determinato sulla base delle percentuali stabilite dal Presidente della Giunta regionale, in conformità alle previsioni del citato decreto-legge 576/1996.

5. Le modalità per l'attivazione dei contributi di cui all'art. 5, comma 3 del decreto-legge 576/1996, saranno stabilite con successivo provvedimento.

6. La detrazione è calcolata prioritariamente sull'ammontare del contributo al quale può accedersi ai sensi dell'art. 5, comma 3 del citato decreto-legge 576/1996 e, ove quest'ultimo risulti inferiore alla somma da detrarre, sull'ammontare del contributo richiesto ai sensi del comma 1 del medesimo art. 5.

7. Sulla base delle risultanze dei calcoli di cui al comma precedente, la Fidi Toscana S.p.A. eroga il contributo a fondo perduto previsto dal l'ar. 5, comma 1 del decreto-legge 576/1996. Tali risultanze sono altresì utilizzate per la concessione del contributo di cui al comma 3 del medesimo articolo, ove ne venga presentata richiesta da parte dell'impresa secondo le modalità da determinarsi ai sensi del comma 5 del presente articolo.

Art. 2.

*Integrazione alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 46
Introduzione dell'art. 3-bis*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 è inserito il seguente art. 3-bis:

«Art. 3-bis (*Interventi straordinari per la ricostruzione di Cardoso*). — 1. Al fine di ripristinare nel comune di Stazzema, frazione di Cardoso adeguate condizioni di vita e per agevolare la permanenza dei residenti che, a seguito degli eventi alluvionali del giugno 1996, abbiano subito la distruzione o il danneggiamento irreparabile degli immobili di residenza, la Regione Toscana, utilizzando i fondi di cui all'art. 3, concorre al finanziamento degli interventi previsti in un apposito piano di recupero approvato dal Comune di Stazzema; il concorso finanziario regionale ha ad oggetto la costruzione, tramite l'ATER di Lucca, di alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. Gli alloggi di edilizia agevolata sono destinati all'acquisto da parte dei residenti, già proprietari degli immobili distrutti o irreparabilmente danneggiati; gli alloggi di edilizia sovvenzionata sono destinati all'assegnazione ai residenti già conduttori di immobili distrutti o irreparabilmente danneggiati.

3. La Giunta regionale determina il numero e le caratteristiche delle unità abitative, tenuto conto degli immobili distrutti o irreparabilmente danneggiati, nonché i criteri per la determinazione dell'ammontare dei contributi regionali previsti al comma 1.

4. La Giunta regionale può anche disporre l'anticipazione a favore dell'ATER di Lucca delle disponibilità finanziarie necessarie per la realizzazione della totalità degli alloggi, determinando le modalità per la restituzione delle somme eccedenti il contributo regionale, definito ai sensi del comma 3.

5. Ove nell'ambito del Comune di Stazzema, frazione Cardoso, ai sensi dell'art. 4, comma 9 del decreto-legge 576/1996, siano individuati immobili da demolire in quanto costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai soggetti residenti negli immobili in questione».

Art. 3.

Proroga dei termini

1. Il termine stabilito dall'art. 4-bis della legge regionale 27 giugno 1996, n. 46, introdotto con legge regionale 5 giugno 1997, n. 40 è prorogato al 31 ottobre 1997.

Art. 4.

Contributi speciali per le imprese esercenti attività di acquacoltura

1. Alle imprese esercenti attività di acquacoltura, aventi impianti nei comuni elencati nelle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Prot. Civ. - n. 2449/1996 e n. 2554/1996, rispettivamente agli artt. 1 e 11, che abbiano subito la perdita in tutto o in parte della produzione ittica presente negli impianti medesimi per effetto degli eventi alluvionali del giugno 1996, è attribuito un contributo straordinario fino al 30 per cento del valore della produzione medesima, nell'ambito dello stanziamento massimo di lire 130 milioni.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le disposizioni per la determinazione del valore della produzione ittica perduta e per la concessione ed erogazione del contributo.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Alla spesa di L. 130 milioni derivante dall'art. 4, comma 1°, si fa fronte con la seguente variazione del bilancio di previsione 1997 apportata per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «Spese».

Spese in diminuzione

Cap. 50060

Fondo globale finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo, L. 130.000.000.

Spesa di nuova istituzione

Cap. 27140

Contributo straordinario ad imprese esercenti attività di acquacultura che abbiano subito la perdita per effetto degli eventi alluvionali del giugno 1996 di tutto o in parte della produzione ittica presente negli impianti ubicati nei Comuni elencati nelle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996 n. 2554/1996 (art. 4 L.R. n. 64/1997), L. 130.000.000.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 27 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 11 agosto 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 23 luglio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 agosto 1997.

97R0829

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 65.

Istituzione dell'Ente per la gestione del «Parco Regionale delle Alpi Apuane». Soppressione del relativo Consorzio.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 33 del 21 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

*Istituzione dell'Ente
«Parco Regionale delle Alpi Apuane»*

1. È istituito ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'ente di diritto pubblico denominato «Parco Regionale delle Alpi Apuane», di seguito denominato ente.

L'ente è preposto alla gestione del Parco delle Alpi Apuane già istituito con legge regionale 21 gennaio 1985 n. 5 e successive modificazioni.

2. L'ente persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema.

3. Il territorio del Parco è delimitato dalla cartografia del Piano per il Parco di cui al successivo art. 14. Non sono compresi nel territorio del Parco i centri edificati interclusi, comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano. Questi fanno parte dell'area contigua del Parco di cui all'art. 32 della legge 394/1991. Fanno parte altresì dell'area contigua i territori delimitati come tali nella cartografia del Piano.

4. Fino all'approvazione del Piano per il Parco, il territorio del Parco e dell'area contigua sono delimitati dalla cartografia allegata alla presente legge. Non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell'area contigua, i centri edificati interclusi comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti, secondo la perimetrazione approvata dal Consiglio Direttivo dell'Ente, sentita la Comunità del Parco, entro tre mesi dalla nomina del Consiglio Direttivo stesso. Fino all'approvazione di tale perimetrazione non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell'area contigua, i centri edificati delimitati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 2.

Statuto

1. L'ente adotta il proprio statuto che, ai sensi dell'art. 24 della legge 394/1991 ed in conformità con i principi della presente legge, in particolare disciplina:

- a) la sede dell'ente;
- b) le modalità di designazione per la nomina degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi nonché i loro compiti;
- c) la rappresentatività degli enti locali componenti la Comunità del Parco, in rapporto ai rispettivi territori e popolazioni interessate dalle aree del Parco medesimo, nonché la relativa partecipazione al finanziamento dell'ente;
- d) le modalità di nomina ed i compiti del direttore e del Comitato scientifico;
- e) l'organizzazione decentrata delle strutture in relazione alle distinte situazioni geografiche;
- f) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;
- g) i criteri per la determinazione dell'indennità di carica.
- h) le modalità di controllo interno sugli atti secondo la normativa vigente.

2. In sede di prima applicazione, lo Statuto è adottato dalla Comunità del Parco entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni. In sede di approvazione il Consiglio Regionale può apportare allo Statuto le modifiche necessarie per assicurare la conformità dello Statuto stesso alle leggi vigenti.

3. In caso di inadempienza della Comunità del Parco la Giunta Regionale è comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio, per l'approvazione, una propria proposta di statuto, nel rispetto dei tempi di cui al comma precedente.

4. Le modifiche allo Statuto sono adottate e approvate con lo stesso procedimento del comma 2.

5. Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R.T. ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi dell'ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) la Comunità del Parco.

Art. 4.

Incompatibilità

L'ufficio di Presidente e di membro del Consiglio direttivo è incompatibile con quello di Parlamentare europeo e nazionale; Consigliere regionale, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale; Presidente o Assessore provinciale; Presidente o Assessore di Comunità Montana. Lo Statuto può stabilire ulteriori cause di incompatibilità.

Art. 5.

Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale sulla base di un elenco di almeno 3 nominativi designati dalla Comunità del Parco e dotati di comprovata esperienza amministrativa, risultante da documentato curriculum.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, ne coordina l'attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

Art. 6.

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'ente e da dodici membri.

2. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato, tra esperti aventi qualificazione, comprovata da adeguato curriculum, per titoli tecnico-scientifici, esperienza amministrativa o esperienza comunque maturata in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale e delle risorse locali, con le seguenti modalità:

a) sette membri scelti in un elenco di almeno 14 nominativi segnalati dalla Comunità del parco;

b) tre membri scelti in due elenchi, ciascuno di almeno sei nominativi segnalati distintamente dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986, e dalle seguenti istituzioni scientifiche: l'Accademia Nazionale dei Lincei, la Società Botanica italiana, l'Unione Zoologica Italiana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le Università degli studi con sede in Toscana; la scelta garantisce l'elezione di almeno un esperto per ognuno dei due elenchi;

c) due membri scelti direttamente dal Consiglio regionale.

3. Il Consiglio direttivo può eleggere al proprio interno uno o più Vice Presidenti ed una Giunta esecutiva secondo le modalità e con le funzioni stabilite dallo Statuto.

4. Il Consiglio direttivo adotta il piano per il Parco, il regolamento del Parco, il bilancio, il conto consuntivo, adotta ed approva i piani di gestione ed esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi.

Art. 7.

Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è composta, con la rappresentatività prevista dallo Statuto, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province e delle Comunità Montane i cui territori sono ricompresi, anche parzialmente, nel Parco.

2. La Comunità del Parco, oltre alle attribuzioni di cui agli artt. 2, 5 e 6, svolge funzioni consultive e propositive per l'ente. In particolare esprime parere obbligatorio sul regolamento e sul piano per il Parco, sui piani di gestione, sul bilancio e sul conto consuntivo. La Comunità del Parco adotta altresì il piano di sviluppo economico e sociale del Parco e vigila sulla sua attuazione.

Art. 8.

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Due revisori sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno; il terzo è designato dal Ministero del Tesoro.

2. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Il Collegio nomina, tra i propri membri, nella prima seduta, il Presidente.

4. Il Collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente e ne controlla la gestione finanziaria.

5. Il Collegio invia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria.

Art. 9.

Comitato scientifico

1. Al fine di garantire all'amministrazione dell'ente un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituito il Comitato scientifico.

2. Il Comitato scientifico è composto da esperti in numero determinato dallo Statuto del Parco ed è nominato dal Consiglio direttivo dell'ente, in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali, sulla base di elenchi nominativi, segnalati dalle Università degli Studi con sede in Toscana, fra i docenti delle facoltà scientifiche nonché dal Consiglio Nazionale delle Ricerche fra i propri ricercatori.

3. Il Comitato scientifico esercita i compiti previsti dallo Statuto e, in particolare, provvede ad esprimere in rapporto alle proprie competenze, parere obbligatorio sul piano per il Parco, sul regolamento, sui piani di gestione, sul piano pluriennale economico-sociale e, a richiesta degli organi dell'ente e del direttore, su ogni altra questione per la quale si ritenga necessario il parere del Comitato.

4. Il Comitato scientifico può proporre iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica ed informazione ambientale.

Art. 10.

Durata in carica degli organi - Indennità

1. Gli organi dell'ente e il Comitato scientifico durano in carica 4 anni.

2. L'Ente determina l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nonché l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti del Comitato scientifico e della Comunità del Parco.

Arti. 11

Direttore

1. Il direttore è nominato dal Presidente dell'Ente previa selezione pubblica indetta dal Consiglio direttivo volta ad accertare l'esperienza professionale e la qualificazione scientifica dei candidati in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale con particolare riferimento a realtà omogenee rispetto a quella del Parco delle Alpi Apuane.

2. I rapporti tra l'ente ed il direttore sono regolati con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.

3. Il direttore dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo, dirige e coordina il personale dell'ente, sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Art. 12.

Atti soggetti ad approvazione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, oltre agli atti già previsti dalla presente legge, approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'ente, al fine di assicurare il necessario raccordo con le disponibilità finanziarie del bilancio regionale; non sono sottoposte ad approvazione regionale le variazioni di bilancio che non incidono nei rapporti con il bilancio regionale.

Art. 13.

Vigilanza sull'attività dell'ente

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'ente.

2. Nell'esercizio di tale potere la Giunta:

a) dispone ispezioni mediante propri funzionari;

b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge o derivanti da direttive regionali, quando l'Ente ne rifiuta o ritarda l'adempimento.

3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi o ripetute violazioni di legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera lo scioglimento degli organi dell'Ente e nomina un commissario straordinario che gestisce l'Ente stesso fino alla ricostituzione dei nuovi organi cui si provvede entro sei mesi dallo scioglimento.

TITOLO II STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 14.

Piano per il parco

1. L'ente persegue la tutela dei valori naturali e ambientali mediante il piano per il parco ai sensi dell'art. 12 della legge 394/1991 e sulla base di eventuali criteri ed indirizzi posti dal programma regionale delle aree protette di cui all'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21, il piano individua i perimetri entro cui è consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso. Il piano per il Parco può prevedere l'estrazione di dolomia al fine esclusivo di garantire le forniture industriali al settore vetraio e delle acciaierie. Le zone di cui sopra fanno parte dell'area contigua del Parco; la relativa normativa è immediatamente efficace e vincolante e comprende il divieto di caccia per le aree contigue intercluse.

3. Il piano ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello. Il piano, nella sua previsione riferita alle cave di cui al comma 2, costituisce stralcio del piano regionale delle attività estrattive di cui alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 36 e successive modificazioni. Il piano ha efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti.

4. Per le aree contigue, ad integrazione, della disciplina di cava di cui al comma 2, il piano per il Parco detta, per le altre materie di cui all'art. 32, comma 1, legge n. 394/1991, specifiche direttive cui debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, anche al fine di una efficace tutela del territorio del Parco e di un organico ed unitario sviluppo delle attività di cava nel complesso delle Alpi Apuane; il perimetro dell'area contigua e le relative direttive sono stabilite d'intesa con le Amministrazioni provinciali al fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di loro competenza.

Art. 15.

Procedura di approvazione del piano per il Parco

1. Il piano per il Parco è adottato dal Consiglio direttivo, entro due anni dall'approvazione dello Statuto, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco e del Comitato scientifico. Le direttive di cui all'art. 14, 4° comma, sono adottate sentiti gli enti locali interessati.

2. La delibera di adozione del piano, entro dieci giorni dalla sua esecuzione, è depositata nelle segreterie dei comuni territorialmente interessati per trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante inserzione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana nonché in almeno due organi di informazione a diffusione locale.

3. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte, che vengono trasmesse, entro i successivi trenta giorni, dall'ente alla Giunta regionale unitamente alle proprie controdeduzioni.

4. Dalla data della delibera di adozione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 33 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5.

5. Il piano è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Consulta tecnica di cui all'art. 3 della legge regionale n. 49/1995, entro centoventi giorni dal ricevimento del piano stesso da parte della Giunta regionale.

6. Le modifiche al piano seguono la procedura di approvazione del piano stesso.

7. Qualora, entro due anni dall'approvazione del piano, gli enti locali non abbiano provveduto all'adeguamento di cui all'art. 14, comma 4, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, previa diffida agli enti inadempienti a porre in essere l'adeguamento entro un congruo termine.

Art. 16.

Regolamento del Parco

1. L'ente adotta, contestualmente al piano per il Parco e con le medesime procedure, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della legge, 394/1991.

2. Il regolamento, disciplina le modalità di escavazione da applicarsi nell'area contigua del Parco, ai sensi del comma 2 dell'art. 14, nonché le modalità delle risistemazioni ambientali collegate alle attività di cava, anche cessate ed all'assetto delle conseguenti discariche.

3. Il regolamento acquista efficacia dopo centoventi giorni dalla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono su quelle dei comuni.

Art. 17.

Piani di gestione

1. Nel quadro delle indicazioni del piano per il Parco di cui all'art. 14 e del regolamento di cui all'art. 16 l'ente persegue le finalità istitutive del Parco attraverso piani di gestione aventi efficacia di piani particolareggiati. Essi interessano l'area soggetta al piano del Parco e devono contenere l'indicazione della loro durata.

2. I piani di gestione sono adottati dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del Parco e del Comitato scientifico. Il piano, entro dieci giorni dalla sua adozione, è depositato presso le segreterie dei comuni e delle province i cui territori sono ricompresi nell'area del Parco, per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

3. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante inserzione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana nonché su almeno due organi di informazione a diffusione locale.

4. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni e osservazioni. Scaduto tale termine, il Consiglio direttivo approva i piani di gestione.

Art. 18.

Piano pluriennale economico-sociale

1. Nel rispetto delle finalità istitutive del Parco, delle previsioni del piano per il Parco e nei limiti del regolamento e dei piani di gestione, l'ente promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all'interno del Parco e nelle aree contigue.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le relative modalità di partecipazione, ivi compresi gli accordi di programma.

3. Per il perseguimento delle finalità del piano economico e sociale, l'ente può concedere, con specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali, ivi compresi materiali di cava, che presentino requisiti di qualità e che non siano incompatibili con le finalità del Parco.

Art. 19.

Piano pluriennale economico-sociale - Procedura di approvazione

1. Entro sei mesi dall'approvazione del piano per il Parco la Comunità del Parco, previo parere del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico e tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, adotta il piano pluriennale economico-sociale. Il piano è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dal ricevimento della proposta stessa da parte della Giunta regionale.

2. Il piano pluriennale economico-sociale può essere aggiornato annualmente con le procedure di cui al presente articolo, in collegamento con il bilancio annuale.

Art. 20.

Nulla osta del Parco

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del Parco e, in attesa di questo, nel territorio di cui al comma 3 dell'art. 1, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente Parco. Sono altresì soggette al nulla-osta del Parco le attività di cava in area contigua. A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 394/1991.

2. Il nulla osta di cui al primo comma, solo nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431. Ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, ri. 431, il suddetto nulla-osta è trasmesso ai competenti uffici statali.

Art. 21.

Attività estrattiva

1. La valutazione d'impatto ambientale concernente l'apertura di nuove cave, in attuazione del piano ed in regime di salvaguardia di cui all'art. 31, ove obbligatoria per la normativa vigente, è di competenza dell'ente, che la esercita secondo detta normativa; la pronuncia di valutazione di impatto ambientale sostituisce il nulla-osta di cui all'art. 20.

2. Il piano per il Parco desume dal piano regionale delle attività estrattive, settore integrativo delle pietre ornamentali, art. 8 della delib. - C. R. n. 200/95, fabbisogni ed indirizzi per la coltivazione delle cave; individua e localizza in area contigua le disponibilità di risorse da utilizzare. Il piano pluriennale economico-sociale definisce incentivi e compensazioni a garanzia della tutela paesaggistica ed ambientale e promuove la valorizzazione delle produzioni tipiche dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane.

3. La formulazione coordinata del piano regionale delle attività estrattive, settore integrativo per le pietre ornamentali, e del piano per il parco, approvati dal C.R., assicura l'equilibrato sviluppo delle attività di cava nel complesso dell'area apuana, all'esterno del Parco e nella sua area contigua.

TITOLO III

PERSONALE E PATRIMONIO

Art. 22.

Personale

1. È istituito il ruolo del personale dell'ente.

2. Al personale dell'ente si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti locali.

3. Ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza il personale è iscritto, fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l'ente, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) e precisamente alla gestione autonoma ex C.P.D.E.L. per quanto riguarda il trattamento di pensione, e alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L. per l'indennità di fine servizio.

4. La pianta organica è provvisoriamente definita in misura pari alla dotazione organica del Consorzio, già istituito ai sensi della legge regionale n. 5/1985 e successive modificazioni, come rideterminata ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Il personale di ruolo del consorzio di cui al comma 4 ed il personale regionale comandato a detto Consorzio è trasferito nel ruolo dell'ente a far data dalla pubblicazione dello statuto.

6. Il personale trasferito è inquadrato nel ruolo del personale dell'ente in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita nel ruolo dell'ente di provenienza, con salvaguardia dello stato giuridico e dei trattamenti economici a carattere fisso e continuativo acquisiti all'atto del trasferimento.

Eventuali differenze retributive risultanti rispetto al trattamento fondamentale attribuito in base al nuovo inquadramento sono mantenute a titolo di assegno *ad personam* non riassorbibile, utile ad ogni effetto, anche previdenziale, in relazione al rispettivo titolo originario, e riassorbite, fino a concorrenza, in occasione di successivi miglioramenti per i corrispondenti titoli.

7. Gli inquadramenti operati ai sensi del comma 5 non possono comportare promozione a qualifica funzionale superiore a quella acquisita nell'ente di provenienza, all'atto del trasferimento.

8. Al personale regionale trasferito ai sensi del presente articolo è corrisposto da parte della Regione l'assegno di mobilità nei termini e nelle misure già previsti dall'art. 22 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 41. Al medesimo personale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, con oneri a carico della Regione, che provvede direttamente all'erogazione.

9. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio direttivo dell'ente adotta, previa verifica dei carichi di lavoro, una proposta di ridefinizione degli uffici e della pianta organica in conformità ai principi e ai criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e nei limiti delle disponibilità di bilancio. La ridefinizione degli uffici e della pianta organica è approvata dal Consiglio regionale su iniziativa della Giunta.

10. Alla copertura dei posti che risultino vacanti a seguito dell'approvazione della pianta organica o resisi disponibili per cessazioni dal servizio, si provvede prioritariamente mediante ricorso all'attivazione di procedure di mobilità di personale della Regione e di Comuni e Province ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 23.

Patrimonio, contabilità e contratti

1. L'ente ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti, da acquisizioni, donazioni, eredità, legati, espropriazioni.

2. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.

3. La Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 maggio 1991 n. 20, e gli enti locali ricompresi nell'area del Parco mettono a disposizione dell'ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del Parco.

4. L'ente, ai sensi della legge regionale 13 agosto 1984 n. 50, richiede al Comune competente l'espropriazione di terreni ed immobili necessari per la realizzazione delle finalità del Parco.

5. L'ente gestisce la propria attività secondo le norme degli enti locali in materia di contratti, demanio, patrimonio, economato e contabilità, in quanto applicabili.

Art. 24.

Usi civici

1. Il Parco promuove la verifica sulla consistenza degli usi civici nel suo territorio, la liquidazione degli stessi sulle terre private, la regolamentazione dei diritti conseguenti sui demani civici secondo le finalità proprie dell'area protetta.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge n. 394/1991, sono fatti salvi i diritti di uso civico spettanti alle comunità locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievi faunistici.

Art. 25.

Entrate dell'ente

1. Costituiscono entrate dell'ente da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici;

b) i contributi in conto capitale di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 4 della legge 6 dicembre n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'ente;
- g) i proventi di attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'ente;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente.

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 26.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano per il Parco, dai piani di gestione, dal regolamento e da ogni altra disposizione dell'ente è affidata al personale di sorveglianza del Parco, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, cui si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17/1989 e successive modificazioni, concernente le norme in materia di polizia municipale. Agli altri dipendenti dell'Ente possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio.

2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge, tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27 comma 2 legge n. 394/1991, regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 27.

Sanzioni amministrative

1. Alla violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al piano per il Parco, al regolamento, ai piani di gestione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 600.000 a un massimo di L. 6.000.000 per le zone ricomprese nel Parco e da L. 400.000 a L. 4.000.000 per le aree contigue. In caso di violazioni di altre disposizioni concernenti obblighi e divieti emanate dagli organi dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 nonché quelle di cui alla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85. L'autorità competente ai sensi della legge regionale n. 85/1993 è il Presidente del Parco.

Art. 28.

Sospensione, riduzione in pristino e risistemazione

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 26, il Presidente dell'ente qualora venga esercitata un'attività in difformità dalla presente legge, dal piano per il Parco dal regolamento e dai piani di gestione dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e la eventuale ricostituzione di specie vegetali o animali e di assetti morfologici e idrogeologici con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori.

2. In relazione alle attività di cava, è ordinata la risistemazione ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche.

3. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Commissariamento e soppressione del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nomina un commissario straordinario per la gestione transitoria del Parco delle Alpi Apuane. A far data dalla nomina del commissario straordinario cessano di esercitare le proprie funzioni il Presidente, l'Assemblea ed il Consiglio di gestione del Parco istituiti con la legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5.

2. Il commissario svolge le funzioni degli organi del Parco di cui alla legge regionale n. 5/1985 avvalendosi delle strutture tecnico-consultive previste dalla suddetta legge.

3. Il Commissario, entro 30 giorni dalla nomina, trasmette ai comuni ed alle province interessati gli atti in corso, non perfezionati, riguardanti le autorizzazioni per il vincolo idrogeologico e per il vincolo paesaggistico in territori già ricompresi nel territorio del Parco ai sensi della legge regionale n. 5/1985 ed ora non più ricompresi in detto territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della presente legge e della cartografia allegata. Dalla ricezione degli atti decorrono i termini di legge per il rilascio delle autorizzazioni. Il Commissario trasmette ai comuni ed alle province tutta la documentazione relativa agli atti perfezionati antecedentemente alla sua nomina riguardanti i territori non più ricompresi nel Parco.

4. Il commissario provvede altresì a predisporre lo stato di consistenza dei beni di proprietà del consorzio, la ricognizione dei rapporti attivi e passivi e l'elenco del personale del consorzio con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla carriera pregressa.

5. Alla data di pubblicazione dello Statuto è soppresso il consorzio istituito in base alla legge regionale n. 52/1990. I rapporti giuridici pendenti, i beni e il personale del consorzio sono trasferiti all'ente «Parco regionale delle Alpi Apuane».

6. Alla data di pubblicazione dello Statuto è abrogata la legge regionale n. 5/1985 e successive modifiche e integrazioni. Alla data di entrata in vigore del piano e del regolamento del Parco sono abrogati il comma 1 dell'art. 4 e l'art. 5 della legge regionale n. 52/1994.

7. Il comitato scientifico già istituito ai sensi della legge regionale n. 5/1985 esercita i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto dell'ente fino alla nomina del nuovo Comitato scientifico.

Art. 30.

Primo insediamento degli organi dell'ente

1. Fino alla pubblicazione dello Statuto, la Comunità del Parco è presieduta e convocata dal sindaco del comune in cui ha sede legale il consorzio di gestione del Parco già istituito con la legge regionale 21 gennaio 1985 n. 5 e successive modificazioni; la Comunità, fino a tale data, opera utilizzando provvisoriamente quote di voti determinate con criteri analoghi a quelli operanti nel soppresso consorzio. La prima riunione della Comunità del parco è convocata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le designazioni di cui agli artt. 5 e 6 per la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo, devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla adozione dello Statuto; il Consiglio regionale provvede alla nomina del Presidente, del Consiglio direttivo e dei membri di propria competenza del Collegio dei Revisori, contestualmente all'approvazione dello Statuto.

3. Si applicano, nel caso in cui le nomine di cui ai precedenti commi 2 e 3 non siano state deliberate almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, l'art. 2, 4° comma, e l'art. 3 della legge regionale n. 61/1992.

4. Il Comitato scientifico è nominato entro sessanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo. Se il Consiglio direttivo non procede alla nomina del Comitato scientifico almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, la competenza è trasferita al Presidente del Parco, il quale deve comunque provvedere entro tale termine.

Art. 31.

Misure transitorie di salvaguardia

1. Fino all'entrata in vigore del piano e del regolamento del Parco, si applicano le norme di cui ai seguenti commi.

2. Nel Parco si applicano i divieti di cui all'art. 11 della legge n. 394/1991, comma 3. Il divieto di caccia è esteso alle aree contigue intercluse.

3. In caso di necessità ed urgenza l'ente Parco, con provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato scientifico, può consentire deroghe ai divieti di cui all'art. 11 della legge n. 394/1991, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.

4. Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente Parco, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente stesso ed essere attuati dal suo personale o da persone all'uopo espressamente autorizzate.

5. Entro le aree contigue destinate ad attività di cava risultanti dalla cartografia allegata, restano in vigore le disposizioni della legge 21 gennaio 1994, n. 52; tali aree comprendono anche le discariche, i servizi e gli accessi funzionali all'attività di cava. Per l'utilizzazione industriale della dolomia le convenzioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 36/1980 e successive modificazioni individuano quantità e modalità di escavazione con riferimento a specifici fabbisogni nel settore vetrario e delle acciaierie.

6. Oltre che nelle zone di cui al comma precedente, la risistemazione dei siti di cava e discarica avviene in tutto il territorio del Parco e dell'area contigua di cui al comma 4 dell'art. 1.

7. In attesa del piano del Parco e del piano regionale delle attività estrattive, il nulla-osta dell'ente Parco, di cui all'art. 20, assicura comunque coerenza nelle modalità estrattive e di risistemazione nei perimetri risultanti dalla cartografia allegata alla presente legge; il nulla-osta sostituisce l'autorizzazione per il vincolo idrogeologico e quella per il vincolo paesaggistico con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 20.

8. Fino all'entrata in vigore del piano per il Parco l'ente esprime parere obbligatorio sugli atti di adozione di strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi e loro varianti interessanti il territorio del Parco e l'area contigua di cui all'art. 1, comma 4. A tal fine il Comune comunica l'adozione di tali atti all'ente, trasmettendo la documentazione relativa; il parere del Parco è inviato al Comune nei termini previsti per le osservazioni.

Art. 32.

Attività estrattive nelle aree non più incluse nel Parco

1. Le attività estrattive del Settore I del Piano regionale delle Attività estrattive, relativo ai materiali inerti e tecnologico-industriali regolarmente autorizzate e localizzate nelle aree non più incluse nel perimetro del Parco delle Alpi Apuane, possono continuare la propria attività per sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata. L'inserimento di tali attività nel Piano regionale delle attività estrattive potrà avvenire con deliberazione della Giunta regionale previo parere favorevole dei consigli dei comuni interessati e sentita la Commissione di Valutazione sui siti di cava.

2. Le attività estrattive del settore II, relativo alle pietre ornamentali, regolarmente autorizzate, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e localizzate nelle aree non più incluse nel perimetro del Parco delle Alpi Apuane possono continuare la loro attività nei limiti della relativa autorizzazione fino alla data di entrata in vigore del Piano di Settore integrativo per le Pietre ornamentali di cui all'art. 8 delle N.T.A. della D.C.R. n. 200 del 7 marzo 1995.

Art. 33.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa a carico della Regione derivanti dal precedente art. 24, comma 1, lett. a), per l'anno 1997 si fa fronte con le disponibilità derivanti dalle assegnazioni già effettuate per tale anno al Consorzio del Parco Naturale delle Alpi Apuane, e per gli anni successivi con legge di bilancio, imputando la spesa al capitolo corrispondente al cap. 44040 del bilancio 1997.

Art. 34.

Norme per i Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli

1. Le disposizioni della lettera h) del comma 1, art. 2, dell'art. 4, dell'art. 12, dell'art. 24, nonché del comma 1, dell'art. 26 della presente legge si applicano anche ai Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, istituiti dalla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24.

2. Sono abrogati il comma 2 dell'art. 4, l'art. 23 e i commi 1 e 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 24/1994.

3. I parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli adeguano il proprio statuto con riferimento all'art. 2 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 agosto 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 24 luglio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 agosto 1997.

(Omissis).

97R0830

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 66.

Sostituzione del comma 3 - Art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 «Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 21 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95, è sostituito dal seguente:

«3. La Regione come previsto dalla legge n. 97/1994, art. 19, attiva interventi di credito agevolato per il trasferimento di attività economiche in zone montane, definendo con appositi provvedimenti uno specifico fondo presso la Fidi Toscana S.p.a., nonché le relative direttive di attuazione, le modalità, i requisiti e i criteri per l'accesso ai benefici; analoghi benefici possono essere attribuiti a coloro che già svolgono attività economiche in zone montane».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 agosto 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 23 luglio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 agosto 1997.

97R0831

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 67.

Contributo straordinario all'Autorità portuale di Marina di Carrara per la sistemazione della «Banchina Taliercio» del porto di Marina di Carrara.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 21 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di realizzare il miglioramento dell'assetto infrastrutturale del Porto di Marina di Carrara nel quadro delle iniziative volte alla reindustrializzazione della Zona Industriale Apuana, è concesso all'Autorità Portuale di Marina di Carrara il finanziamento, fino ad un massimo di L. 1.600.000.000, per la realizzazione del progetto di sistemazione della banchina «Taliercio» nel porto di Marina di Carrara.

2. Il finanziamento di cui al comma precedente sarà corrisposto con le seguenti modalità:

Il 50% dell'importo complessivo del progetto, rideterminato a seguito del ribasso d'asta, dopo la stipula del contratto d'appalto;

L'ulteriore 40% a presentazione degli stati di avanzamento lavori;

Il 10% residuo dopo la presentazione del certificato di collaudo.

3. Con atto della Giunta Regionale vengono definite le modalità, i tempi, i criteri di rendicontazione della spesa, di cui al comma 2 dell'art. 1.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 33045 che viene istituito nel Bilancio preventivo del 1997 con la variazione di cui al successivo comma.

2. Allo stato di previsione della parte spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni per analogo importo di competenza e cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 agosto 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 23 luglio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 agosto 1997.

97R0832

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 68.

Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 21 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

IL PIANO REGIONALE DEI PORTI E DEGLI APPRODI TURISTICI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana in conformità agli indirizzi della programmazione regionale definiti dal P.R.S. ed in relazione alle particolari esigenze della nautica da diporto e delle connesse attività produttive e del turismo, predispone il Piano Regionale dei Porti e degli Approdi turistici (PREPAT).

2. Tale atto, coordinandosi per quanto attiene le prescrizioni di carattere territoriale con gli atti di programmazione Regionale (PIT) ai sensi della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, indirizza e disciplina la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici, marittimi, fluviali e lacuali di interesse regionale e locale.

Art. 2.

Porti ed approdi turistici

1. Ai fini della presente legge si considerano porti turistici quelli dotati di attrezzature e di impianti destinati in via permanente all'ormeggio, alla manutenzione, alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonché delle infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

2. Si considerano approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla ricettività delle unità da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente.

3. Si considerano approdi turistici anche le specifiche aree portuali di cui alla lettera e), comma terzo, dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Art. 3.

Contenuti

1. Il PREPAT contiene:

a) l'individuazione dell'ambito territoriale di localizzazione dei porti e degli approdi turistici e la relativa normativa d'indirizzo;

b) l'indicazione dei ruoli dei singoli porti ed approdi in relazione alle specifiche capacità ricettive e di sviluppo;

c) le norme tecniche per i piani regolatori portuali in ordine ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi.

Art. 4.

Formazione ed approvazione

1. Il PREPAT è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

2. Per la formulazione della proposta di cui al comma precedente, la Giunta regionale, entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze economiche e sociali, elabora un progetto di piano che trasmette alle Province, ai Comuni interessati nonché alle Autorità marittime e portuali competenti.

3. Entro 90 gg. dalla trasmissione, la Giunta regionale convoca una conferenza di programmazione alla quale partecipano le Province, i Comuni interessati e le Autorità Marittime e Portuali competenti e provvede, entro i successivi 90 gg., alla formazione definitiva della proposta di piano.

Art. 5.

Procedure di raccordo con il Piano di Indirizzo territoriale

1. Qualora il Piano Regionale o sue variazioni contenga prescrizioni di carattere territoriale non previste o difformi dal PIT si applica il disposto di cui al comma 11 dell'art. 7 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

Art. 6.

Validità

1. Il PREPAT ha validità a tempo indeterminato ed è sottoposto a verifica da parte del Consiglio regionale ogni 5 anni.

2. Le variazioni al PREPAT sono predisposte dalla Giunta regionale e approvate dal Consiglio regionale secondo le procedure individuate all'art. 4 per quanto compatibili.

CAPO II

I PIANI REGOLATORI PORTUALI

Art. 7.

Definizione

1. Il PREPAT si attua attraverso piani regolatori per ognuno dei porti e degli approdi turistici.

2. I piani regolatori portuali consistono in programmi di opere da realizzare in ambito portuale per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo è chiamato a svolgere.

3. Non possono essere realizzati porti od approdi turistici che non siano inseriti nel PREPAT.

4. La realizzazione delle opere resta soggetta a concessione edilizia rilasciata in conformità al piano regolatore portuale.

5. L'attuazione delle previsioni contenute nel PREPAT è comunque preceduta dalla predisposizione di uno studio di fattibilità da sottoporre all'assenso congiunto da parte di tutti i soggetti competenti e diversamente coinvolti nelle varie fasi dei procedimenti pre-decisi all'atto conclusivo di rilascio della concessione demaniale ed edilizia, con le modalità indicate nel PREPAT.

Art. 8.

Conformità agli strumenti urbanistici

1. Le previsioni dei piani regolatori dei porti e degli approdi turistici non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

2. La variante degli strumenti urbanistici per la localizzazione del porto, ove necessaria, è preventivamente approvata con le procedure della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5.

Art. 9.

Approvazione

1. Il piano regolatore dei porti e degli approdi turistici di cui all'art. 2, 1° e 2° comma, è approvato dal Comune interessato, con le procedure di cui ai commi da 4 a 8 dell'art. 30 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, previa intesa con l'Autorità Marittima Portuale laddove istituita.

2. Ove il PREPAT riconosca un interesse di carattere unitario per l'approvazione del piano regolatore portuale e dell'eventuale variante, si applica il procedimento dell'accordo di programma promosso dalla Regione, ai sensi della L.R. 3 settembre 1996, n. 76.

3. Gli approdi turistici di cui al terzo comma dell'art. 2 della presente legge sono adottati e approvati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.

CAPO II

NORME FINALI

Art. 10.

Integrazione

1. Alla lettera f), del comma 2, dell'art. 40 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, è aggiunto, in fine il seguente alinea:

«varianti per i piani regolatori dei porti di cui alla L.R. 68/97».

Art. 11.

Abrogazione

1. È abrogata L.R. 9 agosto 1979, n. 36.

2. Fino all'approvazione del PREPAT, si assumono come prescrittivi i contenuti di pianificazione urbanistica del Piano di Coordinamento dei porti ed approdi turistici di cui alla L.R. 9 agosto 1979, n. 36 ed i piani regolatori portuali con l'eventuale variante sono approvati con il procedimento dell'accordo di programma promosso dalla Regione ai sensi della L.R. 3 settembre 1996, n. 76.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 agosto 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 23 luglio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 agosto 1997.

97R0833

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 7 agosto 1997, n. 34.

Recepimento dell'accordo per la definizione della progressione economica orizzontale di cui agli artt. 14 e 15 del D.P. Reg. 20 gennaio 1995, n. 11.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 49 del 6 settembre 1997)

IL PRESIDENTE REGIONALE

Visti gli articoli 14, lett. g), e 20 dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale» ed, in particolare, l'art. 5 relativo alla procedura per la stipula degli accordi sindacali di livello regionale;

Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11 «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994» ed, in particolare, gli articoli 14 - relativo all'istituto della progressione economica orizzontale, e 15, concernente le procedure per l'attribuzione della progressione economica orizzontale;

Vista l'ipotesi di accordo tra la delegazione dell'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali CISL, CGIL, SADIRS, CISAS, SIAD CONFAL e DIRSI siglata in data 18 gennaio 1996;

Vista la deliberazione n. 117 della Giunta regionale, adottata nella seduta del 4 aprile 1996, con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, la sottoscrizione della predetta ipotesi;

Vista l'ipotesi di accordo, modificativa ed integrativa della precedente, in adesione alle osservazioni formulate sulla stessa dall'organo di controllo, siglata in data 21 dicembre 1996 tra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali CISL, CGIL, UIL, CISAL, SADIRS CISAS, SIAD CONFAL, DIRSI, CILDI-FILDI;

Vista la deliberazione n. 121 della Giunta regionale, adottata nella seduta del 22 aprile 1997, con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 la sottoscrizione dell'accordo siglato in data 21 dicembre 1996, integrativo dell'accordo autorizzato con deliberazione n. 117 del 4 aprile 1996, previa rettifica dello stesso con sostituzione, in applicazione degli articoli 14 e 15 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, del riferimento al 31 dicembre 1995 con il riferimento al 31 dicembre 1996;

Visto l'accordo sottoscritto con la suddetta rettifica dalla delegazione dell'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali CISL, CISAS-SADIRS, CISAL, DIRSI, SIAD FAILEA, CONFAL, RDB CUB;

Rilevato che la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 3 luglio 1997, ha deliberato di ammettere al visto ed alla conseguente registrazione le deliberazioni della Giunta regionale n. 117 del 4 aprile 1996 e n. 121 del 22 aprile 1997 (deliberazione n. 37/1997);

Vista la deliberazione n. 275 della Giunta regionale, adottata nella seduta del 9 luglio 1997, concernente il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dagli accordi autorizzati con le citate deliberazioni n. 117/1996 e n. 121/1997;

Decreta:

Art. 1.

La tabella B allegata al D.P. Reg. n. 11/1995 è sostituita dalla tabella B allegata al presente accordo.

Art. 2.

Il comma 4 dell'art. 15 del D.P. Reg. n. 11/1995 è sostituito dal seguente «Per le finalità del presente articolo è destinata la somma di L. 18.269.000.000 per l'anno 1994 e L. 18.269.000.000 per l'anno 1995».

Art. 3.

La percentuale di cui all'art. 14, comma 2, del D.P. Reg. n. 11/1995 viene stabilita paritariamente, per tutte le fasce funzionali nel 69% dei dipendenti in servizio di ruolo in ciascuna fascia funzionale al 31 dicembre 1993.

Qualora tale percentuale per taluni livelli fosse superiore al numero dei dipendenti che hanno titolo, la differenza economica sarà ripartita in proporzione al numero dei presenti in graduatoria per gli altri livelli.

Art. 4.

Ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 1996 potrà essere attribuita la posizione economica immediatamente superiore prevista agli artt. 14 e 15 del D.P.Reg. n. 11/1995, purché abbiano maturato al 31 dicembre 1996 l'anzianità minima di 3 anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita.

Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto ogni avente titolo come appresso specificato dovrà presentare i titoli previsti alla Presidenza della Regione - Direzione del personale e dei Servizi generali.

La graduatoria di attribuzione sarà unica regionale e articolata per livello.

Art. 5.

I criteri per la compilazione della graduatoria saranno:

Livelli compresi tra il I ed il V, su punti 100:

80 punti riservati all'anzianità con un punteggio di 0,2 per ogni mese di effettivo servizio prestato nella qualifica rivestita, con esclusione di ogni servizio eventualmente riconosciuto, se prestato in qualifiche inferiori;

20 punti riservati alla valutazione dei titoli;

10 punti se in possesso del titolo richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica rivestita;

10 punti se in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica rivestita;

2 punti per attestati professionali, quando non in possesso del titolo di studio superiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno alla qualifica rivestita;

Livelli compresi tra il VI ed il VII, compreso il personale di cui al secondo comma, dell'art. 5, della legge n. 53/1985, su punti 100:

70 punti riservati all'anzianità con un punteggio di 0,2 per ogni mese di servizio effettivo nella qualifica rivestita, con esclusione di ogni servizio eventualmente riconosciuto, se prestato in qualifiche inferiori;

20 punti se in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica rivestita;

10 punti se in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica rivestita;

Livelli VII e VIII (dirigenti tecnici e amministrativi), su punti 100:

60 punti all'anzianità (0,2 per ogni mese di servizio effettivo nella qualifica rivestita) con esclusione di ogni servizio eventualmente riconosciuto se prestato in qualifiche inferiori;

30 punti se in possesso del titolo specifico per l'accesso alla qualifica rivestita dall'esterno;

10 punti per altra laurea, ivi compresa quella non specifica per l'accesso alla qualifica dall'esterno.

Dirigenti superiori, su punti 100:

50 punti all'anzianità (0,2 per ogni mese di servizio effettivo nella qualifica di dirigente e/o di dirigente superiore) con esclusione di qualsiasi servizio eventualmente riconosciuto se prestato in qualifiche inferiori;

40 punti se in possesso della laurea specifica per l'accesso alla carriera dall'esterno;

20 punti se in possesso della laurea non specifica per l'accesso alla carriera dall'esterno;

10 punti per i seguenti titoli:

a) 2 se in possesso di ulteriore laurea;

b) 3 per abilitazione all'esercizio di attività professionale;

c) 5 per coordinamento gruppi di lavoro o preposizione ad uffici di dimensione provinciale (0,50 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi);

Direttori regionali, su punti 100:

60 punti per anzianità nelle qualifiche di dirigente, di dirigente superiore e direttore regionale (0,2 per mese di servizio effettivo prestato nella qualifica con esclusione di qualsiasi servizio eventualmente riconosciuto se prestato in qualifiche inferiori);

20 punti per preposizione a direzioni regionali (1 punto per anno o frazione superiore a 6 mesi);

20 punti per titolo (seconda laurea, abilitazione professionale).

A parità di punteggio si fa riferimento alle norme statali in materia.

I titoli dovranno essere posseduti alla data del 31 dicembre 1993.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo, quantificati, per ciascun anno, nel prospetto allegato 2 trovano copertura, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, per gli anni relativi al 1994, 1995 e 1996 nel fondo per il 1997 per la contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale regionale - cap. 21262 ed, a regime, nei capitoli degli stipendi dello stesso personale.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio su proposta delle competenti amministrazioni.

Nelle more delle variazioni di bilancio di cui al precedente comma le competenti Amministrazioni sono autorizzate a procedere agli impegni e a disporre i relativi pagamenti sui pertinenti capitoli di spesa per il personale.

Art. 7.

Il presente decreto sarà inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 agosto 1997

PROVENZANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1° settembre 1997

Registro n. 1, Atti di Governo, foglio n. 86

(Omissis).

97R0818

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1997, n. 34.

Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE 79/409 e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 1° settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 1.

Condizioni per l'esercizio delle deroghe

1. La giunta regionale applica le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE che comportano eccezione ai divieti previsti dagli articoli 5 e 8 della direttiva stessa e in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3 e 4 e nell'art. 9 della legge n. 157/1992, nonché nell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 e nell'art. 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, secondo le condizioni, i criteri e le modalità di cui alla presente legge.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, previo parere obbligatorio dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque, per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altro prelievo sostenibile di determinati esemplari delle specie considerate di uccelli in piccola quantità.

3. Il prelievo alle condizioni di deroga, ai fini venatori, è consentito a coloro che risultano in possesso del tesserino venatorio rilasciato dalla regione nonché della scheda, sulla quale si devono segnare i capi prelevati entro il termine della giornata purché sui luoghi di caccia, e che deve essere restituita al Regione compilata in ogni sua parte entro trenta giorni dal termine di chiusura del prelievo in deroga.

Art. 2.

Termini e contenuto delle deroghe

1. Entro il 15 maggio di ogni anno la Giunta regionale, con riferimento alle specie oggetto del prelievo, richiede il parere all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per il numero complessivo dei capi prelevabili per le singole specie.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e le province interessate, adotta le deroghe di cui al comma 1 entro il 15 giugno, specificando:

- le specie che formano oggetto del prelievo in deroga;
- i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di prelievo autorizzati ed i soggetti autorizzati;
- le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe; l'attività di prelievo, a fini venatori, di cui alla presente legge, non può comunque superare i trenta giorni venatori nell'arco della stagione;
- il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie;
- i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto.

3. La Giunta regionale non può applicare le deroghe per quelle specie per cui l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica abbia comunicato che la consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Al fine della migliore attuazione del regime di deroga, la giunta regionale acquisisce, ove lo ritenga necessario, anche pareri di istituti scientifici riconosciuti a livello europeo.

Art. 3.

Relazione informativa

1. La Giunta regionale predispone, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione informativa sulla applicazione delle deroghe adottate da inoltrare all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e al Ministero delle politiche agricole, che provvederà all'invio alla Commissione U.E. della relazione prevista dall'art. 9, pag. 3, della direttiva n. 79/409.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Per la stagione 1997 il provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 2 è adottato dalla Giunta regionale entro il 15 settembre 1997.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia (BURL).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 agosto 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1997).

Il termine di trenta giorni previsto dalla Costituzione per l'apposizione del visto è scaduto il 29 agosto 1997.

97R0808

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 30.

Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), già modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79, e 27 luglio 1989, n. 46.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 41 dell'8 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 5

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), è sostituito dal seguente:

«4. Il tasso di pre-ammortamento a carico delle cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. c), è pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento, determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, e ha durata non superiore a quarantotto mesi dalla data della prima erogazione del mutuo. Nel termine suindicato devono essere perfezionati il frazionamento del mutuo e l'atto pubblico di assegnazione. Decorso tale termine, l'importo ancora da erogare viene revocato e sulle somme erogate, fino al momento in cui vengono perfezionati il frazionamento del mutuo e l'atto pubblico di assegnazione, viene applicato il tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio vigente alla data di scadenza dei quarantotto mesi sopra indicati».

Art. 2.

Modificazione all'art. 12

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 56/1986 è sostituito dal seguente:

«1. Il proprietario dell'abitazione costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla presente legge non può cederla in locazione, neppure parzialmente, fatti salvi i casi in cui sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, prima che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e dieci anni nei casi di cui all'art. 3».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 13

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 56/1986 è sostituito dal seguente:

«1. Il proprietario dell'abitazione costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla presente legge non può alienarla, fatti salvi i casi in cui sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, prima che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e dieci anni nei casi di cui all'art. 3».

2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 56/1986 è sostituito dal seguente:

«3. L'alienazione dell'abitazione effettuata nei casi consentiti dal comma 1 comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione del capitale residuo, maggiorato dell'importo degli eventuali interessi maturati alla data dell'estinzione anticipata».

3. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 56/1986 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nel caso in cui l'acquirente sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento dell'alienazione e richieda di subentrare nel mutuo alle stesse condizioni dell'alienante. Il subentro è autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 14

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 56/1986 è sostituito dal seguente:

«1. Il mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo, con le modalità ed i criteri previsti dalla convenzione con l'istituto mutuante, previo pagamento del capitale residuo maggiorato dell'importo degli eventuali interessi maturati nel periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'ultima semestralità emessa e la data dell'estinzione anticipata, dopo che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e dieci anni nei casi di cui all'art. 3».

2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 56/1986 è sostituito dal seguente:

«2. L'estinzione anticipata, effettuata prima che siano decorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e dieci anni nei casi di cui all'art. 3, comporta la restituzione del capitale residuo maggiorato della differenza tra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale, in vigore alla data di erogazione del finanziamento e quelli corrisposti dalla data di inizio dell'ammortamento a quella dell'estinzione anticipata».

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche ai mutui concessi e non ancora in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui agli art. 2, 3 e 4 si applicano anche ai mutui concessi e non estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° settembre 1997

VIERIN

97R0846

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 31

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata con legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 41 dell'8 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificato dall'art. 2 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Liste dei candidati*). — 1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque.

2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di cinquecento e non più di ottocento elettori, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il gruppo misto, non è richiesta alcuna sottoscrizione. Nessuna presentazione di firme è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma.

4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di elenco, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settimana qualificata funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

7. Nessun candidato può essere compreso in più liste.

8. Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza walser può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dagli art. 50, 51 e 52, con altra lista presentata da partito o gruppo politico. A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste devono essere reciproche.

9. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno tre anni in uno dei Comuni walser di cui al comma 10.

10. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono essere sottoscritte con le modalità di cui al comma 2 e corredate dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di almeno quaranta e non più di settanta elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Issime, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Gaby.»

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1993, già modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 13/1993, è sostituito dal seguente:

«4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio su appositi moduli contenenti il contrassegno di lista stampato e l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché del nome, cognome, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, pretore, giudice di pace, cancelliere di pretura o di tribunale, sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente delegato dal sindaco».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero massimo delle preferenze è di tre. Per le liste presentate ai sensi dell'art. 6, comma 8, può essere espressa una sola preferenza».

Art. 5.

1. L'art. 48 della legge regionale n. 3/1993 è abrogato.

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«1. Compiute le operazioni di cui all'art. 49, l'ufficio elettorale regionale, con l'assistenza degli esperti di cui all'art. 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e, per le liste collegate ai sensi dell'art. 6, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), ottenuti da ciascuna lista che compone il gruppo nelle singole sezioni del collegio;

b) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale; il quoziente così ottenuto, moltiplicato per due, rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

c) procede alla somma delle cifre elettorali delle liste, o dei gruppi di liste, che hanno raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lett. b);

d) divide la somma di cui alla lett. c) per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

e) attribuisce ad ogni lista o gruppo di liste che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lett. b) tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste, evidenziando i resti di ciascuna lista o gruppo di liste;

f) attribuisce alle liste o ai gruppi di liste che hanno i maggiori resti i seggi non assegnati a seguito dell'operazione di cui alla lett. e)».

Art. 7.

1. L'art. 51 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (*Graduatoria dei candidati*). — 1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista, o gruppo di liste, l'ufficio elettorale regionale:

a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;

b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascun gruppo di liste disponendoli in un'unica graduatoria secondo le rispettive cifre individuali, indipendentemente dalla lista cui appartengano;

d) qualora nessuno dei candidati delle liste di minoranza walser collegate sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, viene assegnato un seggio a quella lista presentata ai sensi dell'art. 6, comma 8, che abbia ottenuto, nei Comuni di Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean, il maggior numero e almeno il quaranta per cento dei voti validamente assegnati a tutte le liste negli stessi Comuni, attribuendo l'ultimo posto della lista con la quale è avvenuto il collegamento al candidato della lista della comunità walser collegata che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale».

Art. 8.

1. La tabella A allegata alla legge regionale n. 3/1993 è sostituita dall'allegato A alla presente legge.

Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° settembre 1997

VIÉRIN

(*Omissis*).

97R0847

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 32.**Norme sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 41 dell'8 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Ruolo unico del personale regionale e dotazioni organiche*

1. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inserito nel ruolo unico del personale della Regione e nell'organico della Giunta regionale di cui all'art. 26, comma 1 lett. b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Le dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace della Regione Valle d'Aosta sono quelle risultanti dal provvedimento del Ministero di grazia e giustizia 17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1993, n. 74, e confermate con decreto del Ministro di grazia e giustizia 23 aprile 1997, e sono corrispondenti alle qualifiche funzionali regionali secondo l'allegato A alla presente legge.

Art. 2.*Stato giuridico e trattamento economico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace*

1. Al personale amministrativo degli uffici del giudice di pace si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, fatta salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace.

2. La Giunta regionale individua con proprio atto organizzativo la struttura dirigenziale competente all'adozione dei seguenti atti relativi al personale assegnato agli uffici del giudice di pace:

- a) atti di cui all'art. 13 della legge regionale n. 45/1995;
- b) attribuzione delle funzioni tipiche ascrivibili ai profili professionali del personale assegnato agli uffici amministrativi del giudice di pace.

Art. 3.*Inquadramento del personale comunale*

1. Il personale di ruolo dei Comuni della regione che presta o ha prestato servizio presso gli uffici di conciliazione può, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'inquadramento nel ruolo unico regionale di cui all'art. 1, comma 1.

2. Sono considerati in servizio presso gli uffici di conciliazione i dipendenti comunali che esercitano o hanno esercitato le funzioni di cancelleria presso gli uffici medesimi. L'esercizio di tali funzioni, che dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal Sindaco, può essere riconosciuto unicamente nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

3. La Giunta regionale, previo nulla osta dell'amministrazione comunale di provenienza, provvede all'accoglimento delle domande di inquadramento con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, tenuto conto della data del provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere o dell'assegnazione all'ufficio.

4. Il personale è assegnato, di preferenza, all'originaria sede di servizio o all'ufficio del giudice di pace nel cui mandamento tale originaria sede è compresa.

Art. 4.*Inquadramento a domanda del personale regionale*

1. I posti di organico rimasti vacanti dopo gli inquadramenti di cui all'art. 3 possono essere ricoperti dal personale del ruolo unico regionale che, in possesso dei requisiti richiesti, abbia presentato domanda di mobilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; è data priorità al personale che abbia già prestato servizio negli uffici del giudice di pace.

Art. 5.*Inquadramento del personale appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia*

1. I posti in organico rimasti vacanti dopo gli inquadramenti di cui agli art. 3 e 4 possono essere ricoperti dal personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici giudiziari della Valle d'Aosta, il quale può, entro trenta giorni dalla data medesima, chiedere l'inquadramento nel ruolo unico regionale di cui all'art. 1, comma 1.

2. La Giunta regionale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia, provvede all'accoglimento delle domande di inquadramento con priorità del personale in servizio presso gli uffici giudiziari della Valle d'Aosta alla data del 31 dicembre 1989 e tenuto conto dell'anzianità di servizio.

Art. 6.*Modalità di inquadramento del personale non regionale*

1. L'inquadramento di cui agli art. 3 e 5 è disposto, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche quali definite all'art. 1, nelle corrispondenti qualifiche funzionali e profili professionali del personale regionale, con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

2. Al personale inquadrate nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica funzionale e livello retributivo corrispondenti, come definiti nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge, oltre le eventuali indennità previste dai contratti collettivi regionali di cui al titolo III della legge regionale n. 45/1995.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).

4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese acquisito negli enti di provenienza o accertato ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

Art. 7.*Modalità per la copertura di ulteriori posti vacanti*

1. I posti di organico rimasti vacanti dopo gli inquadramenti di cui agli art. 3, 4 e 5 possono essere coperti mediante assegnazione di personale regionale agli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge regionale n. 45/1995.

Art. 8.*Disposizioni finanziarie*

1. La spesa sostenuta dalla Regione in applicazione della presente legge, valutata in annue lire 620.500.000, fa carico agli stanziamenti già iscritti ai capitoli compresi nel programma 1.2.1 (Personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono rimborsati dallo Stato ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) (cap. 6700).

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° settembre 1997

VIÉRIN

(*Omissis*).

97R0848

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1997, n. 33.

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale), già modificata dalla legge regionale 21 febbraio 1996, n. 7.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 41 dell'8 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il titolo della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità».

Art. 2.

1. L'art. 1 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La Regione Valle d'Aosta favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere nelle imprese l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi nonché l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità e affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e di sicurezza dei consumatori».

Art. 3.

1. L'art. 3 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Oggetto degli interventi per la qualità*). — 1. L'intervento regionale per migliorare e garantire la qualità, con l'obiettivo di promuovere la diffusione presso le imprese di metodologie e di sistemi per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva, è finalizzato:

- a) alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria;
- b) alla certificazione della conformità di sistemi di qualità aziendali, di prodotti, di processi alla normativa nazionale e comunitaria;
- c) al mantenimento della certificazione della conformità di sistemi di qualità».

Art. 4.

1. L'art. 4 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Attività per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale*). — 1. Sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema aziendale di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria.

2. Le iniziative comprendono:

- a) gli studi di valutazione per l'eventuale introduzione di un sistema di qualità;
- b) l'elaborazione del manuale di qualità;
- c) l'attuazione e l'avvio del sistema progettato in tutte le sue componenti, quali le risorse umane e le capacità specialistiche, la formazione del personale coinvolto, l'impiego di apparecchiature per prove, controlli e collaudi e di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico;
- d) la valutazione della conformità del sistema di qualità;
- e) la certificazione della conformità del sistema di qualità;
- f) il mantenimento del sistema di qualità.

3. La conformità del sistema di qualità alla normativa nazionale e comunitaria viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati conformemente alle norme vigenti ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui all'art. 9».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dalle imprese per il primo rilascio della certificazione del proprio sistema di qualità, nonché per il mantenimento della certificazione stessa per i primi cinque anni, e per la certificazione dei propri prodotti e processi da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento».

Art. 6.

1. L'art. 7 della legge regionale n. 84/1993, già modificato dalla legge regionale 21 febbraio 1996, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Beneficiari*). — 1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:

- a) per gli investimenti di cui all'art. 2, le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci;
- b) per gli investimenti di cui agli art. 4-bis, 5 e 6, le seguenti imprese:
 - 1) le imprese artigiane di produzione e le piccole e medie imprese industriali, anche in forma di cooperativa;
 - 2) le imprese artigiane e le piccole e medie imprese di servizi, anche in forma di cooperativa;

3) le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e alberghiere anche in forma di cooperativa;

4) i consorzi e le società consortili fra imprese di cui ai numeri 1), 2) e 3);

5) le società consortili miste, a condizione che le imprese abbiano la maggioranza all'interno del consorzio.

2. Sono considerate piccole e medie imprese quelle rispondenti ai criteri fissati dalle direttive comunitarie in vigore al momento della presentazione delle domande».

Art. 7.

1. L'art. 8 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Contributi per la ricerca e lo sviluppo*). — 1. Per gli investimenti di cui all'art. 2 possono essere concessi contributi nella misura massima:

a) del cinquanta per cento della spesa considerata ammissibile, se si tratta di ricerca industriale come definita nell'allegato I alla comunicazione 96/C 45/06 della Commissione (Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo);

b) del venticinque per cento della spesa considerata ammissibile, se si tratta di attività di sviluppo precompetitiva come definita nell'allegato I alla sopracitata comunicazione 96/C 45/06.

2. Per le piccole e medie imprese la misura massima percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata di dieci punti.

3. I contributi possono essere erogati per stato di avanzamento del progetto di ricerca, ma non possono superare:

a) l'importo di 1.000 milioni annui per le grandi imprese;

b) l'importo di 300 milioni annui per le piccole e medie imprese.

4. La durata massima del progetto di ricerca è fissata in cinque anni.

5. Sono ammesse a contributo anche le spese relative ad attività di ricerca svolta da grandi imprese a decorrere dal 1° gennaio 1996, purché il relativo progetto sia stato presentato alla Regione prima di tale data».

Art. 8.

1. L'art. 11 della legge regionale n. 84/1993, già modificato dalla legge regionale n. 7/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Procedure*). — 1. Le domande di contributo devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di industria.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria svolta, per i contributi relativi alla ricerca ed allo sviluppo, in collaborazione con consulenti esterni e/o con Finaosta S.p.a.

3. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme europee in materia di qualità, in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.

4. Le modalità per la liquidazione dei contributi e la documentazione da allegare alla domanda sono determinate con provvedimento della Giunta regionale».

Art. 9.

1. L'art. 12 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Comitato tecnico*). — 1. Per l'esame e la valutazione delle domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge, è costituito un comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale, composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzione di presidente;

b) un esperto indicato dalla Finaosta S.p.a.;

c) un esperto di organizzazione aziendale segnalato dall'Associazione valdostana industriali;

d) un esperto di informatica con conoscenze particolari nel campo dei sistemi di automazione industriale;

e) un esperto di economia industriale;

f) un esperto di ingegneria industriale;

g) un esperto di organizzazione e controllo della qualità aziendale;

h) un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria, individuato dal dirigente della stessa.

2. Il comitato tecnico viene nominato ogni tre anni su proposta dell'assessore regionale competente in materia di industria.

3. I compiti di segreteria del comitato sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria.

4. Ai componenti del comitato tecnico, con esclusione dei funzionari regionali, è corrisposto per ogni giornata di riunione un compenso lordo pari a lire 200.000, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale».

Art. 10.

1. L'art. 13 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Controlli*). — 1. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 2, entro tre mesi dalla realizzazione dei programmi approvati, provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria una relazione tecnica accompagnata da idonea documentazione che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti.

2. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 4 della presente legge dopo la realizzazione dei progetti approvati provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria una relazione tecnica accompagnata da idonea documentazione che illustri le modalità di svolgimento del progetto di certificazione, i risultati conseguiti e sia accompagnata, ove richiesto, dall'attestato di avvenuta certificazione».

Art. 11.

1. L'art. 14 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Revoca dei contributi*). — 1. La mancata presentazione della documentazione prevista dall'art. 13, comma 1, comporta la revoca del contributo concesso, che viene disposta con provvedimento della Giunta regionale.

2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di trenta giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi legali».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 settembre 1997

VIÉRIN

97R0849

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 32.

Modifica degli articoli 2 e 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi». Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 «Disposizioni per l'utilizzazione del fondo regionale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 9 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 2 e dell'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi».

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 è sostituito dal seguente:

«1. L'ammontare del tributo, per l'anno solare 1998, per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti, è fissato nel modo seguente:

a) lire 10 per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico elencati nell'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996, con esclusione dei materiali inerti provenienti da scavi;

b) lire 5 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, elencati nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996;

c) lire 2 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, elencati nell'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996;

d) lire 15 per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, conferiti in discariche di seconda categoria nonché per gli altri rifiuti speciali le cui caratteristiche chimiche siano tali da non farli rientrare nella classificazione prevista dalla deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, punto 1.2;

e) lire 30 per i rifiuti speciali assimilabili a rifiuti urbani conferiti in discariche di prima categoria;

f) lire 40 per gli altri rifiuti speciali conferiti in discariche di seconda categoria le cui caratteristiche chimiche siano tali da farli rientrare nella classificazione prevista dalla deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, punto 1.2;

g) lire 40 per i rifiuti solidi urbani conferiti tal quali e per i rifiuti speciali assimilati agli urbani conferiti in discariche di prima categoria;

h) lire 30 per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, conferiti al servizio pubblico di smaltimento, proveniente da separazione meccanica, nonché per i sovralli del compostaggio della frazione umida derivante dalla suddetta separazione meccanica e per il compost o la frazione organica stabilizzata conferita in discarica oltre la quantità necessaria per la ricertura giornaliera in conformità al progetto approvato;

i) lire 20 per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, conferiti al servizio pubblico di smaltimento, proveniente da raccolta differenziata secco-umido, nonché per le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica di prima categoria».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 è sostituito dal seguente:

«4. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento, rispetto all'ammontare fissato al comma 1, le seguenti tipologie di rifiuto:

a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

b) gli scarti e i sovralli di impianti di selezione della frazione secca recuperabile e di produzione di compost di qualità;

c) i rifiuti che provengono da altri impianti di selezione e recupero, nel caso in cui venga recuperato almeno il settanta per cento del rifiuto sottoposto a selezione o recupero;

d) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate;

e) i rifiuti conferiti in discarica provenienti da attività di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 sono aggiunti i seguenti due commi:

«2-bis. Chi abbia indebitamente o erroneamente pagato il tributo, può, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare quale tributo per il trimestre solare trascorso.

2-ter. Per i controlli di competenza, l'interessato deve inviare, contemporaneamente, al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta e autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che evidenzia la compensazione tra le somme indebitamente o erroneamente pagate per il trimestre solare precedente, e la somma che avrebbe dovuto versare per il trimestre solare successivo; qualora sia accertata una erronea compensazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della somma effettivamente dovuta».

5. Le modifiche disposte dai commi 1, 2 e 3 hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 1998.

Art. 2.

Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8: «Disposizioni per l'utilizzazione del fondo regionale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27».

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8, sono aggiunte le seguenti parole: «e reti di fognatura».

2. La lettera i) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8, è sostituita dalla seguente:

«i) finanziamento di pubblicazioni, di campagne promozionali, di convegni e di ogni altra manifestazione utile per la salvaguardia ambientale».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 settembre 1997

GALAN

97R0850

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 33.

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 «Istituzioni dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali» e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 9 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni

1. All'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 45 è aggiunto il seguente comma:

«L'assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene eletto alla carica di difensore civico o di titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42; ovvero qualora assuma incarico di segretario generale della programmazione, di segretario generale del Consiglio regionale, di segretario regionale, di direttore di ente dipendente dalla Regione, di direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di direttore generale di unità locale socio-sanitaria o di azienda ospedaliera. L'assegno è ripristinato con la cessazione dall'incarico».

Art. 2.

Decorrenza

1. La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge, ha effetto, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi ivi previsti, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della medesima legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 settembre 1997

GALAN

97R0851

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 34.

Modifiche della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 «Norme per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 9 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 2-bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2.

1. All'articolo 2-bis vengono aggiunte le seguenti lettere:

«d) distributori di carburante di gasolio ubicati all'interno di stabilimenti per la lavorazione di oli minerali o di depositi commerciali di prodotti petroliferi soggetti a concessione o ad autorizzazione dell'Amministrazione statale purché siano destinati esclusivamente al rifornimento degli automezzi dell'impresa;

e) contenitori-distributori mobili di gasolio ad uso privato installati all'interno di aziende agricole e cave utilizzati esclusivamente per il rifornimento delle macchine e degli automezzi dell'impresa;

f) distributori industriali usati esclusivamente per banchi prova motori o per altre attività dirette alla produzione.».

Art. 2.

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 1988, n. 33, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2.

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera a-bis):

«a-bis) carburanti:

i vari tipi di prodotti petroliferi suddivisi nelle seguenti categorie:

1) la benzina con piombo, la benzina senza piombo, le miscele di benzine e olio lubrificante;

2) il gasolio per autotrazione;

3) i gas di petrolio liquefatti per autotrazione (GPL);

4) il gas metano per autotrazione;

5) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA) approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;».

2. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la parola «B) impianto» è sostituita con le parole: «B) impianto stradale di carburante».

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, è così sostituita:

«c) le tipologie di impianto:

i vari tipi di impianto costituenti la rete e convenzionalmente classificati nel modo seguente:

1) stazione di servizio: costituita da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi e comprendente attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; fornita, inoltre, di servizi igienici per il pubblico ed eventualmente di altri servizi accessori;

2) stazione di rifornimento: costituita da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, ed eventualmente da locali adibiti al ricovero e servizi igienici del personale nonché all'esposizione di lubrificanti o di altri prodotti e accessori per autoveicoli;

3) chiosco: costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, ed eventualmente da locali adibiti al ricovero e servizi igienici del personale nonché all'esposizione di lubrificanti o di altri prodotti e accessori per autoveicoli;

4) punto isolato: costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria;».

4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, è aggiunta la seguente lettera c-bis):

«c-bis) impianto ad uso privato:

un autonomo complesso unitario costituito da uno o più apparecchi fissi di erogazione di carburante per autotrazione con le relative attrezzature ed accessori stabilmente installato all'interno di aziende industriali e/o commerciali nonché all'interno di cantieri o di magazzini di proprietà di imprese private o consorzi e/o cooperative di autotrasportatori ed utilizzate per il rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà delle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale. Si considerano inoltre impianti ad uso privato quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse;».

5. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 3, è così sostituita:

«h) modifica dell'impianto:

1) la sostituzione di distributori a semplice e/o doppia erogazione con altri con doppia e/o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;

2) diminuzione del numero di colonnine per prodotti già autorizzati;

3) l'installazione di nuovi serbatoi per prodotti già autorizzati o la sostituzione con altri di maggiore capacità;

4) l'inserimento dell'olio lubrificante o l'aumento della capacità di stoccaggio;

5) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l'erogazione di altre benzine;

6) cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi nell'ambito dei prodotti già autorizzati;

7) l'installazione di un miscelatore tra prodotti già autorizzati nonché la sostituzione dei miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici e/o carrellati;

8) l'installazione di apparecchiature self-service post pagamento nonché di apparecchi accettatori di carta di credito;

9) estensione delle esistenti apparecchiature self-service pre pagamento ad altri prodotti già autorizzati;

10) la variazione dell'assetto o della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione dei prodotti fra serbatoi ed erogatori;».

6. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 3, è così sostituita:

«l) trasferimento dell'impianto:

lo spostamento di un impianto dal luogo in cui si trova in un altro nell'ambito dello stesso comune;».

7. Il numero 1) della lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 è così sostituito:

«1) quando il più vicino impianto si collochi ad una distanza superiore a 5 km dal punto in cui si trova l'impianto che si intende chiudere;».

Art. 3.

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2.

1. All'articolo 5 dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Le province nell'ambito delle proprie competenze, devono curare l'aggiornamento relativo alla situazione della rete, sia per quanto riguarda la localizzazione che le caratteristiche degli impianti e provvedono alla realizzazione di un aggiornamento annuale dello stato della rete evidenziando le variazioni intercorse nel periodo. Tale aggiornamento deve essere inviato alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno al fine di consentire l'adempimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989.».

Art. 4.

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2.

1. All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera u) viene aggiunta la seguente lettera:

«u-bis) trasmissione alla provincia, entro il 31 gennaio, dei dati tecnici riguardanti gli impianti stradali e ad uso privato in essere, le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.».

Art. 5.

Modifica dell'articolo 13-bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 13-bis è così sostituito:

«2. Per gli impianti di solo GPL, che non possono superare il sei per cento del totale dei punti vendita di carburante della Regione, il piano regionale prevede specifiche disposizioni riguardanti la dislocazione dei nuovi impianti.».

Art. 6.

Modifica dell'articolo 13-ter della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2.

1. All'articolo 13-ter è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. In caso di rinuncia della concessione finalizzata a future operazioni di modifica, potenziamento e/o concentrazione, il comune autorizza l'utilizzo di tale concessione anche oltre i dodici mesi dalla chiusura secondo le modalità fissate dal piano regionale carburanti.».

Art. 7.

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2.

1. L'articolo 14 è così sostituito:

«Art. 14 (*Procedure*). — 1. Le domande per il rilascio e il rinnovo delle concessioni, nonché le autorizzazioni al potenziamento, alle concentrazioni e al trasferimento di impianti stradali di carburante devono essere presentate al comune competente per territorio.

2. Le domande, prive dei documenti e dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 ovvero in contrasto con la presente legge o con i piani regionali e provinciali di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti, vengono respinte dal comune, entro trenta giorni dal ricevimento, con motivato provvedimento.

3. In ordine alle domande regolarmente presentate esprimono il loro parere, su espressa richiesta del comune:

a) i vigili del fuoco, in merito alla sicurezza degli impianti;

b) l'ente proprietario della strada, in merito agli accessi stradali;

c) l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in merito agli aspetti tecnico-fiscali;

d) la commissione edilizia integrata, ovvero la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici secondo le rispettive competenze, in merito agli aspetti ambientali, paesaggistici e monumentali, solo qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi della vigenti leggi in materia.

4. Alle domande per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione, il potenziamento e il trasferimento di impianti ad uso privato e per l'installazione di apparecchiature self-service pre pagamento, vanno allegati i soli pareri dei vigili del fuoco e dell'Utf; per gli impianti per natanti le domande di rilascio delle rispettive autorizzazioni oltre tali documentazioni vanno corredate dal parere della competente autorità demaniale.

5. Non sono soggette ad autorizzazione le modifiche previste dall'articolo 3, comma 1, lettera h). Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate al comune dove ha sede l'impianto, ai vigili del fuoco competenti per territorio, all'UTIF e alla commissione provinciale carburanti e devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. La corretta realizzazione delle modifiche va asseverata da una attestazione rilasciata da tecnici abilitati, con esclusione delle fattispecie previste ai numeri 1 e 3 della lettera h), dell'articolo 3.

6. Per le fattispecie di cui ai numeri 1 e 3 della lettera h) dell'articolo 3, è necessario il collaudo da parte della commissione di cui all'articolo 17.

7. Il comune sulla base delle attestazioni o del verbale di collaudo di cui ai commi 5 e 6, aggiorna la concessione e la trasmette agli enti di cui al comma 3.

8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 la richiesta di potenziamento specificato all'articolo 3, comma 1, lettera i) punto 1) della presente legge deve ritenersi assentita qualora il comune non formuli un espresso diniego adeguatamente motivato entro sessanta giorni dalla richiesta.

9. Tutte le domande, ad eccezione di quelle di cui al comma 5, corredate dei relativi pareri, vengono trasmesse, alla commissione consultiva provinciale carburanti competente per territorio per il prescritto parere che va espresso entro i successivi quarantacinque giorni. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dallo stesso.

10. Il rinnovo delle concessioni è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui al comma 1 dell'articolo 17.

11. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce né potenziamento, né modifica, ma sottostà al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza comunque, deve essere comunicata al comune che provvederà a inserirla nell'autorizzazione e a darne comunicazione all'Utf competente per territorio.

12. Non è ammesso il trasferimento parziale di impianti anche quando singoli distributori di un unico impianto hanno formato oggetto di separate concessioni o autorizzazioni.

13. I provvedimenti di concessione o autorizzazione emanati dal comune sono resi pubblici mediante avviso affisso per quindici giorni all'albo pretorio con la specificazione del relativo titolare e dell'oggetto.

14. Contro il provvedimento comunale è ammesso il ricorso al presidente della provincia nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199».

Art. 8.

Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2.

1. Nella rubrica dell'articolo 17 vengono aggiunte le seguenti parole: «ed esercizio provvisorio».

2. All'articolo 17 vengono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la commissione di cui al comma 1 abbia effettuato il prescritto collaudo, il sindaco può autorizzare l'esercizio provvisorio del nuovo impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza pregiudizio alla validità della relativa concessione o autorizzazione.

6-ter. L'esercizio provvisorio può essere autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, previa presentazione della seguente documentazione:

a) attestazione asseverata rilasciata da tecnici abilitati comprovante il rispetto delle norme di sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;

b) richiesta al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio da parte del concessionario del certificato di prevenzione incendi o del suo aggiornamento;

c) impegno da parte del concessionario all'osservanza delle prescrizioni e condizioni di esercizio imposte dal suddetto comando;

d) dichiarazione del concessionario attestante che la composizione finale dell'impianto a partire da quella dell'ultimo collaudo utilemente effettuato è conforme a quella risultante dai provvedimenti autorizzativi rilasciati e alle modifiche realizzate sulla base di comunicazione al comune, ai sensi della vigente normativa.

6-quater. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento e all'erogazione del GPL e del metano».

Art. 9.

Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33

1. All'articolo 19 vengono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. L'attività inerente all'installazione e all'esercizio dei distributori stradali di metano compresso per autotrazione costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione.

1-ter. Agli impianti di distribuzione di metano si applicano le stesse norme vigenti in materia di impianti stradali di carburante».

Art. 10.

Aggiunta di articolo

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 26-bis. (Sanzioni amministrative). — 1. L'installazione o l'esercizio di impianti ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione sono puniti, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

2. L'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 è di competenza del comune ove è installato l'impianto, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10».

Art. 11.

Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2.

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 è così sostituita: «c) due rappresentanti designati dall'Unione petrolifera di cui uno in rappresentanza del capitale pubblico (ENI)».

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 è abrogata.

3. Al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

«p-bis) il segretario della Commissione consultiva regionale carburanti o un suo delegato».

4. Al comma 3 dell'articolo 27 le parole: «del successivo articolo 33» sono sostituite con le parole «della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni».

Art. 12.

Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 è così sostituita:

«c) dieci esperti dei problemi della distribuzione designati rispettivamente due dall'Unione petrolifera di cui uno in rappresentanza del capitale pubblico (ENI), uno dalle associazioni dei trasportatori e distributori di GPL, due dalle associazioni dei concessionari e/o trasportatori di metano più rappresentative e quattro dalle asso-

ciazioni dei commercianti più rappresentative, dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodotti petroliferi, e uno dal Consorzio grandi reti».

Art. 13.

Norma transitoria

1. Per i procedimenti relativi alle modifiche degli impianti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, della lettera h), comma 1, articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come modificato dall'articolo 2, in corso all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 come modificato dall'articolo 7, della presente legge.

Art. 14.

Abrogazione norme

1. Sono abrogati gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 nonché il comma 4 dell'articolo 28, così come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 30, della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 settembre 1997

GALAN

97R0852

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 35.

Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare «Veneto Agricoltura».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 73 del 9 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione dell'azienda

1. Con la presente legge, la Regione riordina le funzioni attribuite agli enti regionali che operano nei settori agricolo, forestale e agroalimentare, per migliorare lo sviluppo tecnico ed economico.

2. È istituita l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare, denominata Veneto Agricoltura.

3. L'Azienda è ente di diritto pubblico economico dotato di personalità giuridica propria ed opera in attuazione di indirizzi e direttive emanati rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta regionale che ne esercita anche la vigilanza.

4. Sono soppressi l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto, l'Azienda regionale delle foreste e l'Istituto lattiero caseario e per le biotecnologie agroalimentari di Thiene, istituiti rispettivamente con le leggi regionali 9 marzo 1977, n. 27, 9 giugno 1975, n. 67, 16 maggio 1980, n. 58, e successive modificazioni.

Art. 2.

Funzioni dell'Azienda

1. L'Azienda promuove e realizza interventi per l'ammodernamento delle strutture agricole, per la protezione del suolo agroforestale e per la migliore utilizzazione della superficie agraria, per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, forestale ed agroalimentare e di sostegno al mercato.

2. L'Azienda in particolare:

a) eroga servizi specialistici per la promozione, il sostegno, la diffusione ed il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agroalimentare e forestale anche attraverso l'animazione rurale e la divulgazione agricola, nonché per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici veneti;

b) promuove e realizza interventi volti alla razionale utilizzazione delle risorse agricole e forestali ed al miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive e favorisce la formazione, l'organizzazione ed il consolidamento delle imprese agricole singole ed associate;

c) gestisce il patrimonio forestale, i vivai e le riserve naturali regionali;

d) realizza programmi nei settori di competenza;

e) svolge attività di ricerca applicata, di sperimentazione, informazione e formazione per lo sviluppo dei diversi settori;

f) opera quale organismo fondiario della Regione ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 e delle altre leggi vigenti in materia;

g) svolge le funzioni ad esaurimento relative alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonché di terreni e delle opere di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600, come previsto dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

h) promuove e organizza l'attività di certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari.

3. L'Azienda opera in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali, in materia agricola, forestale ed agroalimentare, su richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti pubblici o privati.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, l'Azienda può promuovere la costituzione o la partecipazione a enti, consorzi e società.

Capo II

ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 3.

Organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'Azienda:

a) l'Amministratore unico;

b) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Amministratore unico

1. L'amministratore unico è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per la durata di tre anni, e alla scadenza può essere confermato nella carica fino alla fine della legislatura. Non si applicano le procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

2. La Giunta regionale verifica annualmente i risultati conseguiti dall'amministratore unico e può proporre con provvedimento motivato al Consiglio regionale, la revoca anticipata della nomina. In tal

caso i poteri sono attribuiti ad un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale per un periodo di sei mesi entro i quali deve essere nominato un nuovo amministratore.

3. All'amministratore unico è attribuita una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai direttori generali delle unità locali socio sanitarie di massima dimensione.

Art. 5.

Compiti dell'amministratore unico

1. L'amministratore unico ha la legale rappresentanza dell'Azienda e tutti i poteri di amministrazione della stessa.
2. Sono di competenza dell'amministratore unico in particolare:
 - a) l'adozione del bilancio di previsione e del preventivo economico;
 - b) l'adozione del bilancio consuntivo ed il conto economico;
 - c) la relazione sull'andamento della gestione dell'Azienda da presentare alla Giunta regionale ogni sei mesi;
 - d) i programmi e piani di attività;
 - e) l'organizzazione generale e la dotazione organica;
 - f) le convenzioni con gli istituti di credito;
 - g) gli atti e contratti di acquisti e alienazione di beni immobili;
 - h) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche;
 - i) la legittimazione processuale attiva e passiva e la facoltà di transazione;
 - l) la accettazione di crediti, donazioni e legati disposti a favore dell'Azienda;
 - m) provvedimenti derivanti da specifiche attribuzioni di compiti di volta in volta assegnati dalla Giunta regionale;
 - n) la nomina del direttore generale e dei direttori delle sezioni.

Art. 6.

Commissione tecnico-scientifica

1. È istituita presso l'Azienda, quale strumento consultivo per la gestione della stessa, una commissione tecnico-scientifica composta da:
 - a) un docente dell'Università degli studi di Padova designato dalla facoltà di agraria;
 - b) un rappresentante del consiglio nazionale delle ricerche;
 - c) tre rappresentanti designati in ragione di uno per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. La commissione è presieduta dall'amministratore unico il quale provvede alla convocazione delle riunioni ed alla organizzazione dell'attività.

Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il Consiglio nomina altresì due membri supplenti.
2. Il presidente è eletto dal Collegio nella prima riunione tra i propri componenti.
3. I revisori dei conti durano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.
4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Azienda, e a tal fine presenta all'amministratore unico ogni sei mesi o su richiesta dello stesso una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Azienda.
5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale in misura superiore a quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle unità locali socio sanitarie di massima dimensione.

Capo III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 8.

Direttore generale

1. All'azienda è preposto un direttore generale, nominato dall'amministratore unico il quale ha anche la facoltà di revocarlo. Al direttore spetta il trattamento economico dei dirigenti delle segreterie regionali ed il rapporto di lavoro è disciplinato da contratto di diritto privato.

2. L'incarico di direzione può essere conferito a persone che abbiano esperienza e adeguata preparazione per lo svolgimento di attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, Regione, Stato, ovvero di attività scientifiche o professionali.

3. Il direttore generale svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei dirigenti delle sezioni; sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici dell'azienda; cura l'attività di esecuzione degli atti dell'amministratore unico ed esercita tutte le altre funzioni a lui delegate dallo stesso. Sostituisce l'amministratore unico nei casi di assenza o di impedimento su delega dello stesso.

4. Il direttore rimane in carica quanto l'amministratore che l'ha nominato e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla nomina del nuovo amministratore unico.

5. In relazione alle funzioni di cui al comma 3, il direttore generale risponde all'amministratore unico del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnate.

Art. 9.

Sezioni

1. L'azienda è articolata in sezioni equiparate alle direzioni regionali di cui all'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

2. Il numero delle sezioni ed i compiti alle stesse attribuiti sono individuati dall'amministratore unico, in relazione agli obiettivi programmatici della Giunta regionale, in sede di definizione dell'assetto strutturale e della relativa dotazione organica dell'azienda.

Art. 10.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili provenienti dagli enti soppressi e individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 3.

2. L'azienda subentra nelle obbligazioni attive e passive degli enti soppressi e ne acquisisce i relativi diritti, in conformità alle determinazioni assunte a norma dell'articolo 15, comma 4.

Art. 11.

Attività di gestione

1. La gestione finanziaria e di bilancio dell'azienda è svolta in conformità alla normativa di cui all'articolo 2423 e seguenti del codice civile.

2. Alle spese di funzionamento per l'attività dell'azienda si provvede con:

- a) il fondo di dotazione iniziale;
- b) il contributo annuale della Regione determinato in sede di legge di bilancio;
- c) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
- d) i proventi da attività e servizi svolti;
- e) le rendite patrimoniali.

Art. 12.

Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo, articolato con riferimento alle sezioni di cui all'articolo 9, è trasmesso per la approvazione alla Giunta regionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.

Art. 13.

Programmi di attività

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'azienda opera sulla base di programmi annuali che individuano gli obiettivi, le attività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative progettuali, le previsioni di spesa ed i mezzi per l'attuazione, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.

2. Il programma è predisposto, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed approvato, dalla Giunta regionale che lo trasmette per informazione alla competente commissione consiliare unitamente ad una relazione illustrativa sullo stato di attuazione del programma dell'anno precedente.

Art. 14.

Personale

1. L'amministratore unico, entro tre mesi dall'insediamento, provvede alla definizione dell'assetto strutturale e della dotazione organica dell'azienda per l'inquadramento del personale nei ruoli della stessa. La dotazione organica è approvata dalla Giunta regionale.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della dotazione organica, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, assegna il personale all'azienda. Il personale degli enti soppressi che risultassero in esubero a seguito della revisione della dotazione organica è trasferita alla Regione o agli altri enti del comparto regioni-enti locali mediante le procedure previste per la mobilità.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, all'azienda viene temporaneamente assegnato il personale in servizio presso gli enti soppressi, il quale mantiene, fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 lo stato giuridico ed il trattamento economico attribuiti nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I rapporti tra l'azienda ed il personale dipendente sono regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale.

5. Il personale è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza all'INPDAP.

6. Per i dipendenti delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore.

7. I direttori degli enti soppressi rimangono in carica per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Art. 15.

Amministrazione straordinaria

1. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario per l'attività di gestione e di liquidazione degli enti soppressi.

2. Il provvedimento di nomina determina le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione ed il termine, non superiore a sei mesi dall'incarico, entro il quale esse devono concludersi, nonché il compenso da corrispondere.

3. Il commissario straordinario provvede alla ricognizione del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi e redige l'inventario dei relativi beni mobili ed immobili.

4. La Giunta regionale approva la ricognizione e l'inventario redatti dal commissario straordinario di cui al comma 3 disponendo altresì in ordine ai beni mobili ed immobili ed ai rapporti giuridici attivi e passivi da assegnare all'azienda.

5. La Regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal commissario straordinario o non assegnati all'azienda.

6. Per gli adempimenti di competenza, il commissario straordinario si avvale del personale degli enti soppressi.

7. Gli organi degli enti soppressi rimangono in carica fino all'insediamento del commissario straordinario.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Modifica di denominazione

1. Le denominazioni contenute in leggi o regolamenti regionali di Ente di sviluppo agricolo del Veneto; Azienda regionale per le foreste; Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene; sono sostituite con quella di Veneto Agricoltura, Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agro-alimentare.

Art. 17.

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 32 lettera g) dello Statuto, emana disposizioni attuative della presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 9 giugno 1975, n. 67;
- b) la legge regionale 9 marzo 1977, n. 27;
- c) la legge regionale 18 maggio 1980, n. 58;
- d) la legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14;
- e) la legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16;
- f) la legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62;
- g) la legge regionale 10 luglio 1986, n. 27;
- h) la legge regionale 1° dicembre 1989, n. 47;
- i) la legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8;
- l) la legge regionale 7 maggio 1991, n. 11;
- m) l'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;
- n) tutte le norme non compatibili con la presente legge ed in particolare le lettere a), b), d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 15.850 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998 si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli numeri 12302, 12146, 13004 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio.

2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale 1997-1999, relativamente al 1998, sono istituiti i seguenti capitoli:

capitolo n. 12040 denominato «Contributi per il funzionamento dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare» con lo stanziamento di lire 12.000 milioni;

capitolo n. 12042 denominato «Spese per la liquidazione per gli enti strumentali di cui al titolo II della presente legge» con lo stanziamento per competenza e cassa di lire 3.850 milioni.

3. Per l'anno 1999 e successivi lo stanziamento del capitolo n. 21040 sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche.

Art. 20.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 settembre 1997

GALAN

97R0853

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1997, n. 32.

Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 8 del *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 10 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 141 della legge regionale 7/1988

1. L'articolo 141 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 141. — 1. Il Dipartimento per i servizi sociali comprende:

- a) Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;
- b) Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;
- c) Direzione regionale della formazione professionale;
- d) Servizio delle attività ricreative e sportive;
- e) Servizio del volontariato».

Art. 2.

Sostituzione dei Capi I e II del Titolo VI della Parte III della legge regionale 7/1988

1. Il Capo I ed il Capo II del Titolo VI della Parte III della legge regionale 7/1988 e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

«Capo I

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 142. — 1. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali svolge le funzioni di alta amministrazione in materia sanitaria e in materia di assistenza sociale garantendo il governo unitario della

sicurezza sociale e altresì perseguendo la tutela della salute di ciascuna persona, nonché prevenendo e rimuovendo le cause che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione. In particolare:

- a) sovrintende alla pianificazione strategica in materia sanitaria e socio-assistenziale;
- b) procede alla programmazione attuativa nel settore socio-assistenziale, d'intesa con gli altri Enti ove previsto dalla vigente legislazione regionale;
- c) tratta gli affari istituzionali e giuridici e svolge le attività amministrative;
- d) cura la gestione delle risorse finanziarie;
- e) svolge gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di salute pubblica e del lavoro, e in materia di sanità pubblica veterinaria.

Art. 143. — 1. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali si articola nei seguenti Servizi:

- a) Servizio della pianificazione sanitaria e sociale;
- b) Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria;
- c) Servizio amministrativo e degli affari istituzionali e giuridici;
- d) Servizio finanziario;
- e) Servizio per la salute pubblica e del lavoro;
- f) Servizio della sanità pubblica veterinaria.

Art. 144. — 1. Il Servizio della pianificazione sanitaria e sociale:

- a) elabora, garantendo una politica di integrazione sanitaria e sociale, gli elementi necessari alla definizione della pianificazione strategica, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale della sanità e del Servizio per le attività socio-assistenziali e sociali ad alta integrazione sanitaria;
- b) opera per individuare gli obiettivi annuali e le risorse disponibili, elabora i criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali e degli enti ed istituzioni che operano nei settori sanitario e socio-assistenziale;
- c) verifica la coerenza ed i risultati dei programmi con gli obiettivi e le risorse assegnate;
- d) definisce gli obiettivi e i criteri in materia di formazione e riqualificazione del personale delle Aziende sanitarie regionali e di quello degli enti ed istituzioni operanti nei settori sanitario e socio-assistenziale.

Art. 145. — 1. Il Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria:

- a) svolge attività di supporto tecnico al Servizio della pianificazione sanitaria e sociale per la definizione degli obiettivi strategici nei settori socio-assistenziale e sociale ad alta integrazione sanitaria, ivi compresi quelli concernenti la formazione e riqualificazione del personale;
- b) procede nell'ambito della pianificazione strategica, alla programmazione attuativa nel settore socio-assistenziale e in quello delle attività sociali ad alta integrazione sanitaria assistenziale, d'intesa con gli altri Enti ove previsto dalla vigente legislazione regionale;
- c) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, supportando il sistema dei servizi sociali nell'attività di progettazione, di sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e di promozione di iniziative in aree di particolare problematicità;
- d) svolge ogni altra attività rivolta alla prevenzione, alla tutela sociale, al recupero degli stati di emarginazione e di disadattamento nonché alle problematiche sociali emergenti;
- e) elabora progetti finalizzati a valorizzare e coordinare l'apporto del volontariato socio-assistenziale nonché del restante privato sociale;
- f) gestisce il sistema informativo di governo finalizzato alle attività di monitoraggio, verifica e controllo del settore socio-assistenziale.

2. Per le funzioni sociali ad alta integrazione sanitaria il Servizio opera in collegamento con l'Agenzia regionale della sanità.

Art. 146. — 1. Il Servizio amministrativo e degli affari istituzionali e giuridici svolge le attività amministrative di competenza della Direzione, ad eccezione di quelle specificamente attribuite agli altri servizi, tratta gli affari istituzionali e fornisce il supporto giuridico ai servizi ad indirizzo tecnico.

Art. 147. — 1. Il Servizio finanziario svolge le attività di natura finanziario-contabile della Direzione. In particolare, cura la gestione delle risorse finanziarie destinate ai settori sanitario e socio-assistenziale ed esplica, al riguardo, attività di indirizzo in materia finanziaria e contabile nei confronti delle Aziende sanitarie regionali e degli enti ed istituzioni che operano nei settori medesimi.

Art. 148. — 1. Il Servizio per la salute pubblica e del lavoro svolge le attività di coordinamento e di indirizzo nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, di igiene degli alimenti e della nutrizione e di medicina legale.

Art. 149. — 1. Il Servizio della sanità pubblica veterinaria svolge le attività di coordinamento e di indirizzo nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di sanità animale, di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche».

Art. 3.

Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 21/1992 e disposizioni sull'organico del ruolo unico regionale

1. Le denominazioni «Direzione regionale della sanità» e «Direzione regionale dell'assistenza sociale», ovunque citate in leggi e regolamenti regionali, devono intendersi riferite alla «Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali».

2. L'articolo 19 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 è abrogato, restando fissati, nel limite di tre unità, gli incarichi per compiti ispettivi o servizi speciali presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale di cui all'articolo 249, comma 2, della legge regionale, n. 7/1988, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 8 e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 21/1992.

3. L'organico del ruolo unico regionale è diminuito, con riferimento alla qualifica funzionale di dirigente, di cinque unità; è altresì ridotto di due unità il numero massimo degli incarichi di Direttore regionale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonché quelle di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1º gennaio 1998.

Art. 4.

Modalità di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali

1. Le Aziende sanitarie regionali, a partire dal 1º gennaio 2000, sono finanziate mediante attribuzione di quote pro-capite, pesate per età, del Fondo sanitario regionale. A partire dalla stessa data, le Aziende ospedaliere regionali, il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono finanziati integralmente a prestazione secondo le tariffe previste dalle norme vigenti.

2. La Giunta regionale definisce annualmente i criteri e le modalità di applicazione del comma 1.

3. Le Aziende sanitarie considerano le quote pro-capite pesate per età, di cui al comma 1, per la determinazione del budget dei distretti.

4. L'Agenzia regionale della sanità, sentita l'Assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come modificato dagli articoli 10 e 11, verifica periodicamente l'omogeneità dei livelli di assistenza assicurati, in relazione alle assegnazioni di cui ai commi 1 e 3.

Art. 5.

Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa degli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, sono estese alle opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti interessati inoltrano apposita istanza alla Direzione regionale della sanità entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Integrazione all'articolo 21 della legge regionale 12/1994

1. Al comma 9 dell'articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, dopo la parola «sentiti» sono inserite le parole «l'Assemblea dei sindaci di distretto».

Art. 7.

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 37/1995

1. All'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. I compiti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili, anche alle aree ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49».

Art. 8.

Integrazione all'articolo 29 della legge regionale 41/1996

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 sono aggiunte le seguenti parole: «In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41-ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come inserito dall'articolo 12 della legge regionale n. 32/1997».

Art. 9.

Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 33/1988

1. L'articolo 18 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Articolazione del sistema socio-assistenziale). — 1. Il sistema regionale degli interventi socio-assistenziali è articolato nei seguenti livelli:

a) un primo livello, costituito dai servizi e dalle prestazioni di base, riferiti alle funzioni di analisi della domanda sociale, segretariato sociale, pronto intervento assistenziale, presa in carico del caso, verifica dell'efficacia degli interventi;

b) un secondo livello, costituito dai servizi e dalle strutture di area vasta, non inferiore all'ambito distrettuale, attivati ed operanti secondo modelli organizzativi definiti dalle leggi di settore».

Art. 10.

Modifica dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996

1. All'articolo 40, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) concorrere, in sede di predisposizione del piano annuale di ciascuna Azienda per i servizi sanitari, alla specificazione degli interventi nelle materie di cui all'articolo 41, comma 1, e verificarne l'attuazione»;

2. All'articolo 40, comma 5, lettera b) della legge regionale 49/1996, sono abrogate le parole «di base» e dopo la parola «definire» è aggiunta la parola «annualmente».

3. All'articolo 40, comma 5, della legge regionale 49/1996, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) adottare, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui alle lettere a) e b), il piano annuale di utilizzo delle risorse umane e finanziarie socio-assistenziali, anche quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.»

Art. 11.

Ulteriore modifica dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996

1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996, è sostituito dal seguente:

«4. Alle riunioni dell'Assemblea prendono parte il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o un suo delegato, il coordinatore, ove presente, dei servizi sociali dell'Azienda medesima, il responsabile del servizio sociale di cui all'articolo 41-quater ed il responsabile di distretto; possono essere chiamati a partecipare rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di pertinenza, di istituzioni e di formazioni sociali del territorio.»

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nell'ambito della provincia di Trieste l'Assemblea di cui al presente articolo è costituita dai sindaci o loro delegati del relativo territorio e svolge i suoi compiti unitariamente e nella medesima composizione per tutti i distretti.»

Art. 12.

Integrazione al Titolo VI della legge regionale 49/1996

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 49/1996, sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-bis (*Organizzazione del servizio sociale dei Comuni*). —

1. Il servizio sociale di base previsto dall'articolo 19 della legge regionale 33/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito delle funzioni previste dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 3 e 5, comma 6, della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 e dall'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, assume la denominazione di servizio sociale dei Comuni ed è attivato negli ambiti dei distretti socio-sanitari di cui all'articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.

2. La Regione promuove e sostiene finanziariamente la gestione associata in ambito distrettuale del servizio di cui al comma 1, anche attraverso la delega delle funzioni all'Azienda per i servizi sanitari: l'organizzazione del servizio medesimo deve assicurare accessibilità e vicinanza agli utenti, tramite la coordinata attivazione nel distretto di più équipe di operatori, quando le richieda l'estensione del territorio o l'esigenza di perseguire obiettivi specifici.

3. Nei casi in cui l'articolazione territoriale includa più comuni e non vi sia ricorso a delega della gestione del servizio sociale, l'assemblea dei sindaci di distretto di cui all'articolo 40 individua un comune capofila, referente organizzativo e contabile per il servizio sociale medesimo. Detto comune provvede ai relativi adempimenti tramite un coordinamento tecnico-amministrativo, al quale fanno capo gli operatori riuniti nell'équipe prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 33/1988, come sostituito dall'articolo 62; al coordinamento è altresì attribuito il compito di dare attuazione alle determinazioni assunte dall'assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40.

4. Al fine di garantire l'assolvimento delle funzioni di cui al comma 3, il comune capofila modifica, se necessario, la pianta organica del personale per adeguarla, per numero e per profilo professionale, al fabbisogno programmato.

5. Gli Enti locali della Provincia di Trieste definiscono di concerto le modalità di gestione associata del servizio sociale di cui al comma 1, assicurandone l'integrazione con i servizi dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina». È comunque salvaguardata, per il comune capoluogo e nell'intero suo territorio, la pertinenza istituzionale del servizio sociale medesimo, anche se erogato in distretti socio-sanitari in cui insistano altri referenti organizzativi.

Art. 41-ter (*Delega all'Azienda per i servizi sanitari*). — 1. In caso di delega all'Azienda per i servizi sanitari, il coordinamento di cui all'articolo 41-bis, comma 3, è costituito presso la struttura operativa distrettuale dell'Azienda di pertinenza; è altresì costituita presso l'Azienda, previa intesa con gli Enti locali deleganti, una pianta organica aggiuntiva, corrispondente per numero e per profilo professionale al fabbisogno programmato, nella quale è inquadrato il personale messo a disposizione dagli Enti locali, nonché quello di eventuale nuova assunzione. Le Aziende, cui è demandata la gestione di detto personale, osservano, anche in materia di assunzioni, le norme e gli ordinamenti in vigore nel settore degli Enti locali, nonché le disposizioni di apposito Regolamento adottato dall'Azienda competente, sentita l'assemblea dei sindaci di distretto. Il personale messo a disposizione dagli Enti locali conserva ad ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della posizione funzionale rivestiti presso l'Ente locale di provenienza.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, restano ferme le previsioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12/1994 in materia di contabilizzazione separata. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, si fa fronte con le quote messe a disposizione dagli enti locali e con i trasferimenti regionali di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51.

3. In caso di revoca della delega di cui al comma 1 il personale già inquadrato presso l'Azienda per i servizi sanitari è trasferito agli Enti deleganti, d'intesa fra le Amministrazioni interessate e previa integrazione, ove necessaria, delle relative piante organiche.

Art. 41-quater (*Responsabili e coordinatori del Servizio sociale dei Comuni*). — 1. Al coordinamento di cui all'articolo 41-bis, comma 3, è preposto un responsabile, nominato dall'ente gestore del servizio sociale, sentita l'assemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizione dello stesso ente gestore che abbia svolto attività almeno direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore ai cinque anni, e prescelto in base a requisiti di comprovata professionalità e qualificata esperienza, maturata nel settore socio-assistenziale. L'ente gestore provvede, altresì, sentita l'assemblea dei sindaci di distretto, alla nomina del coordinatore o dei coordinatori delle équipe in cui può articolarsi il servizio, presceglendoli con riguardo a requisiti di capacità professionale e di esperienza organizzativa tra il personale dipendente degli enti dell'ambito distrettuale, in possesso del titolo di assistente sociale e svolgimento delle relative funzioni per almeno tre anni.

2. Ai responsabili e ai coordinatori di cui al comma 1, previa costituzione di un apposito fondo, sono corrisposti dall'ente gestore del servizio sociale, a seguito di valutazione del medesimo, sentita l'Assemblea dei sindaci di distretto, i trattamenti accessori incentivanti previsti dai contratti collettivi di lavoro del comparto di pertinenza. L'onere derivante all'ente gestore dalla corresponsione degli emolumenti di cui al presente comma è rimborsato dall'Amministrazione regionale; a tal fine, l'Amministrazione medesima, sentite le Organizzazioni sindacali, individua gli obiettivi di interesse regionale cui correlare l'entità del finanziamento e formula indirizzi idonei a consentire una valutazione in termini omogenei dei risultati.

Art. 41-quinquies (*Disposizioni transitorie e finali*). — 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 è abrogata la legge regionale 11 giugno 1990, n. 26 e successive modificazioni.

2. Fino al 31 dicembre 1997 ai coordinatori delle équipe di servizio sociale sono corrisposte le indennità di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 26/1990 con le modalità ivi previste e rimane altresì fermo l'onere del rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, anche successivamente al 31 dicembre 1997, per le indennità entro tale data erogate dagli enti da cui il personale interessato giuridicamente dipende.

3. Qualora, nel corso dell'anno 1997, si verifichi la necessità di nomina di nuovo coordinatore o di sostituzione del coordinatore temporaneamente assente e non abbia ancora trovato attuazione l'adeguamento istituzionale ed organizzativo previsto dall'articolo 21, comma 6 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, l'ente gestore provvede con riguardo ai requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1990, nell'ambito delle graduatorie esistenti al 31 dicembre 1996 e assembleate nell'ambito distrettuale di pertinenza; ad avvenuto adeguamento istituzionale ed organizzativo, le nuove nomine o le sostituzioni dei coordinatori hanno luogo in osservanza del disposto dell'articolo 41-quater, comma 1.»

Art. 13.

Trattamento accessorio di personale provinciale

1. Il trattamento accessorio di cui all'articolo 41-*quater*, comma 2 della legge regionale 49/1996, come inserito dall'articolo 12, è erogato al personale delle Province con qualifica di assistente sociale, che svolga compiti di coordinamento, programmazione attuativa e sperimentazione previsti dalla vigente normativa regionale in materia socio-assistenziale.

2. L'onere derivante alle Amministrazioni provinciali dalla corresponsione del trattamento accessorio di cui al comma 1 è rimborsato dall'Amministrazione regionale con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 41-*quater* della legge regionale 49/1996.

Art. 14.

Norma transitoria sulle modalità di finanziamento del servizio sociale dei Comuni

1. Ai fini del riparto per l'anno 1997 dei contributi rivolti al sostegno del servizio sociale dei Comuni ai sensi della vigente normativa regionale in materia, è condizione sufficiente per l'assegnazione l'avvenuta individuazione, da parte dell'assemblea dei sindaci di distretto, del Comune referente organizzativo e contabile, unitamente all'attestazione che è già stato avviato il processo di adeguamento di cui all'articolo 21, comma 6, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.

Art. 15.

Linee guida per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali

1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della sua funzione di indirizzo e coordinamento e con specifico riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, all'Allegato 3 A della medesima legge, nonché all'articolo 28 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, è autorizzata ad emanare linee guida finalizzate alla regolamentazione in sede locale:

- a) dell'accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali;
- b) del livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali;
- c) della contribuzione dell'utenza e delle persone civilmente obbligate agli alimenti.

2. Il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali dei singoli e dei nuclei familiari è individuato prendendo come parametro di riferimento una quota base; viene aggiunto, sino ad un massimo prestabilito, l'ammontare di dati oneri.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 33/1988, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 51/1993 e modificato dall'articolo 206 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, la contribuzione dell'utenza e delle persone civilmente obbligate agli alimenti riguarda i costi relativi alla gestione di strutture di accogliimento e servizi nonché gli oneri inerenti ad attività di carattere accessorio.

Art. 16.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 51/1993

1. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, le parole «Per l'ottenimento dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle parole «Per l'ottenimento dei contributi da ripartire secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c) e comma 3».

Art. 17.

Integrazione all'articolo 13 della legge regionale 12/1994

1. All'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alle riunioni della rappresentanza di cui al comma 2 partecipano i Presidenti delle Assemblee dei sindaci dei distretti di pertinenza, qualora non già componenti della rappresentanza medesima.»

Art. 18.

Integrazioni alla legge regionale 19/1997

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. (Sanzioni e revoca dell'autorizzazione). — 1. Lo svolgimento di attività contemplate dalla presente legge, in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e l'immediata cessazione dell'attività stessa.

2. Per le violazioni alle altre norme previste dalla presente legge, diverse da quella contemplata nel comma 1, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni.

3. Per le violazioni alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 2 è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 9 milioni.

4. Qualora vengano rilevate contemporaneamente più violazioni o omissioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni così come previste dall'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. In caso di recidiva delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è revocata.

6. La pubblicità contenente false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2 milioni.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo vengono applicate nell'osservanza delle disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'ente competente in materia di autorizzazione e vigilanza.»

Art. 19.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 59/1981

1. All'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, le parole «una giornata eventualmente frazionabile» sono sostituite dalle parole «una mezza o intera giornata».

Art. 20.

Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981

1. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 è sostituita dalla seguente:

«Chiusura annuale delle farmacie».

2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:

«Le farmacie devono osservare una chiusura annuale per un periodo che va da tre a quattro settimane, da fruire anche in più soluzioni settimanali».

3. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:

«Le farmacie rurali od uniche nel comune possono ridurre la chiusura annuale obbligatoria ad una settimana».

4. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:

«Il dispensario farmaceutico rimane chiuso nel periodo di chiusura annuale della rispettiva farmacia».

Art. 21.

Indennizzo forfetario ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle A.A.SS.RR.

1. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a corrispondere, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ai Direttori generali, ai Direttori amministrativi ed ai Direttori sanitari che provengono da fuori Regione, un indennizzo forfetario in relazione alle spese sostenute e ai disagi connessi all'ubicazione della residenza o della dimora rispetto alla sede dell'azienda presso cui i predetti sono nominati.

2. Qualora ricorrano le condizioni di disagio previste al comma 1, l'indennizzo forfetario spetta anche al Direttore generale ed ai Direttori delle strutture operative e di Servizi di supporto dell'Agenzia regionale della Sanità, nominati con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37.

3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento la misura dell'indennizzo di cui al comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 settembre 1997

CRUDER

97R0803

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 31.

Incremento temporaneo della ricettività delle strutture alberghiere esistenti. Integrazione della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 85 del 13 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42

1. All'art. 2 della legge regionale n. 42 del 1981, concernente la classificazione delle aziende alberghiere, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:

«Nelle camere delle strutture alberghiere esistenti, può essere consentito, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto per la sistemazione di bambini di età non superiore a dodici anni, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia. Tale utilizzazione cessa al momento della partenza del cliente e si ristabiliscono i posti letto previsti».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 settembre 1997

LA FORGIA

97R0857

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 32.

Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 85 del 13 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Sezione I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi generali

1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni dello Statuto e le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio accerta e dichiara l'avvenuta costituzione e la consistenza, numerica di ogni gruppo consiliare.

3. Ogni gruppo consiliare può adottare un regolamento per il proprio funzionamento. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza.

4. Il Consiglio regionale, attraverso l'Ufficio di Presidenza, assicura ai gruppi consiliari, e per loro tramite ai consiglieri, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.

5. Il Consiglio regionale, con le modalità e gli effetti previsti dalla presente legge, svolge controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 5, con oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. I controlli mirano esclusivamente verificare che i contributi assegnati al gruppo non siano devoluti a fini diversi dal funzionamento e dalla attività istituzionale dei gruppi stessi, secondo le norme dello Statuto, del Regolamento interno del Consiglio e della presente legge.

6. I negozi giuridici posti comunque in essere dai gruppi nella loro attività fanno capo esclusivamente alla responsabilità del Presidente del gruppo.

7. L'Ufficio di Presidenza delibera, oltre al disciplinare di cui all'art. 2, comma 3, regole applicative della presente legge, e risolve gli eventuali problemi di interpretazione della legge stessa.

Sezione II

SEDI, CONTRIBUTI E PERSONALE PER I GRUPPI CONSILIARI

Art. 2.

Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi consiliari

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna gratuitamente ai gruppi consiliari; nell'edificio in cui ha sede il Consiglio regionale, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.

2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione del Consiglio:

a) all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura delle sedi dei gruppi consiliari;

b) alla fornitura ai gruppi consiliari, con suddivisione degli oneri tra il Consiglio regionale ed i gruppi stessi, di linee telefoniche e di telecomunicazione, e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;

c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri.

3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate:

a) la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;

b) le franchigie e le quote a carico dei gruppi per l'uso dei collegamenti telefonici, delle apparecchiature telefax e delle attrezzature di fotocopia e di riproduzione forniti ai gruppi o comunque posti a loro disposizione;

c) le regole per l'uso da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri delle macchine e delle attrezzature in dotazione al Consiglio regionale.

4. I beni mobili di proprietà del Consiglio assegnati in uso ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.

5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio del Consiglio, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio del Consiglio il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.

Art. 3.

Contributi ai gruppi

1. Per le spese di funzionamento e per l'attività complessiva dei gruppi consiliari sono assegnati a ciascun gruppo contributi, a carico del bilancio del Consiglio regionale, costituiti da:

a) una quota, uguale per ogni gruppo, pari a L. 2.100.000 mensili;

b) una quota, ragguagliata alla consistenza numerica di ogni gruppo, pari a:

L. 1.700.000 mensili per ogni Consigliere, fino ad un massimo di dieci Consiglieri;

L. 1.200.000 mensili per ogni Consigliere oltre il decimo e fino al quindicesimo;

L. 600.000 mensili per ogni Consigliere dal sedicesimo in poi.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in relazione all'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT).

3. Ai gruppi consiliari spettano, a carico del bilancio del Consiglio regionale, esclusivamente i contributi di cui al presente articolo e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'art. 2.

Art. 4.

Personale dei gruppi

1. Ogni gruppo consiliare dispone di una segreteria per il proprio funzionamento, secondo una dotazione deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità a quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.

2. Il personale per le segreterie di cui al comma 1 può essere scelto:

a) fra i dipendenti regionali, previo loro consenso;

b) fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, dei quali si promuove il comando presso il Consiglio regionale, previo loro consenso;

c) fra persone estranee alla pubblica amministrazione, mediante conferimento da parte dell'Ufficio di Presidenza di incarichi a tempo determinato, secondo quanto disposto dall'art. 46 dello Statuto, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo.

3. Qualora la scelta del personale, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 cada su personale inquadrato in livelli funzionali retributivi inferiori a quelli indicati nella dotazione di cui al comma 1, al personale medesimo è riconosciuto, con deliberazione consiliare, un assegno mensile pari alla differenza tra le due retribuzioni base. Alla cessazione dell'incarico, il personale cessa di percepire l'assegno mensile.

4. Il personale di cui al comma 2 è assegnato alle segreterie dei gruppi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, a norma dell'art. 10 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44. La retribuzione del personale fa carico al bilancio del Consiglio regionale. Fanno invece carico ai gruppi le spese per la partecipazione del personale a convegni o congressi e i relativi oneri di missione.

5. L'eventuale mancata copertura di una parte dell'organico assegnato alla segreteria del gruppo viene surrogata da un ulteriore contributo in denaro, pari, per ogni unità di personale non coperta, al costo del personale del più alto livello funzionale retributivo tra quelli assegnati alla segreteria stessa. Il numero dei posti non coperti e quindi surrogati dal contributo di cui al presente comma, non può superare la metà, arrotondata per eccesso, dei posti assegnati alla segreteria del gruppo.

6. Il Presidente del gruppo può richiedere, in ogni tempo, la copertura dei posti non coperti, surrogati dal contributo aggiuntivo di cui al comma 5.

7. Le variazioni al bilancio del Consiglio, rese necessarie dalla applicazione del comma 5, che non comportino aumenti del fabbisogno totale del Consiglio, sono decise dall'Ufficio di Presidenza, anziché dal Consiglio regionale, in deroga all'art. 13 del Regolamento interno del Consiglio per l'amministrazione e la contabilità.

Art. 5.

Corresponsione dei contributi in denaro

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo e ne autorizza il pagamento in rate mensili anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza promuove accordi tra i componenti del gruppo stesso per la gestione dei contributi. Gli accordi sono recepiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. In caso di mancato accordo, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi tra i componenti del gruppo: in tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dalla presente legge al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.

3. I contributi sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato, in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente od alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo consiliare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi possono essere anche erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo: in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.

4. Le somme spettanti ai gruppi a titoli di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza del Consiglio regionale, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.

Art. 6.

Gestione dei contributi

1. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma dell'art. 3 e del comma 5 dell'art. 4.

2. I contributi devono essere utilizzati per il funzionamento e le attività dei gruppi consiliari comprese le spese di rappresentanza e le spese relative a manifestazioni e altre attività, cui i consiglieri stessi siano stati incaricati di partecipare, dal gruppo medesimo.

3. In via del tutto eccezionale, nel caso in cui le spese di cui al comma 2 non siano documentabili, o risulti effettivamente impossibile produrre la documentazione, la documentazione stessa è surrogata ad ogni effetto da una attestazione motivata del Presidente del gruppo, entro i limiti in cui la spesa stessa risulti congrua e giustificabile in riferimento a parametri obiettivi come ad esempio i costi dei trasporti pubblici, la spesa chilometrica per uso di autovetture, i costi correnti di vitto e soggiorno.

4. I gruppi possono dar corso, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, a rapporti di lavoro subordinato od autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo. Le spese relative a tali rapporti devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali.

5. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio del Consiglio regionale, acquistare beni mobili non registrati. Alla cessazione della legislatura nel corso della quale è avvenuto l'acquisto i beni stessi sono attribuiti secondo quanto disposto dall'art. 9.

Art. 7.

Divieti

1. Ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio del Consiglio regionale si applicano i divieti sanciti dall'art. 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'art. 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659, relativi al finanziamento dei partiti politici.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, i gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.

3. A favore dei partiti politici e degli organi, articolazioni o raggruppamenti di cui al comma 2, i gruppi consiliari possono disporre:

a) pagamenti a titolo di quote di partecipazione alle spese documentate per iniziative, riunioni o manifestazioni svolte congiuntamente;

b) rimborsi o canoni per l'uso di locali, mezzi, attrezzature messi a disposizione del gruppo, da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, in occasione di manifestazioni, riunioni, incontri indetti dal gruppo.

4. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

Sezione III

RENDICONTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 8.

Documentazione contabile dei gruppi

1. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui alla presente legge, secondo le indicazioni e le modalità disposte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. Alla fine di ogni legislatura, ultimata la rendicontazione, è depositata presso l'Ufficio di Presidenza insieme all'ultimo rendiconto. La documentazione è conservata presso l'Ufficio di Presidenza per cinque anni.

3. I gruppi consiliari possono chiedere al Comitato tecnico di cui all'art. 11 indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 9.

Rendiconto dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il rendiconto concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui alla presente legge, compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. L'avanzo o il disavanzo di ogni anno sono riportati all'anno seguente, fino all'anno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno immediatamente susseguente a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio al 31 dicembre successivo.

3. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio, riguarda:

a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e la data delle elezioni stesse;

b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, anche se liquidati ed effettuati dopo la data stessa ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, aumentati dell'avanzo riportato dall'anno precedente, rispetto alle spese pagate deve essere riversato al Consiglio regionale.

4. Le spese impegnate dal gruppo entro la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati al Consiglio da parte del gruppo stesso.

5. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 3 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.

6. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo consiliare ha acquistato con i contributi ricevuti dal Consiglio o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 7. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio del Consiglio competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.

7. I beni di cui al comma 6 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formati nel nuovo Consiglio regionale che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico-organizzativa. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 6 passano al patrimonio del Consiglio regionale: l'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio del Consiglio.

8. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso. Le spese per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali beni rientrano tra le spese cui è ammesso destinare i contributi di cui alla presente legge, purché si tratti di beni mobili non registrati ed il loro uso risulti connesso al funzionamento ed alle attività del gruppo.

Art. 10.*Deposito del rendiconto*

1. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, a norma dell'art. 5, comma 3, è depositata a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. Il deposito del rendiconto deve avvenire entro i termini previsti dall'art. 9, commi 1 e 3.

Art. 11.*Comitato tecnico per il controllo del rendiconto*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio controlla la regolarità della redazione dei rendiconti ed esercita le altre attribuzioni previste dalla presente legge.

2. L'Ufficio di Presidenza si avvale di un comitato tecnico, formato da non meno di tre e non più di cinque revisori ufficiali dei conti, ad uno dei quali è affidata la Presidenza del comitato. L'Ufficio di Presidenza, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi, provvede con propria deliberazione, all'inizio di ogni legislatura, a determinare il numero dei componenti del comitato, ed a nominare i componenti stessi ed il Presidente del comitato. Allo stesso modo si procede per le surrogazioni eventualmente necessarie in corso di legislatura.

3. Il comitato tecnico può richiedere, con l'obbligo del segreto, ai Presidenti dei gruppi i necessari chiarimenti, nonché l'esibizione delle documentazioni e delle annotazioni di cui all'art. 8, comma 1. Sono considerati validi i documenti che contengano gli elementi sufficienti ad attestare l'avvenuta spesa.

4. Ai fini della verifica di regolarità del rendiconto, il comitato tecnico redige un rapporto, distintamente per ogni gruppo e per ogni provvedimento che l'Ufficio di Presidenza deve adottare a norma dell'art. 12. Il comitato è tenuto altresì a redigere altri rapporti che siano comunque richiesti dall'Ufficio di Presidenza.

5. Il rapporto del comitato si conclude con un esplicito e puntuale giudizio, per ogni provvedimento che l'Ufficio di Presidenza deve adottare. L'Ufficio di Presidenza può discostarsi dal giudizio del comitato tecnico solo con espressa motivazione. L'obbligo di motivazione non si estende al Consiglio regionale quando sia chiamato a decidere a norma dell'art. 12, comma 3.

6. Il comitato tecnico svolge attività di consulenza, anche in via breve, a favore dei gruppi, a richiesta del Presidente o del Consigliere abilitato alla riscossione dei contributi. L'attività di consulenza non comporta l'obbligo di redigere rapporti e di formulare giudizi. Resta fermo l'obbligo del segreto.

7. Non possono far parte del Comitato tecnico:

- a) i consiglieri regionali in carica;
- b) coloro che, essendo stati consiglieri regionali, siano cessati dalla carica da meno di cinque anni.

Art. 12.*Provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza*

1. Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio accerta, distintamente per ciascun gruppo consiliare, che nel corso del periodo cui il rendiconto si riferisce:

- a) non sussistono irregolarità di redazione del rendiconto;
- b) oppure sussistono irregolarità di redazione, o non risulta adempiuto l'obbligo di depositare il rendiconto. In tal caso l'Ufficio di Presidenza dispone, con effetto dal primo giorno del mese successivo, che il versamento dei contributi in denaro sia sospeso fino alla regolarizzazione o, in caso di mancato deposito, fino all'accertamento dell'avvenuto deposito del rendiconto regolarmente redatto.

2. Il gruppo destinatario del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, lettera b), deve sanare le irregolarità o rimuovere l'inefficienza e chiedere che l'Ufficio di Presidenza si pronunci in ordine alla regolarizzazione o all'avvenuto adempimento.

3. L'Ufficio di Presidenza decide, sulla base del rapporto del comitato tecnico, entro quindici giorni dal ricevimento del rapporto medesimo. Se la decisione è positiva, l'Ufficio di Presidenza dispone

che cessi la sospensione del versamento dei contributi. Nel caso in cui l'Ufficio di Presidenza non raggiunga l'unanimità, l'argomento è rimesso al Consiglio regionale, che su di esso delibera nella prima seduta.

Art. 13.*Documentazione per il rendiconto del Consiglio regionale*

1. Ai fini della rendicontazione di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, ai mandati di pagamento riguardanti i contributi di cui alla presente legge sono allegate, quali documenti giustificativi della spesa, esclusivamente:

- a) le deliberazioni di cui all'art. 3, comma 2;
- b) le deliberazioni di cui all'art. 5, comma 1;
- c) le deliberazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera b);
- d) le deliberazioni di cui all'art. 12, comma 3.

2. Le copie delle deliberazioni devono essere allegate ai conti consuntivi relativi agli esercizi durante i quali la sospensione dei pagamenti ha effetto, nonché all'esercizio nel corso del quale, cessata la sospensione, si dà corso ai pagamenti.

Art. 14.*Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dare pubblicità alle risultanze sintetiche dei rendiconti, nonché alle eventuali rettifiche dei rendiconti irregolari, utilizzando a tale scopo il *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 15.*Compensi ai componenti del comitato tecnico*

Ai componenti del comitato tecnico di cui all'art. 11 sono dovuti gli onorari e le competenze stabiliti annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base delle norme vigenti per le prestazioni d'opera intellettuale a favore del Consiglio.

CAPO II**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE**

14 APRILE 1995, N. 42

Art. 16.*Rimborso spese connesse all'espletamento del mandato*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, così come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 33, sono sostituiti come segue:

«2. I consiglieri dichiarano per iscritto, sotto la loro responsabilità, ogni sei mesi, l'ammontare complessivo delle spese di cui al comma 1 da essi sostenute nel semestre. L'Ufficio di Presidenza, a fronte di tale dichiarazione, liquida il relativo rimborso, entro il limite del sestuplo della somma di cui al comma 1.

3. L'importo di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sulla base della dinamica delle spese rilevata dalle dichiarazioni dei consiglieri, e comunque in misura non inferiore agli adeguamenti conseguenti alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevate dall'ISTAT».

Art. 17.*Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto*

1. L'art. 8 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è così sostituito:

«Art. 8 (*Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto*). —

1. Il Consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio della Giunta, per disposizione, rispettivamente, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta.

2. Al Consigliere regionale inviato in missione al sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonché un'indennità giornaliera deliberata dall'Ufficio di Presidenza, non inferiore all'indennità spettante al personale statale indicato al punto 1 della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 tenuto conto dei successivi aggiornamenti e non superiore all'indennità suddetta maggiorata del cinquanta per cento. Per le missioni all'estero, l'indennità è ulteriormente maggiorata del cinquanta per cento.

3. All'Assessore regionale, per missioni nel territori della regione Emilia-Romagna, viene corrisposto un rimborso spese mensile, onnicomprensivo, pari a dodici volte l'indennità giornaliera prevista al punto 1 della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973 n. 836, come modificata dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978 n. 417 e successivi aggiornamenti.

4. Al comma 3 del presente articolo come agli artt. 6 e 7 vengono applicate le esenzioni previste dall'art. 1, comma 2, della presente legge».

CAPO III

NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 18.

Norma transitoria

1. Le norme di cui agli articoli 3, 16, 17, si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale la presente legge entra in vigore.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 21 marzo 1973, n. 17;
- b) la legge regionale 15 aprile 1976, n. 18;
- c) la legge regionale 29 aprile 1978, n. 12;
- d) la legge regionale 19 febbraio 1985, n. 5;
- e) la legge regionale 8 agosto 1986, n. 26.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di spesa sui Capitoli 00100-00250-00300-00350-00650 del bilancio della Regione, annualmente autorizzati dalla legge regionale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 settembre 1997

LA FORGIA

97R0858

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 33.

Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 85 del 13 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di qualificare la produzione regionale, tutelare la salute dei consumatori e favorire la salvaguardia dell'ambiente, sostiene l'applicazione di sistemi di gestione per la qualità e sistemi di gestione ambientale nel settore agroalimentare e la loro certificazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna concede contributi per:

- a) l'attuazione di progetti finalizzati alla introduzione di sistemi di gestione per la qualità e sistemi di gestione ambientale;
- b) l'attività di supporto all'applicazione dei sistemi di gestione per la qualità e sistemi di gestione ambientale.

Art. 2.

Sistemi di gestione per la qualità e di gestione ambientale

1. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1, sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di gestione per la qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle procedure e delle risorse utilizzate per la conduzione aziendale alle norme della serie UNI EN ISO 9000.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ulteriormente incentivate, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 3, quando esse vengono integrate con la realizzazione di un sistema di gestione ambientale, secondo quanto previsto dal Reg. (CEE) 1836/93 «Adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit».

3. La conformità del sistema di gestione per la qualità alla normativa nazionale e comunitaria ed alle norme della serie UNI EN ISO 9000 deve essere attestata da parte di organismi accreditati secondo le norme UNI EN 45012 entro due anni dalla data di concessione del contributo regionale.

4. Il termine indicato al comma 3 è di tre anni qualora il contributo sia riferito anche alla realizzazione di un sistema di gestione ambientale; la conformità del sistema di gestione ambientale viene attestata da organismi all'uopo accreditati.

Art. 3.

Contributi

1. I contributi per la realizzazione del sistema di gestione per la qualità non possono superare il cinquanta per cento della spesa ammissibile. Essi devono in ogni caso essere contenuti entro i limiti stabiliti dall'Unione Europea e non superare la cifra di L. 100.000.000 per intervento aziendale complessivo.

2. Per la realizzazione di entrambi i sistemi di gestione, qualità ed ambientale, il contributo può essere concesso fino al settanta per cento della spesa complessiva di cui si chiede il contributo. Tale contributo deve in ogni caso essere contenuto entro i limiti stabiliti dall'Unione Europea e non deve superare la cifra di L. 140.000.000 per l'intervento complessivo.

3. L'Amministrazione regionale può erogare acconti fino al cinquanta per cento del contributo concesso previa dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori o delle attività sottoscritta dal beneficiario.

4. La certificazione prevista ai commi 3 e 4 costituisce condizione necessaria per la erogazione del saldo dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono ottenere i contributi previsti dall'art. 3 i seguenti soggetti:

- a) le imprese agricole ed agroalimentari, anche in forma cooperativa, operanti nel settore agroalimentare;
- b) i consorzi e società consortili fra le imprese di cui alla lettera a);
- c) le società consortili miste;
- d) i gruppi fra le imprese di cui alla lettera a);
- e) le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I beneficiari di cui al comma 1 devono produrre, raccogliere, trasformare, conservare e commercializzare i prodotti agricoli definiti all'art. 38 e all'allegato II del Trattato di istituzione della Comunità economica europea.

3. Non possono ottenere contributi i soggetti indicati al comma 1 nei confronti dei quali risulti una delle seguenti circostanze:

- a) effettuino l'intervento per il quale chiedono il contributo all'esterno del territorio regionale;
- b) abbiano usufruito od usufruiscano, per il medesimo intervento, di benefici derivanti da norme comunitarie, nazionali e regionali;
- c) risultino non aver rispettato le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente;
- d) esercitino la sola commercializzazione dei prodotti agricoli.

Art. 5.

Priorità

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 viene data priorità ai beneficiari che producono, raccolgono, trasformano, conservano e commercializzano una quota rilevante di prodotto ottenuto in particolare secondo le disposizioni della seguente normativa:

- a) norme di valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;
- b) Reg. (CEE) n. 2092/91 «Relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari»;
- c) Reg. (CEE) n. 2081/92 «Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari»;
- d) Reg. (CEE) n. 2082/92 «Attestazione di specificità dei prodotti agricoli e alimentari»;
- e) legge 10 febbraio 1992, n. 164 «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini».

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, viene data inoltre priorità ai beneficiari che dimostrino di avere impegni e vincoli contrattuali diretti con i produttori di prodotti agricoli di cui al comma 2 dell'art. 4.

3. La quota di prodotto di cui al comma 1 è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione contenente i criteri prevista all'art. 9.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Possono essere ammesse ai contributi di cui all'art. 3 le spese per:

- a) consulenze esterne;
- b) apporto professionale specialistico del personale dipendente fino a un massimo del quindici per cento della spesa ammissibile;
- c) acquisto di software e di beni strumentali, purché siano finalizzati a prove e controlli su prodotto o processo ed utilizzati per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche;
- d) formazione del personale dipendente a tempo indeterminato fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile;
- e) analisi di laboratori esterni, finalizzati all'assicurazione ed al controllo di qualità;
- f) applicazione di sistemi di autocontrollo, aventi le finalità di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 1, indicati dalla Giunta regionale in sede di adozione dell'atto previsto al comma 1 dell'art. 9;
- g) pagamento della tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per la concessione del primo certificato di conformità.

2. La Giunta regionale, in sede di adozione dell'atto previsto al comma 1 dell'art. 9, stabilisce le modalità con le quali i beneficiari devono documentare le spese sostenute ai fini della erogazione del saldo dei contributi concessi.

Art. 7.

Attività istruttorie

1. Per assicurare la necessaria tempestività alla concessione dei contributi di cui all'art. 3, la Regione può operare nell'attività istruttoria avvalendosi di soggetti esterni tramite apposita convenzione.

2. La convenzione deve comunque prevedere:

- a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di realizzazione di esse;
- b) gli obblighi e le responsabilità del soggetto al quale vengono affidate le attività;
- c) le modalità dei controlli della Regione sull'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- d) la durata e il compenso.

3. La Giunta regionale nella convenzione di cui al comma 2 stabilisce specifiche clausole al fine di garantire imparzialità, riservatezza ed omogeneità nell'attività istruttoria.

Art. 8.

Attività di supporto

1. Per le finalità di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1, la Regione concede ai beneficiari di cui al comma 3 contributi per la realizzazione di progetti specifici in materia di sistemi di gestione della qualità nel settore agroalimentare a favore delle imprese che producono, raccolgono, trasformano, conservano e commercializzano i prodotti agricoli definiti all'art. 38 e all'allegato II del Trattato di istituzione della Comunità economica europea.

2. I progetti ammessi a contributo, oltre ad essere predisposti ed organizzati per settore o sottosettore ed a prevedere la diffusione dei risultati a favore di qualunque impresa interessata, devono contemplare la realizzazione di almeno una delle seguenti attività:

- a) sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi di gestione della qualità;
- b) supporto all'innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzate al miglioramento della qualità aziendale.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti pubblici e privati che dimostrino provata competenza ed esperienza nella materia della qualità, purché non svolgano attività di controllo e certificazione nel settore agroalimentare.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili.

Art. 9.

Ammissione ai contributi e procedure

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi sulla base delle istanze rivolte dagli interessati e dei criteri e modalità predefiniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e dell'art. 27 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 «Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso».

2. I criteri di cui al comma 1 devono essere conformi alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria.

Art. 10.

Revoche e sanzioni

1. La Regione Emilia-Romagna revoca i contributi concessi ai sensi della presente legge:

- a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabiliti;
- b) qualora i contributi siano stati distolti dalle finalità per le quali sono stati concessi;
- c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) negli altri casi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi.

2. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni contributo previsto dalla presente legge.

3. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

Art. 12.

Esame comunitario

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 settembre 1997

LA FORGIA

97R0859

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 giugno 1997, n. 7-51/Leg.

Modifica del regolamento concernente il contratto-tipo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole equiparate dell'infanzia emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 12 agosto 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento contenente:

- a) le norme concernenti il nuovo contratto-tipo regolante il rapporto di lavoro del personale delle scuole dell'infanzia equiparate;
- b) le norme concernenti l'assunzione del personale insegnante presso le scuole dell'infanzia equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose;

Visti i propri precedenti decreti n. 5-84/Leg. di data 11 marzo 1993, n. 14-93/Leg. di data 5 agosto 1993, nonché il decreto n. 14-12/Leg. di data 24 ottobre 1994, con i quali sono state apportate parziali modifiche al decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6007 di data 6 giugno 1997, con la quale vengono apportate ulteriori modifiche al citato regolamento, in particolare per quanto riguarda gli articoli 1, 2 e 7;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 di data 31 agosto 1972;

Decreta:

Di apportare al proprio precedente decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992, come modificato dai decreti n. 5-84/Leg. di data 11 marzo 1993, n. 14-93/Leg. di data 5 agosto 1993 e n. 14-12/Leg. di data 24 ottobre 1994 le seguenti ulteriori modifiche, secondo quanto di seguito indicato:

1. All'art. 1 è aggiunto il seguente comma 11:

11. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 12 e 13, i posti che si rendono disponibili dopo la data del 1° settembre, per effetto di cessazione dal servizio di personale con contratto a tempo indeterminato previsto dal piano annuale sono coperti; fino all'ammontare massimo del 50% del numero di personale insegnante a tempo indeterminato in servizio presso la stessa scuola equiparata, e nell'ordine cronologico nel quale i posti si rendono disponibili, da personale assunto con contratto a tempo determinato. Il numero di personale che consegue all'applicazione della percentuale predetta è arrotondato all'unità superiore. La durata del contratto di tale personale non può protrarsi oltre la data di chiusura dell'attività didattica dell'anno scolastico.

2. All'art. 1, è aggiunto il seguente comma 12:

12. Il personale insegnante a tempo indeterminato che cessa dal servizio alla fine dell'anno scolastico per effetto delle previsioni del piano annuale, e che non abbia ottenuto lo spostamento ad altra scuola equiparata, ha diritto di ricoprire i posti di insegnante supplementare a tempo determinato e con orario pieno di cui al successivo art. 7.

3. All'art. 1, è aggiunto il seguente comma 13:

13. Il personale di cui al comma 12, viene assunto con contratto a tempo indeterminato e mantiene l'anzianità di servizio ed il trattamento economico in godimento all'atto della cessazione del rapporto di lavoro presso la scuola di provenienza.

4. Al comma 1, dell'art. 2 sono aggiunte le seguenti parole: «Il personale, qualora provenga da altra scuola equiparata ove prestava servizio con contratto a tempo indeterminato, mantiene l'anzianità di servizio ed il trattamento economico in godimento all'atto della cessazione del rapporto di lavoro presso la scuola di provenienza».

5. All'art. 2, è aggiunto il seguente comma 12:

12. Fatto salvo, in via prioritaria, quanto previsto al comma 2, i posti che si rendono disponibili dopo la data del 1° settembre, per effetto di cessazione dal servizio di personale con contratto a tempo indeterminato previsto dal piano annuale, sono coperti, fino all'ammontare massimo del 50% del numero di personale non insegnante a tempo indeterminato in servizio presso la stessa scuola equiparata, e nell'ordine cronologico nel quale i posti si rendono disponibili, da personale assunto con contratto a tempo determinato. Il numero di personale che consegue all'applicazione della percentuale predetta è arrotondato all'unità superiore. La nomina di tale personale non può protrarsi oltre il termine di chiusura dell'attività didattica dell'anno scolastico.

6. Al comma 2 dell'art. 7, dopo le parole: «in tutti gli altri casi» sono aggiunte le parole: «fatto salvo quanto disposto dai commi 12 e 13 dell'art. 1».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della regione*.

Trento, 9 giugno 1997

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997
Registro n. 2, foglio n. 11*

97R0868

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 luglio 1997, n. 8-52/Leg.

Legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16, così come modificata con legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 «Disciplina per la raccolta dei funghi». Approvazione del nuovo regolamento.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 19 agosto 1997)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in virtù del quale il Presidente emana i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Vista la legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16, così come modificata con la legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, concernente «Disciplina della raccolta dei funghi»;

Visto il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 luglio 1973, n. 18, concernente «Norme per la disciplina della raccolta dei funghi», emanato con DPGP 13 gennaio 1975, n. 4-35/Leg.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7209 di data 4 luglio 1997 concernente l'approvazione del nuovo «Regolamento di disciplina della raccolta dei funghi»;

Decreta:

1) il nuovo testo regolamentare previsto dall'articolo 10 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 e s.m., concernente «Regolamento di disciplina della raccolta dei funghi», sostituisce il già citato regolamento emanato con DPGP 13 gennaio 1974, n. 4-35/Leg.;

2) il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 1.

Raccolta dei funghi

1. Nel territorio della provincia di Trento la raccolta dei funghi è consentita a chiunque sia in possesso della denuncia di inizio dell'attività medesima e previo pagamento della somma determinata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi), fatto salvo quanto disposto per i cittadini residenti in un comune della provincia e per i proprietari o possessori di aree boscate nonché quanto disposto in ordine al rilascio di permessi speciali ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 2.

Denuncia di inizio dell'attività di raccolta dei funghi

1. La denuncia di inizio dell'attività di raccolta dei funghi di cui all'articolo 1 è personale e non è trasferibile.

2. La denuncia di cui al comma 1 è presentata dall'interessato al comune nel cui territorio intende esercitare la raccolta ovvero ad uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale sovracomunale omogeneo istituito per la raccolta dei funghi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge provinciale n. 16 del 1991.

3. Nella denuncia di cui al comma 1 sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi, secondo il fac-simile riportato nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 3.

Somma da versare per la raccolta dei funghi

1. La somma da versare per la raccolta dei funghi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 16 del 1991 determinata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è introitata nel bilancio del comune nel cui territorio si intende esercitare la raccolta, salvo diversa destinazione stabilita dal comune medesimo o dagli atti di accordo intervenuti tra i comuni.

2. Il versamento della somma per la raccolta dei funghi di cui al comma 1 è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) al competente funzionario comunale contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 2;

b) con bollettino di conto corrente postale intestato al comune, indicando nella causale la dicitura «versamento per la raccolta funghi», la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;

c) con versamento al tesoriere del comune indicando nella causale la dicitura «versamento per la raccolta funghi» la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;

d) mediante l'impiego di idonei sistemi automatizzati collocati dal comune sul proprio territorio.

Art. 4.

Denuncia di inizio dell'attività di raccolta mediante versamento della somma

1. La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) sostituisce la denuncia di inizio dell'attività di raccolta e costituisce titolo sufficiente per la stessa.

2. Ai fini di eventuali accertamenti da parte del personale incaricato della sorveglianza di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1991, la ricevuta di cui al comma 1 deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta, unitamente ad un documento di riconoscimento.

Art. 5.

Esclusione dall'obbligo della presentazione della denuncia di inizio dell'attività di raccolta

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge provinciale n. 16 del 1991 sono esclusi dall'obbligo della presentazione della denuncia di inizio dell'attività di raccolta dei funghi di cui all'articolo 1 e dal pagamento della somma di cui all'articolo 3 del presente regolamento:

- a) i cittadini residenti in un comune della provincia;
- b) i cittadini non residenti in provincia purché proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro costituite in un corpo unico, limitatamente alla raccolta nei corrispondenti fondi;
- c) i cittadini residenti in comuni non appartenenti alla provincia di Trento, limitatamente alla raccolta nei fondi di proprietà dei medesimi comuni ubicati in provincia di Trento.

2. Ai fini di eventuali accertamenti da parte del personale incaricato della sorveglianza di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1991, la qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza. La qualifica di proprietario o possessore delle aree boscate di cui al comma 1, lettera b), deve essere documentata da apposito attestato rilasciato su richiesta dal comune competente o da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15/1968.

Art. 6.

Permessi speciali per la raccolta dei funghi a favore dei gruppi micologici

1. Ai gruppi micologici, il cui statuto preveda finalità di carattere culturale, scientifico e didattico, ed agli enti che svolgono attività di ricerca in campo micologico sono rilasciati i permessi speciali di cui all'articolo 4, comma 3, della legge provinciale n. 16 del 1991.

2. Il rilascio dei permessi speciali di cui al comma 1 spetta al comune sul cui territorio si intende effettuare la raccolta ovvero ad uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale sovracomunale omogeneo istituito per la raccolta dei funghi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge provinciale n. 16 del 1991 ovvero al dirigente del Servizio Foreste, in caso di raccolta in ambiti territoriali sovracomunali non omogenei. Il permesso speciale deve indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta e il periodo della stessa.

Art. 7.

Zone interdette alla raccolta.

1. Ai fini della costituzione di zone interdette alla raccolta dei funghi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge provinciale n. 16 del 1991, i proprietari dei fondi interessati si intendono sentiti con la pubblicazione per trenta giorni di apposito avviso all'albo del comune territoriale competente qualora, per l'elevato numero dei proprietari ovvero per accertate difficoltà nella loro identificazione, l'assunzione del relativo parere risulti difficoltosa.

2. Il divieto di raccolta dei funghi di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, della legge provinciale n. 16 del 1991, ha effetto con la collocazione lungo il territorio interessato di cartelli descritti nell'allegato B.

3. I cartelli di cui al comma 2 sono posti ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,50 e non superiore a m 2,50 e ad una distanza di 100 metri l'uno dall'altro; tali cartelli devono in ogni caso essere collocati nei punti di accesso principali al territorio interessato ed essere reciprocamente visibili.

Art. 8.

Vigilanza sulla raccolta dei funghi

1. Gli enti pubblici proprietari dei boschi e le associazioni protettive nazionali riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, segnalano al Servizio Foreste le persone disposte a collaborare alla vigilanza sulla raccolta dei funghi, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1991.

2. Il Servizio Foreste, tenuto conto delle necessità inerenti alla sorveglianza, ammette in tutto o in parte le aspiranti guardie giurate agli appositi corsi abilitanti organizzati dalla Provincia.

3. Ai termine dei suddetti corsi abilitanti, su proposta del Servizio Foreste, il Presidente della Giunta Provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, provvede a nominare i proposti agenti giurati che hanno superato il corso. Il medesimo atto di nomina, che diviene operante con successivo decreto di approvazione del Questore ai sensi dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, abilita i proposti agenti giurati alla vigilanza sulla raccolta dei funghi nell'ambito del territorio di una o più stazioni forestali, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. La nomina ha validità per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

4. Gli agenti giurati sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta Provinciale. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, il numero e la data dell'autorizzazione del Questore, la durata della validità della qualifica di agente giurato, l'oggetto ed il territorio della vigilanza al quale l'agente è preposto.

Art. 9.

Organizzazione del servizio di vigilanza

1. L'impiego degli agenti giurati nei territori delle singole Stazioni forestali è disposto dai comandanti delle stesse, tenendo conto della sorveglianza esplicata nello svolgimento del servizio di istituto dal personale elencato al primo comma dell'articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1991.

2. Gli agenti giurati devono comunicare alle stazioni forestali la loro disponibilità ad effettuare il servizio per almeno una giornata alla settimana durante il periodo di raccolta. Tale comunicazione deve essere data con un anticipo di dieci giorni rispetto al mese nel quale viene effettuato il servizio.

Art. 10.

Compiti degli agenti incaricati del servizio di vigilanza

1. Gli agenti incaricati dell'osservanza della legge provinciale n. 16 del 1991, preventivamente qualificatisi, provvedono alla verifica dei quantitativi raccolti.

2. Qualora l'agente accerti che i funghi raccolti superano la quantità consentita, procede alla immediata contestazione.

3. È fatto salvo al presunto trasgressore il diritto di richiedere il controllo del peso accertato dall'agente, su bilancia punzonata, posta nelle vicinanze del luogo della contestazione.

4. Ai fini della legge provinciale n. 16 del 1991, si intendono posseduti dalla persona i funghi anche solo in detenzione della medesima. Quelli la cui detenzione non è chiaramente attribuibile ad una singola persona, in quanto posti di fatto nella disponibilità di una pluralità di persone, sono considerati posseduti in quota dalle persone medesime.

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1997
Registro n. 2, foglio n. 20

(Omissis).

97R0839

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1997, n. 9-53/Leg.

Regolamento concernente i criteri e le relative equiparazioni per l'inquadramento nel ruolo unico della Provincia autonoma di Trento del personale comandato in applicazione dell'articolo 37 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 9 settembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'articolo 37 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;
Visto l'articolo 74 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e la tabella di equiparazione costituente l'allegato B alla medesima legge;

Visto l'allegato A alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 22;
Visto l'articolo 125 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 7473 di data 11 luglio 1997 non soggetta a registrazione della Corte dei conti, con la quale la Giunta provinciale ha approvato le norme regolamentari relative all'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale comandato presso la Provincia autonoma di Trento;

Visto in particolare il punto 2) del dispositivo della sopra citata deliberazione con la quale la Giunta provinciale ha demandato al Presidente della Giunta provinciale l'emanazione di detto regolamento;

EMANA

Il regolamento concernente i criteri e le relative equiparazioni per l'inquadramento nel ruolo unico della Provincia autonoma di Trento del personale comandato presso la Provincia in applicazione dell'articolo 37 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 15 luglio 1997

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1997

Registro n. 3, foglio n. 141

NORME REGOLAMENTARI CONCERNENTI I CRITERI E LE RELATIVE EQUIPARAZIONI PER L'INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO PROVINCIALE DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA PROVINCIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 37 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 FEBBRAIO 1997, N. 2.

Art. 1.

Il personale contemplato dall'articolo 125 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 che si trovi in posizione di comando presso la Provincia Autonoma di Trento da almeno centottanta giorni alla data del 12 febbraio 1997, data di entrata in vigore della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, può essere inquadrato nella qualifica o nel livello funzionale-retributivo provinciale in conformità alle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato A al presente regolamento.

Art. 2.

L'inquadramento avviene su domanda degli interessati, previo nulla-osta dell'Amministrazione di provenienza e previo accertamento da parte della Giunta provinciale del perdurare delle necessità di ser-

vizio nel settore di operatività di ogni interessato nonché del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la Provincia.

Art. 3.

Le domande di cui all'articolo 2 devono essere presentate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

L'inquadramento previsto all'articolo 1 decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte della Giunta provinciale del relativo provvedimento.

Art. 5.

L'adozione del provvedimento di cui al precedente articolo 4 è subordinata alla vacanza di posti nella qualifica o livello funzionale-retributivo di inquadramento.

Art. 6.

Nell'ambito del livello funzionale-retributivo di inquadramento il dipendente interessato viene collocato nel profilo professionale corrispondente o assimilabile alle attività svolte presso la Provincia.

Art. 7.

Fermo restando quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 37 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 alla determinazione del trattamento economico da attribuire al personale che è inquadrato a norma del medesimo articolo si provvede mediante una ricostruzione della posizione economica, valutando l'anzianità di servizio maturata in base agli istituti economici previsti per il corrispondente personale provinciale a partire, rispettivamente, dalla legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, per il personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nelle qualifiche ad esaurimento, e dalla legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, per il personale collocato nei livelli funzionali - retributivi, con l'applicazione per quest'ultimo personale dei seguenti criteri:

a) il servizio di ruolo è valutato nel livello funzionale-retributivo corrispondente alla qualifica funzionale ove è stato prestato o riconosciuto. A tal fine la progressione economica relativa all'ottavo livello funzionale-retributivo nel periodo intercorrente dal 10 gennaio 1978 al 31 dicembre 1984 è effettuata con riferimento allo stipendio di annue lorde lire 8.100.000;

b) l'eventuale servizio non di ruolo già riconosciuto per intero o parzialmente presso l'Amministrazione di provenienza agli effetti economici è valutato d'ufficio; quello non riconosciuto o svolto presso altri enti pubblici è valutato, a domanda, a norma dell'articolo 19 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5. Le domande devono essere presentate alla Giunta provinciale corredate della documentazione probatoria entro i termini stabiliti dalla medesima.

Art. 8.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda all'articolo 37 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 e alla disciplina vigente in materia di inquadramenti.

Art. 9.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

POSIZIONE DI PROVENIENZA

Ente di provenienza qualifica, categoria o livello	Profilo professionale	Qualifica o livello funzionale-retributivo provinciale
Azienda di promozione turistica Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 6°	Assistente tecnico - Interprete	6°
Azienda provinciale per i servizi sanitari IV	Coadiutore amministrativo	4°
Casa di soggiorno per anziani - Rovereto 6°	Assistente amministrativo	6°
Comuni della provincia di Trento VII qualifica funzionale	Profili professionali della VII qualifica funzionale	7°
VI qualifica funzionale	Profili professionali della VI qualifica funzionale	6°
V qualifica funzionale	Profili professionali della V qualifica funzionale	5°
IV qualifica funzionale	Profili professionali della IV qualifica funzionale	4°
Comuni di Torino, Trani e Verona VI qualifica funzionale	Profili professionali della VI qualifica funzionale	6°
IV qualifica funzionale	Profili professionali della IV qualifica funzionale	4°
Ente Poste Italiane area operativa gestionale o tecnica ex cat. VI ex cat. V		6° 5°
I.S.F.O.L. - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori II livello professionale	Primo ricercatore	Dirigente
I.S.T.A.T. - Istituto Nazionale di Statistica 6° livello professionale	Collaboratore tecnico enti di ricerca	6°
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali V livello retributivo	Agente scelto	Agente scelto
Ministero per i beni culturali e ambientali VII	Collaboratore bibliotecario	7°
Ministero del lavoro e della previdenza sociale IX qualifica funzionale	Coordinatore dell'Ispettorato del lavoro in possesso del diploma di laurea sprovvisto del diploma di laurea	9° 8°
Ministero della pubblica istruzione area funzionale servizi amministrativi ex IV qualifica funzionale	Assistente amministrativo ex collaboratore amministrativo	4°
Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto 8°	Funzionario amministrativo-contabile in possesso del diploma di laurea sprovvisto del diploma di laurea	8° 7°
Museo degli usi e costumi della gente trentina Vice-direttore ad es.	—	Direttore di divisione ad es.
Province di Potenza e di Vicenza VI qualifica funzionale	profili professionali della VI qualifica funzionale	6°
IV qualifica funzionale	profili professionali della IV qualifica funzionale	4°
Provincia autonoma di Bolzano VI qualifica funzionale	Programmatrice	6°
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Coadiutore	Coadiutore tecnico	5°
Regione del Veneto esecutore	archivista dattilografo	4°

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrigenda, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale del Piemonte 12 maggio 1997, n. 24, recante: «Interventi per lo sviluppo dei sistemi locali di imprese nei distretti industriali del Piemonte». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 19 del 14 maggio 1997 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 36 del 6 settembre 1997).

A seguito dell'errata-corrigenda pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 40 dell'8 ottobre 1997, nel testo della legge regionale citata in epigrafe devono essere apportate le rettifiche che si riportano in appresso.

La formulazione corretta del titolo della legge regionale 24/1997 è la seguente:

«Interventi per lo sviluppo dei sistemi *locali* di imprese nei distretti industriali del Piemonte».

La formulazione corretta degli articoli della legge regionale 24/1997, pubblicati con errori, è la seguente:
articolo 2 (Comitati di Distretto), comma 3:

«I Comitati sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni proposte a livello *locale* e secondo criteri di rappresentatività e di equilibrata presenza delle componenti sopra indicate (imprenditori, sindacati, enti pubblici).»;

articolo 2 (Comitati di Distretto), comma 6, lettera *a*):

«promuove il miglior utilizzo, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria, attraverso la predisposizione di programmi di sviluppo di cui all'articolo 1;»;

articolo 5 (Contenuti dei progetti), comma 1, lettera *i*):

«altre iniziative di politica industriale locale il cui contenuto sia riferibile ad ulteriori eventuali obiettivi stabiliti, anche su istanza dei Comitati di *distretto*, dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui all'articolo 8, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 4.»;

articolo 6 (Soggetti beneficiari e condizioni del finanziamento), comma 1:

«Il finanziamento dei progetti è concesso, nella misura del 40 per cento delle spese ritenute ammissibili e dei valori *assoluti* di cui all'articolo 3, ai seguenti soggetti:»;

articolo 6 (Soggetti beneficiari e condizioni del finanziamento), comma 1, lettera *a*):

«consorzi o società consortili costituite, anche in forma cooperativa, fra piccole e medie imprese industriali e/o artigiane, o fra tali imprese e piccole e *medie* imprese commerciali e/o di servizi. I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese ed avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale;»;

articolo 8 (Priorità), comma 1, lettera *a*):

«la collocazione del distretto in tutto o in parte in aree non ammissibili ad altri interventi di politica industriale comunitaria riferiti a specifiche aree territoriali *o* settoriali;».

97R0986

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e terminano al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	440.000	
- semestrale	L.	250.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	360.000	
- semestrale	L.	200.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	100.000	
- semestrale	L.	60.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	92.500	
- semestrale	L.	60.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	236.000	
- semestrale	L.	130.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	92.000	
- semestrale	L.	59.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	231.000	
- semestrale	L.	126.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L.	950.000	
- semestrale	L.	514.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):			
- annuale	L.	850.000	
- semestrale	L.	450.000	

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082169



* 4 1 1 1 3 0 0 5 1 0 9 7 *

L. 6.000